

CITTÀ DI FERMO

R.A.U.

Regolamento dell'arredo urbano del Centro Storico

VARIANTE 2025



**REGOLAMENTO DELL’ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO - VARIANTE
2025**

Istruttori Tecnici / Collaboratori

Arch. Daniela Ciferri

.....

Geom. Stefano Santini

.....

Il RUP Arch. Giovanna Formichetti

.....

Il Dirigente Dott. Alessandro Paccapelo

.....

Regolamento redatto dall’ufficio Pianificazione Urbanistica in collaborazione con l’ufficio Edilizia Privata – Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Urbanistica e Ambiente del Comune di Fermo (Istruttore Tecnico Arch. Andrea Lanfranchi, Funzionario Arch. Marina Rita Marcantoni, Dirigente Dott. Alessandro Paccapelo) approvato con D.C.C. n.64 del 31/07/2017 (Entrato in vigore il 01/08/2017).

Modificato con D.C.C. n.9 del 22/04/2025

INDICE

PREMESSA.

TITOLO I: NORME PRELIMINARI

- ART. 1 NATURA DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 OGGETTO, FINALITÀ E COSTITUZIONE DEL REGOLAMENTO
- ART. 3 LINEE GENERALI
- ART. 4 REQUISITI DI QUALITÀ AMBIENTALE

TITOLO II: NORME PROCEDURALI

- ART. 5 OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE
- ART. 6 PROCEDURE E AUTORIZZAZIONI – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
- ART. 7 INTERVENTI ATTUATI DA SOGGETTI PRIVATI
- ART. 8 INTERVENTI UNITARI
- ART. 9 INTERVENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

TITOLO III: NORME PER L’ARREDO E IL DECORO DELL’AMBIENTE URBANO

- ART. 10 RIORDINO DELL’ARREDO URBANO MINORE

CAPO I: ELEMENTI TECNOLOGICI PUBBLICI E PRIVATI

- ART. 11 ELEMENTI TECNOLOGICI – DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 12 CAVI ELETTRICI E TELEFONICI E ARMADIETTI TECNOLOGICI
- ART. 13 TUBI DEL GAS E CANNE FUMARIE
- ART. 14 CONDUTTURE ACQUA., SCARICHI FOGNARI, GRONDE, PLUVIALI.
- ART. 15 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA
- ART. 16 APPARECCHI DI CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA, PANNELLI SOLARI TERMICI E/O FOTOVOLTAICI
- ART. 17 ANTENNE E PARABOLE

CAPO II: OGGETTISTICA FUNZIONALE

- ART. 18 OGGETTISTICA FUNZIONALE
- ART. 19 CONTENITORI ESPOSITIVI
- ART. 20 CONTENITORI DISTRIBUTIVI
- ART. 21 CASSETTE POSTALI, CAMPANELLI, CITOFONI E VIDEOCITOFONI

CAPO III: OGGETTISTICA PER LA COMUNICAZIONE

- ART. 22 OGGETTISTICA PER LA COMUNICAZIONE
- ART. 23 REGOLE PER IL RIORDINO
- ART. 24 SEGNALETICA PER INDICAZIONE ATTIVITÀ PROFESSIONALI E SEGNALETICA PER I MONUMENTI
- ART. 25 BACHECHE INFORMATIVE
- ART. 26 INSEGNE PUBBLICITARIE DI ESERCIZI COMMERCIALI
- ART. 27 TIPOLOGIE DI INSEGNE AMMESSE PER IL CENTRO STORICO
- ART. 28 CONTENUTO DELLE INSEGNE
- ART. 29 MATERIALI E MANUTENZIONE DELLE INSEGNE
- ART. 30 ATTREZZATURE E MATERIALI NON CONSENTITI PER LE INSEGNE
- ART. 31 DEROGHE AL POSIZIONAMENTO E ALLA TIPOLOGIA CONSENTITA DI INSEGNE
- ART. 32 TUTELA DI PARAMENTI MURARI, PAVIMENTAZIONI DI STRADE E PIAZZE, FONTANE PUBBLICHE E MONUMENTI, BUCHE PONTAIE
- ART. 33 SEGNALETICA PER INFORMAZIONI E ORIENTAMENTO E SEGNALETICA STRADALE

TITOLO IV: STRUTTURE ESPOSITIVE E ATTREZZATURE ANNESSE

- ART. 34 INTERVENTI CONSENTITI

CAPO I: VETRINE E SERRAMENTI

- ART. 35 VETRINE E ATTREZZATURE ESPOSITIVE INTERNE AI VANI
- ART. 36 VETRINE DI PREGIO
- ART. 37 SERRAMENTI

ART. 38 SERRAMENTI E INFISI DI TIPO TRADIZIONALE

CAPO II: TENDE AGGETTANTI

ART. 39 TENDE AGGETTANTI SULLO SPAZIO PUBBLICO

ART. 40 TENDE AGGETTANTI: TIPOLOGIE, MATERIALI E COLORI

ART. 41 TENDE AGGETTANTI: PRESCRIZIONI FINALI

ART. 42 TENDE AGGETTANTI: INTERVENTI UNITARI

TITOLO V: OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO: ELEMENTI DI ARREDO PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ DI RISTORO, ED ELEMENTI DI ARREDO PUBBLICO URBANO

CAPO I: NORME GENERALI

ART. 43 NORME GENERALI

ART. 44 REGOLE PER IL RIORDINO

CAPO II: ELEMENTI DI ARREDO A SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

ART. 45 ELEMENTI DI ARREDO E ATTREZZATURE PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI DEDITE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE

ART. 46 SEDIE, TAVOLI E COMPLEMENTI DI ARREDO

ART. 47 COPERTURE PARASOLE: OMBRELLONI

ART. 48 ELEMENTI PER L’ILLUMINAZIONE DELLE AREE ESTERNE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI, E LUMINARIE NATALIZIE

ART. 49 VASI E FIORIERE

ART. 50 ELEMENTI PER IL RISCALDAMENTO ESTERNO INVERNALE

ART. 51 DELIMITAZIONE DELLE AREE OCCUPATE CON PANNELLATURE FRANGIVENTO

ART. 52 PALCHI, PEDANE, E RAMPE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ART. 53 PERGOLATI E PENSILINE

ART. 54 GAZEBO, DEHORS CHIUSI, CHIOSCHI

CAPO III: ALTRI ELEMENTI DI ARREDO URBANO

ART. 55 DISSUASORI

ART. 56 INFERRIATE, RINGHIERE, BALAUSTRE E TRANSENNE

ART. 57 PANCHINE

ART. 58 CESTINI PORTARIFIUTI E CASSONETTI

CAPO IV: OBBLIGHI E DEROGHE

ART.59: OBBLIGHI

ART.60: TASSAZIONI PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, E ALTRI TIPI DI IMPOSTE E TRIBUTI

ART.61: DEROGHE

TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART.62: DECORRENZA E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PER LE STRUTTURE ESISTENTI

ART.63: CONTRIBUTO PUBBLICO PER ADEGUAMENTO ANTICIPATO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ESISTENTI

TITOLO VII: SANZIONI

ART.64: UFFICI COMUNALI DI COMPETENZA

ART. 65 DISPOSIZIONI PER L’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

ART. 66 OBBLIGO DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

ART. 67 SANZIONE ACCESSORIA – SOSPENSIONE E REVOCA DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

ART. 68 CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

ART. 69 NORME GENERALI FINALI

ALLEGATI AL REGOLAMENTO:

ALLEGATO A: individuazione delle aree interessate dal regolamento

ALLEGATO B: individuazione degli ambiti urbani di maggior rilevanza

ALLEGATO C: individuazione di aree dove è possibile l’occupazione di suolo pubblico

ALLEGATO D parte I: Abaco dell’arredo urbano del centro storico di Fermo - schede tecniche

ALLEGATO D parte II: Abaco dell’arredo urbano del centro storico di Fermo – tavole cromatiche

ALLEGATO D parte III: Tabella delle tipologie di impianti solari consentite nel centro storico

PREMESSA

La riqualificazione ambientale rappresenta un passo inevitabile per consentire il recupero dell’identità urbana e degli spazi relazionali compromessi, con il passare del tempo, da una moltitudine di segnali e clori discordanti, che hanno alterato gli equilibri e l’immagine della città attraverso processi di trasformazione poco rispettosi dei valori storico-architettonici che la caratterizzano.

Occorre recuperare un’immagine di città fatta di permanenze culturali e ambientali che riescano a convivere con i processi di trasformazione in atto, immagine che nel caso dei centri storici, e del centro storico di Fermo in particolare, è stata talvolta falsata da soluzioni improvvise legate a gusti e a esigenze non coerenti con i valori storico-architettonici locali.

Certamente l’attenzione viene posta maggiormente sulla zona più antica della città, sui suoi edifici, sui monumenti, le piazze e le strade, e su tutti gli elementi, compreso l’arredo urbano, che contribuiscono a definire i valori estetici e ambientali che la caratterizzano.

Le insegne, gli arredi dei negozi, le tende, il colore, le fontanelle, le panchine, costituiscono una forma capillare e vivace di arredo a completamento del tessuto architettonico. Le vetrine, le decorazioni e la segnaletica commerciale che iniziarono a caratterizzare le vie e le piazze dei centri storici nella seconda metà dell’ottocento, trasmettendo un’immagine di città viva, varia e pulsante, a testimonianza della ricchezza culturale nonché commerciale delle città stessa, sono oggi elementi non organicamente integrati al contesto storico urbano di appartenenza o palesemente contrastanti con le qualità estetiche e ambientali che lo caratterizzano.

Nel caso della città di Fermo, questo stato di malessere ambientale, negli ultimi anni, è stato più volte percepito e manifestato sia dalla collettività che dai tecnici impegnati a coordinare e pianificare i molteplici interventi di arredo urbano, ed ha influito negativamente sulle potenzialità commerciali, turistiche e insediative del centro storico cittadino.

L’importanza di preservare i peculiari valori estetici del centro storico non ingessando, al contempo, lo sviluppo economico e commerciale della città, comporta quindi l’esigenza di una maggior prudenza e attenzione anche per interventi che possono essere considerati di piccola entità. Solo conciliando le richieste degli operatori commerciali con la salvaguardia dell’immagine storica della città si potranno creare condizioni virtuose di sviluppo, e di progresso civile.

Pertanto l’Amministrazione Comunale, conscia delle dinamiche in atto, intendendo valorizzare e promuovere le imprese commerciali esistenti all’interno del centro storico, ha voluto realizzare uno strumento normativo volto a salvaguardare le condizioni ambientali in cui tali imprese operano, proponendole come ulteriori elementi di qualificazione estetica dei loro ambiti di pertinenza.

L’organizzazione dell’insieme degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento delle attività commerciali deve sempre considerare l’ambito urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche del contesto in cui si andranno a inserire.

Quindi, al fine di garantire il conseguimento dell’unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi si è reso necessario disciplinare con apposito regolamento le tipologie di arredo urbano da consentire e le relative modalità di autorizzazione.

Nell’ambito di un programma generale di riqualificazione urbana è stata così individuata una metodologia che contempla la regolamentazione dei manufatti e degli arredi urbani, oltreché la predisposizione di puntuali e specifici progetti per i luoghi più significativi della città, al fine di garantire interventi impostati su criteri di unitarietà e omogeneità, nel rispetto delle caratteristiche storico-architettoniche di ogni specifico contesto urbano.

Particolare rilevanza per l’immagine del centro storico di Fermo la assumono la centrale Piazza del Popolo e l’area del Duomo; luoghi simbolo della città le cui peculiari caratteristiche impongono una più accurata attenzione nelle scelte progettuali e nell’installazione dell’arredo urbano.

Altrettanta attenzione deve essere però dedicata alla tutela di altri contesti storici urbani appartenenti al territorio comunale di Fermo, come il borgo antico di Torre di Palme ed altre parti del centro storico

di minor rilevanza monumentale, ma di non trascurabile importanza.

In tal senso si è posta la priorità di dare una compiuta definizione degli strumenti normativi da adottare per garantire la salvaguardia e il corretto sviluppo delle varie parti della città che contribuiscono a definire i valori estetici e documentali del territorio di Fermo, estendendo tale regolamento anche ai nuclei decentrati di Torre di Palme, Capodarco e Monte Marino, parti integranti della città, della storia, e della cultura costruttiva del fermano.

L’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario far redigere una variante al Regolamento dell’Arredo Urbano del centro storico, al fine di implementare tale strumento con nuovi arredi/elementi tecnologici (impianti solari termici/fotovoltaici, colonnine di ricarica di veicoli elettrici, altro) in linea con l’indirizzo comunitario dello sviluppo sostenibile.

TITOLO I: NORME PRELIMINARI

ART. 1 - NATURA DEL REGOLAMENTO

1.1 Il presente Regolamento è atto normativo le cui disposizioni, nell’obiettivo di pubblico interesse e di tutela dei valori architettonici e ambientali, regolano l’ordinato sviluppo edilizio e disciplinano l’utilizzo del suolo pubblico, sotto il profilo del decoro e dell’arredo.

1.2 Qualora si verifichi che le norme del presente regolamento entrino in contrasto con quelle di altri regolamenti del comune, per il principio di specialità prevale il presente Regolamento.

1.3 Sono escluse dall’applicazione di quanto stabilito dal precedente comma tutte le norme sulla sicurezza per l’applicazione delle quali, laddove sia possibile, è comunque necessario il rispetto del decoro urbano secondo i principi stabiliti dal presente Regolamento.

1.4 Laddove le norme del presente regolamento entrino in contrasto con eventuali norme sovraordinate, prevalgono quest’ultime. Nei casi in cui vi siano pareri relativi al rispetto di norme igienico-sanitarie, di sicurezza stradale, o di altre norme inderogabili, che impongano esplicite prescrizioni tali per cui non sia applicabile il pieno rispetto delle norme del presente regolamento, l’ufficio comunale di competenza dovrà prenderne atto ed attuare la soluzione ritenuta più adeguata allo specifico caso.

ART. 2 - OGGETTO, FINALITÀ E COSTITUZIONE DEL REGOLAMENTO

2.1 Il presente Regolamento ha valore di disciplina nell’ambito del centro storico e delle sue mura urbane (facciate esterne incluse), e delle aree e nuclei storici compresi nel territorio del Comune di Fermo, individuati nella cartografia del vigente Piano Regolatore Generale come “tessuto storico” di cui all’art.59 delle NTA del PRG approvato con delibera C.P. n.52 del 25/05/2006.

2.2 Esso definisce una serie di criteri e di norme per la realizzazione e l’installazione di insegne di esercizio, targhe, vetrine, tende, arredi e attrezzature a servizio delle attività commerciali, ed in generale di tutti quegli elementi che partecipino alla organizzazione e configurazione dell’arredo urbano; ponendosi l’obiettivo di una più efficace regolamentazione sia delle modalità esecutive che delle qualità intrinseche di tali manufatti, in rapporto all’esigenza di salvaguardare i valori architettonici ed ambientali della città.

2.3 L’**Allegato A** del presente Regolamento individua le zone della città interessate dall’applicazione della sua normativa.

2.4 L’**Allegato B**, “Ambiti Urbani Unitari”, suddiviso in tre tavole B1, B2 e B3, individua:

- nelle tavole B1 e B2 le principali vie storiche, piazze e siti monumentali, anche con presenza di attività commerciali, suscettibili di maggior tutela e per cui siano da privilegiare interventi che affrontino in modo coordinato la progettazione e la sistemazione degli elementi di arredo urbano, anche attraverso appositi Piani Unitari di Arredo Urbano, di iniziativa pubblica o privata;

- nella tavola B3, relativa al solo centro storico di Fermo, due ambiti ai fini della installazione degli impianti di energia rinnovabile (solare termico/fotovoltaico), nei quali si è ritenuto opportuno evitare di introdurre una pluralità di tipologie di impianti, al fine di scongiurare una disordinata frammentazione di elementi, in disarmonia con il tessuto storico.

L’ambito *A1*, che include sostanzialmente l’edificato storico interno al perimetro delle mura urbane, meritevole di maggior tutela, e l’ambito *A2*, che include l’edificato prevalentemente moderno compreso tra le mura urbane e la circonvallazione viaria di delimitazione del centro storico. L’ambito *A2* a nord del nucleo storico risulta delimitato dalla Via delle Mura e Via Sant’Antonio e l’ambito *A2* a sud del medesimo centro storico risulta delimitato dal Viale Nunzio Trento e Viale della Carriera.

2.5 L’Allegato C, suddiviso nelle sette tavole C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7 individua le zone del Centro Storico ove è consentita l’occupazione di suolo pubblico anche con strutture quali: pergolati, gazebo, chioschi e dehors chiusi.

2.6 L’Allegato D – “Abaco dell’Arredo Urbano” – è una guida agli interventi. Tale documento raccoglie le schede tecniche di alcuni degli elementi che compongono l’arredo urbano. In ogni scheda sono descritte le varie tipologie di elementi costituenti l’arredo urbano, e sono riportate indicazioni in merito alle tipologie d’intervento previste per gli stessi. L’Allegato D contiene inoltre una specifica sezione dedicata alle tavole cromatiche, in cui sono riportati alcuni campioni di colore da utilizzare come riferimento per la colorazione degli elementi che costituiscono l’arredo urbano.

Vista la variabilità dei prodotti esistenti in commercio, i campioni di colore e gli esempi di artefatti tecnologici e di arredo riportati nell’allegato sono da considerarsi puramente indicativi, pertanto i colori e gli artefatti da adottare sono sempre da concordarsi con l’ufficio comunale di competenza cercando di trovare, di volta in volta, la soluzione più adeguata al contesto in cui è inserito ogni specifico intervento.

Sono invece prescrittive quelle indicazioni dell’Allegato D che vengono esplicitamente richiamate dalle norme del Regolamento (in particolare si fa riferimento agli schemi grafici che indicano posizionamento e dimensioni degli artefatti).

2.7 Sono comprese tra le **“attività commerciali”** di cui al precedente comma 2.2, e di cui ai successivi articoli, anche tutte le tipologie di attività classificate dalla vigente normativa come attività artigianali, uffici, e attività di servizio alla persona che operano all’interno del centro storico.

ART. 3 - LINEE GENERALI

3.1 L’insieme degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento delle attività urbane costituiscono il complesso di elementi che concorrono a definire l’immagine della città. La loro organizzazione dovrà sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate e degli ambienti in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell’unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi.

ART. 4 - REQUISITI DI QUALITÀ AMBIENTALE

4.1 Una continua e attenta manutenzione degli edifici, degli impianti, delle opere e delle aree comprese nell’ambito del territorio comunale deve essere, per tutti gli operatori, pubblici e privati, una prassi costante e responsabile. La città richiede, per la sua sopravvivenza e per il suo sviluppo, cura e manutenzione: il degrado è l’immagine di disattenzione di una società verso il suo habitat.

4.2 I requisiti di qualità ambientale possono intendersi soddisfatti se si attuano le operazioni periodiche di regolare manutenzione sia sotto il profilo della qualità estetica, sia sotto il profilo della sicurezza, dell’efficienza e del decoro. I titolari di diritti sui beni, i rappresentanti di società ed enti pubblici o a essi assimilati, gli amministratori, i concessionari e chiunque sia assegnatario di beni e immobili siti all’interno del territorio comunale, sono responsabili della periodica esecuzione dei lavori di manutenzione, in modo tale da garantire il soddisfacimento dei predetti interessi (estetica, decoro, sicurezza, igiene, pulizia, efficienza).

4.3 Elemento non meno importante del decoro e della qualità estetica dell’ambiente del centro storico, è costituito dalle varie tipologie di attività commerciali che in esso operano. Prediligendo quei tipi di attività legate all’artigianato locale, e alla vendita e commercializzazione dei prodotti locali, incentivando inoltre l’azione sempre virtuosa dell’imprenditoria giovanile con l’inserimento di locali che uniscono l’uso di nuove tecnologie alla fruizione di iniziative culturali, piuttosto che alla valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, si possono innescare azioni di rivitalizzazione del centro storico e al contempo di corretta tutela delle sue caratteristiche peculiari.

4.4 I requisiti di qualità ambientale del centro storico devono essere tutelati a partire dalla qualità della progettazione dei nuovi interventi, nell’allestimento degli arredi urbani da parte della pubblica

amministrazione, e nell’allestimento degli spazi esterni alle attività commerciali che operano con occupazione di suolo pubblico. Pertanto, in alcuni Ambiti Urbani Unitari di particolare valore simbolico e ambientale come ad esempio Piazza del Popolo, Piazzale Girfalco, Piazzale Azzolino, il Borgo antico di Torre di Palme, ecc., per interventi di particolare impatto quali quelli eseguiti tramite Piani Unitari di Arredo urbano di cui al successivo Art.8, la progettazione dell’ambiente e dei suoi elementi di caratterizzazione estetica deve essere redatta da tecnici in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei. Pertanto la progettazione dovrà essere presentata da architetti regolarmente iscritti al relativo Ordine professionale di appartenenza, avvalendosi anche, laddove ritenuto necessario, della partecipazione di artisti, designer, e storici dell’arte di comprovata esperienza, ed anche di dottori agronomi e forestali per allestimenti in ambiti verdi ad esempio Parco della Rimembranza-Piazzale Girfalco o giardini minori ad esempio Cortile Università via Brunforte, ecc.

4.5 Per la progettazione, ove consentita, di pergolati, gazebo, chioschi e dehors chiusi, in Ambiti Urbani Unitari, individuati dall’Allegato B1, considerato l’impatto estetico di tali strutture nel contesto storico, la stessa dovrà essere redatta da tecnici in possesso di requisiti di cui all’art. 4 comma 4.

TITOLO II: NORME PROCEDURALI

ART. 5 - OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE

5.1 Il Comune agevola, con procedure accelerate e semplificate, l’esecuzione dei lavori ed esercita, attraverso i competenti uffici comunali, il necessario controllo sulla rispondenza degli stessi ai requisiti di qualità ambientale.

5.2 Su spazi pubblici o privati visibili da luogo pubblico, è vietata l’installazione di attrezzature o di elementi arredo urbano che non siano espressamente consentiti dal presente regolamento.

5.3 Il presente Regolamento esclude categoricamente la possibilità di esporre, inserire o installare su spazi e immobili pubblici, o privati visibili da luogo pubblico, opere d’arte e d’artigianato o simili, quali ad esempio: statue o sculture o installazioni artistiche in genere, fregi, opere a rilievo o a bassorilievo, affreschi e dipinti in genere, nicchie o edicole votive, di qualsiasi forma e natura.

5.4 Previo parere favorevole degli uffici comunali di competenza e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, anche con l’ausilio di una commissione di esperti d’arte (critici, storici dell’arte e artisti di comprovato valore), l’Amministrazione Comunale ha facoltà di installare, o di far installare, gli elementi di cui al precedente comma.

5.5 Senza preventivo parere o autorizzazione da parte degli uffici comunali di competenza, su spazi pubblici o privati visibili da luogo pubblico, non possono essere installati o esposti, in maniera permanente o provvisoria, fissi o mobili, attrezzature, elementi decorativi e di arredo urbano di qualsiasi genere e tipo, e quanto altro sia oggetto del presente regolamento. **Sono fatte salve le installazioni che non necessitano di preventiva autorizzazione da parte del Comune, o eventuali esenzioni riservate agli Enti gestori dei servizi (Enel, Telecom, CIIP, SOLGAS ecc...) derivanti da specifiche normative, come meglio indicato nei seguenti articoli.**

5.6 Nel caso di interventi su edifici o ambiti urbani tutelati ai sensi dell’art.10 del Dlgs 42/2004 (ex 1089/39), dovrà essere ottenuto nulla osta dei competenti uffici della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

ART. 6 - PROCEDURE E AUTORIZZAZIONI – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

6.1 Fatte salve le norme di cui al presente Regolamento per le quali vale il principio di specialità di cui all’Art. 1 comma 1.2 e all’Art.62 comma 62.2, per le procedure di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni, e per quanto non esplicitamente prescritto e normato dal presente Regolamento, in materia di occupazione di suolo pubblico e in materia di installazione di impianti pubblicitari, si richiamano e si fanno propri i seguenti strumenti normativi:

6.1.1 per l’occupazione di suolo pubblico con arredi urbani o attrezzature di qualsiasi natura, e per lavori eseguiti da Enti gestori o simili, si fa riferimento ai seguenti strumenti normativi:

- *Nuovo Codice della Strada - D.lgs 30/04/1992 n. 285;*
- *Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada - D.lgs 16/12/1992 n. 495;*
- *Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/1992 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo) e ss.mm.ii.;*
- *Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro - D.lgs n. 81/2008;*
- *Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e mercatale (approvato con Deliberazione C.C. n. 27 del 20/03/2021);*
- *Atto di indirizzo in materia di occupazione di suolo pubblico in funzione di Pubblici Esercizi Attività Artigianali e Commerciali - Atto di G.C. n.103 del 04/04/2013;*
- *Disciplinare Tecnico per l’Esecuzione di Scavi su suolo pubblico e relativi ripristini – approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 10/10/2017; Codice delle Comunicazioni Elettroniche – D.lgs 259/2003; D.L.112/2008; D.lgs 33/2016 e ss.mm.ii;*

6.1.2 per richieste riguardanti l’installazione di impianti pubblicitari si fa riferimento ai relativi regolamenti esistenti in materia di impianti pubblicitari e nello specifico al *Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Fermo* – approvato con Delibera di C.C. n 35 del 14/05/2008 (modificato con

Delib. C.C. n. 77 del 14/09/2009), nonché al già citato *Nuovo Codice della Strada* e al relativo *Regolamento di Attuazione*;

6.1.3 per l’occupazione di suolo pubblico relativa a lavori da eseguire nel sottosuolo restano valide le modalità di presentazione delle istanze e le procedure di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico già stabilite dal *Disciplinare Tecnico per l’Esecuzione di Scavi su suolo pubblico e relativi ripristini approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 10/10/2017*, nonché dal già citato *Nuovo Codice della Strada* e dal relativo *Regolamento di Attuazione*;

6.1.4 per richieste strettamente inerenti il commercio si fa riferimento al vigente *Regolamento Commercio su Aree Pubbliche* approvato con D.C.C. n. 14 del 26/02/2013, modificato con D.C.C. n. 42 del 25/05/2017;

6.1.5 Si fa inoltre riferimento agli altri strumenti normativi, atti e regolamenti che costituiscono integrazione o modifica di quelli citati nei precedenti commi.

6.2 Ad eccezione delle occupazioni di urgenza, nessuna occupazione di suolo pubblico può avvenire senza il rilascio del provvedimento autorizzativo da parte degli Uffici Comunali di competenza.

6.3 Per le occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali, la superficie concessa viene calcolata:

a) per gli arredi delle attività commerciali, all’interno del perimetro massimo occupato dagli arredi stessi, e dagli spazi fra essi previsti (comprensivi degli spazi destinati alla fruibilità) come meglio specificato nelle schede relative agli arredi degli esercizi commerciali di cui all’Allegato D;

b) per le attrezzature/strutture di cui ai seguenti Artt. 52, 53 e 54, dalla proiezione a terra dell’ingombro massimo delle stesse.

6.4 La richiesta di Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico è inoltrata al Comune, accompagnata dai rispettivi allegati, e i relativi provvedimenti autorizzativi sono rilasciati dai seguenti uffici, ognuno per le proprie competenze:

- Ufficio Commercio: attività di commercio su aree pubbliche a posto fisso, fiere e mercati ecc. e gli atti di concessione per le edicole e chioschi (art. 35 del *Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione di suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e mercatale*);
- Ufficio Tecnico Comunale: occupazioni di sottosuolo con condutture, impianti per l’erogazione di pubblici servizi (artt. 35 e 48 del *Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione di suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e mercatale*);
- Polizia Locale: occupazioni di suolo pubblico, permanenti e temporanee, in genere, escluse quelle di esclusiva competenza degli altri uffici sopraindicati.

L’Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico viene rilasciata, nei tempi e modi previsti dagli strumenti normativi richiamati ai precedenti commi del presente articolo e nel rispetto di quanto altro disposto dal presente Regolamento.

6.5 La concessione di suolo pubblico per le attività commerciali può essere rilasciata solo previo **versamento/deposito cauzionale/polizza fidejussoria bancaria o assicurativa** di importo pari a **€ 20,00** per ogni mq di spazio pubblico occupato da strutture coperte (dehors chiusi, pergolati, chioschi, gazebo, ecc. art. 43.2 del RAU), da effettuarsi a favore del Comune. Tale deposito cauzionale, servirà per l’eventuale intervento sostitutivo dell’Ente, previa ingiunzione ad intervenire, in caso di inerzia da parte del privato per la rimessa in pristino dei luoghi laddove sia stata verificata una violazione delle presenti norme da parte degli uffici comunali preposti al controllo, o nel caso di scadenza dei permessi non rispettata. La suddetta cauzione viene restituita entro 30 giorni dallo scadere del periodo concesso per l’occupazione del suolo pubblico o, in caso di accertamento di violazione delle norme con successiva ingiunzione al ripristino dei luoghi, trascorsi trenta giorni dall’avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso da parte del privato o adeguamento alle norme del presente Regolamento. Il versamento cauzionale viene restituito, per intero o in parte, previo nulla osta degli uffici comunali di competenza, a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d’arte o meno. Pertanto, in caso di mancato ripristino dello stato dei luoghi, il Comune attinge al deposito cauzionale per eseguire i lavori di ripristino d’ufficio, e si rivarrà sui responsabili dell’abuso laddove tale deposito non sia sufficiente a coprire le spese di ripristino.

6.5.1 Nel caso di concessione di suolo pubblico per le attività commerciali rilasciata senza versamento/deposito cauzionale/polizza fidejussoria bancaria o assicurativa (dehors aperti art. 43.2 del

RAU), per l’eventuale intervento sostitutivo dell’Ente, previa ingiunzione ad intervenire, in caso di inerzia da parte del privato per la rimessa in pristino dei luoghi laddove sia stata verificata una violazione delle presenti norme da parte degli uffici comunali preposti al controllo, il Comune si riverrà sui responsabili dell’abuso per le spese sostenute; nel caso di scadenza dei permessi non rispettata si applicano le sanzioni di cui all’art. 65 del RAU.

6.6 Le occupazioni di suolo pubblico da parte delle attività commerciali, possono essere di tipo temporaneo o permanente secondo le seguenti definizioni:

- per **occupazione temporanea** s’intende un’occupazione di durata inferiore a un anno riguardante solo dehors aperti così come definiti all’art. 43.2;
- per **occupazione permanente** s’intende un’occupazione di durata non inferiore a un anno e non superiore a 3 anni decorrenti dalla data di rilascio dell’atto autorizzativo, al termine dei quali la concessione rilasciata decade. Tale occupazione riguarda solo l’installazione di dehors chiusi, pergolati, chioschi e gazebo così come individuati all’art. 43.2.

Ferma restando la possibilità di sospensione o annullamento unilaterale della concessione di suolo pubblico da parte del Comune, in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, il periodo di concessione del suolo pubblico scade nei tempi e modi riportati nell’atto rilasciato dall’ufficio comunale di competenza. Durante il periodo di occupazione, la concessione può essere rinnovata inoltrando nuova domanda al Comune.

Nel caso la nuova concessione non preveda modifiche di alcun genere rispetto a quella precedentemente acquisita e scaduta, la nuova domanda può essere inoltrata senza gli allegati tecnici di cui al comma 6.11.2 del presente articolo. In questo caso l’istanza di cui al comma 6.4 va accompagnata con apposita dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell’Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) nella quale sia attestato che l’area per la quale si inoltra rinnovo di richiesta e le attrezzature e gli arredi che ne compongono l’allestimento, non hanno subito modifiche rispetto al progetto depositato in Comune.

Per ogni rinnovo sarà necessario anche rifare il deposito cauzionale o polizza fideiussoria di cui al comma 6.5 a favore del Comune laddove necessaria.

6.6.1 I proprietari/gestori delle attività commerciali che abbiano ottenuto concessione di suolo pubblico sono tenuti a conservare all’interno del locale stesso l’atto di concessione con copia degli allegati, e sono obbligati a mostrarli ai rappresentati degli uffici comunali di competenza (Polizia Locale, Ufficio Commercio, Ufficio SUE e LL.PP.), o delle forze dell’ordine, in caso di controlli.

6.6.2 Le concessioni di suolo pubblico delle attività commerciali, con i dati relativi alle superfici concesse e alla natura dell’occupazione, sono atti pubblici, e qualsiasi cittadino può avere accesso a tali informazioni. Pertanto, ai fini della **trasparenza** delle informazioni, tali dati saranno messi a disposizione del pubblico e inseriti nel portale del Comune di Fermo, e aggiornati costantemente a ogni nuova concessione di suolo pubblico rilasciata da parte dell’ufficio comunale competente. A tal fine, dalla data di approvazione del presente regolamento, l’ufficio competente al rilascio delle concessioni di suolo pubblico alle attività commerciali dovrà attivare anche l’iter per la pubblicazione delle stesse sul sito dell’Ente. Tale pubblicazione dovrà essere estesa a tutte le attività, comprese quelle già esistenti e in possesso di titolo all’occupazione di suolo pubblico. Sul sito dovrà essere pubblicata una scheda che riporti: l’individuazione dell’attività concessionaria, la quantità di superficie concessa, le date d’inizio e fine concessione e uno schema grafico con la planimetria in scala, con le rispettive quote del caso, che individui i limiti e il posizionamento rispetto all’area occupata e agli edifici di riferimento.

6.7 L’Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, stagionale o permanente, per le attività commerciali, è rilasciata (in bollo) dall’Ufficio di Polizia Locale, nelle modalità previste dai regolamenti vigenti, in conformità alle norme del presente Regolamento e nel rispetto delle specifiche prescrizioni da esso impartite per gli elementi che costituiscono l’arredo urbano.

Laddove consentiti dal presente Regolamento (vedi Allegato C), gli interventi che riguardino: tende aggettanti, pergolati, gazebo, chioschi e dehors chiusi, sono soggetti a pratica di **SCIA** ai sensi dell’art. 22 e 23, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, da inoltrare allo Sportello Unico per l’Edilizia, previo rilascio del parere preventivo all’occupazione di suolo pubblico da parte dell’ufficio comunale di competenza (Ufficio di Polizia Locale), e previo parere favorevole dell’ufficio commercio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza.

L’inizio dei lavori sarà possibile solo dopo aver acquisito l’Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico rilasciata dall’Ufficio di Polizia Locale.

6.8 All’interno del centro storico, l’installazione di gazebo, chioschi e dehors chiusi, su **suolo privato**, è consentita, solo a carattere temporaneo, esclusivamente alle attività commerciali dedite alla somministrazione di cibi e bevande. Tali strutture, da realizzarsi nelle modalità di cui all’Artt. 53 e 54, possono essere solo di tipo stagionale e avere una durata massima di **90 giorni**. Tale periodo può essere reiterato per un massimo di due volte all’anno.

6.8.1 Per l’installazione di pergolati, gazebo, chioschi e dehors chiusi, **su suolo privato**, è necessario attivare il procedimento di **SCIA** ai sensi dell’art. 22 e 23, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, da inoltrare allo Sportello Unico per l’Edilizia, previo parere favorevole: dell’Ufficio Polizia Locale (laddove sia necessario), dell’Ufficio Commercio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza.

6.8.2 Per l’installazione di tende aggettanti su suolo privato è sufficiente una semplice Comunicazione di inizio Lavori (**CIL**), alla quale il proprietario dell’immobile (o avente diritto) alleghi: una foto delle facciata oggetto di installazione, una breve descrizione dell’intervento, una foto della tenda da installare, lo schema con il posizionamento della tenda rispetto alla facciata dell’edificio, e una dichiarazione nella quale si attesti il rispetto delle norme del presente Regolamento relativamente alla tipologia di intervento da effettuare.

6.8.3 A meno di rinnovo o proroga del permesso per l’occupazione del suolo da parte dell’esercizio commerciale interessato, la mancata rimozione degli elementi autorizzati all’occupazione di suolo pubblico al termine di scadenza del periodo concesso, comporterà l’applicazione della relativa sanzione pecunaria amministrativa e accessoria, come previsto al Titolo VII del presente Regolamento.

6.9 Per lavori da eseguirsi su suolo pubblico, e per occupazioni di suolo pubblico che non riguardino attività commerciali, e in particolare per interventi eseguiti da parte di Enti gestori dei servizi tecnologici (Telecom, Enel, CIIP, SOLGAS, ecc...) restano valide le modalità di presentazione delle istanze di Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e le procedure di autorizzazione ad eseguire i lavori già stabilite dalla vigente normativa e dai vigenti regolamenti comunali esistenti, in parte già richiamati al precedente comma 6.1.1, fatto salvo quanto meglio specificato ai seguenti punti (6.9.1, 6.9.2, 6.9.3).

6.9.1 per gli **impianti tecnologici** di competenza dei rispettivi Enti gestori di cui al seguente Titolo III Cap.I Artt. 11 e 12, le società fornitrici e gli Enti gestori dei servizi, in dipendenza del tipo di intervento e della sua consistenza, laddove si verifichi la necessità di effettuare lavori di manutenzione ordinaria (che comprendano ad esempio lo spostamento, la sostituzione o l’installazione di: condutture, contatori, cavi, scatole di derivazione e quant’altro rientri nei piccoli lavori di gestione e manutenzione degli impianti), devono inoltrare comunicazione di inizio lavori al Comune corredata di breve descrizione dell’intervento con individuazione del posto in cui avrà luogo l’intervento, e **dichiarazione circa il rispetto delle norme del RAU**.

Per interventi più consistenti di manutenzione straordinaria o nuova installazione (tipo: riassetto complessivo di impianti esistenti per manutenzioni straordinarie di facciate di edifici; installazione di nuovi armadietti o cabine e/o installazione di nuovi cavi o impianti su porzioni significative del centro storico che interessino ad esempio una strada o piazza o più luoghi contemporaneamente) i suddetti Enti e/o le suddette società dovranno intervenire previa SCIA corredata degli elaborati progettuali del caso.

I suddetti procedimenti di comunicazione inizio lavori o SCIA non saranno dovuti per tutti gli interventi sugli impianti tecnologici che siano sottoposti a procedimenti differenti determinati da norme sovraordinate rispetto al presente Regolamento. Restano comunque ferme tutte le altre prescrizioni del presente regolamento in materia di impianti tecnologici, che non entrino in contrasto con eventuali norme sovraordinate o con norme relative al rispetto della sicurezza degli impianti stessi.

Quindi si dovranno attenere ad eventuali altre procedure amministrative, senza l’obbligo di procedere con SCIA, se non previsto, gli Enti per i quali siano vigenti normative specifiche sovraordinate al presente regolamento (vedi TELECOM per i cui lavori si dovrà fare riferimento alle procedure dettate dal *D.lgs 259/2003; dal D.L.112/2008; e dal D.lgs 33/2016*).

Gli interventi di spostamento, sostituzione o installazione di cavi con sezioni inferiori a cm 1 di diametro sono invece esenti da qualsiasi tipo di comunicazione – resta comunque fermo, anche per

questo tipo di interventi, l’obbligo del rispetto dei principi del presente regolamento e delle specifiche disposizioni di cui al successivo Titolo III Cap.I Artt. 11 e 12.

6.9.2 Fatti salvi gli obblighi di acquisizione delle necessarie autorizzazioni nel caso di interventi su beni oggetto di vincolo monumentale o tutelati ai sensi del D.lgs 42/2004, i dispositivi hotspot wifi WLAN o HYPERLAN, dovranno essere installati previa comunicazione ai sensi dell’Art.35 comma 4 della L.111/2011.

6.9.3 Per i lavori da eseguire nel sottosuolo, ferme restando le modalità di presentazione delle istanze di Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e le procedure di autorizzazione all’esecuzione dei lavori già stabilite dal *Disciplinare Tecnico per l’Esecuzione di Scavi su suolo pubblico e relativi ripristini* approvato con, *Deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 10/10/2017*, viste le disposizioni di cui al seguente Art. 32 del presente Regolamento in materia di tutela delle pavimentazioni storiche esistenti, è necessario accompagnare le istanze, oltre che con la documentazione prevista nel suddetto *Disciplinare*, anche con i seguenti allegati: a) dichiarazione che attesti l’esecuzione dell’intervento sulla pavimentazione storica nel rispetto delle disposizioni di cui all’Art. 32 del Presente Regolamento; b) documentazione fotografica attestante lo stato di fatto prima dei lavori e dopo l’esecuzione dei lavori; c) nulla osta da parte dell’ufficio comunale di competenza in materia di arredo e decoro urbano.

6.10 Resta ferma la necessità di acquisire le autorizzazioni necessarie, nei tempi e nelle modalità previste dalla legge, presso i competenti Enti ed Uffici, nei casi di aree o immobili sottoposti a specifici vincoli di tutela paesaggistica o monumentale. Si evidenzia il rispetto delle norme di tutela della Parte II del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, comprese quelle relative all’art. 10 comma 4 lettera g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico), salvo differenti indicazioni di normative vigenti, da parte di privati e dello stesso Ente Comunale, rispetto alle quali il presente R.A.U. non può costituire deroga.

6.11 La domanda per l’occupazione di suolo pubblico da parte delle **attività commerciali**, va fatta in bollo e inoltrata all’ufficio comunale di competenza (Ufficio Polizia Locale) e oltre all’esatta denominazione del soggetto richiedente, del suo domicilio e del codice fiscale, ad essa devono essere allegati la documentazione e gli elaborati tecnici di cui ai seguenti commi 6.11.1 e 6.11.2.

6.11.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA:

Le seguenti dichiarazioni da effettuarsi su specifica modulistica, e i rispettivi allegati, sono obbligatori ai fini della richiesta di occupazione di suolo pubblico. Per gli elaborati tecnici vale quanto prescritto al comma 6.11.2.

- a)** termine di inizio
- b)** termine finale dell’occupazione richiesta;
- c)** ore di occupazione per occupazioni di durata inferiore alle 24 ore giornaliere;
- d)** individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione, tramite gli elaborati tecnici specificati nei punti seguenti;
- e)** entità dell’occupazione proposta espressa in metri quadrati e/o in metri lineari;
- f)** le modalità dell’occupazione;
- g)** descrizione dell’attività a favore della quale è richiesta l’occupazione;
- h)** nullaosta del proprietario (o dell’amministratore del condominio) qualora la struttura venga posta su area privata o su area privata con servitù di uso pubblico;
- i)** attestazione versamento diritti di Segreteria;
- l)** atto d’impegno contenente le seguenti condizioni:
 - impegno alla costante delimitazione dello spazio assegnato secondo le modalità previste nell’Autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico;
 - obbligo di adeguata e costante manutenzione dei manufatti e pulizia degli spazi per tutta la durata dell’occupazione del suolo pubblico;
 - impegno alla rimozione dei manufatti oggetto di Autorizzazione alla data di scadenza della stessa;
 - impegno alla rimozione dei manufatti qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo per motivi di pubblica utilità;
 - impegno di rimessa in pristino del suolo nello stato originario al termine dell’occupazione;

- impegno a non destinare lo spazio pubblico occupato ad usi diversi da quello per cui viene autorizzato;
- impegno a comunicare previamente al Servizio comunale concedente le modifiche che si intendessero apportare all’Autorizzazione di suolo pubblico rilasciata, in particolare agli elementi di cui alle precedenti lettere e) ed f);
- impegno ad inviare all’ufficio di competenza la documentazione fotografica dei lavori eseguiti;
- m)** Dichiarazione attestante il rispetto del Regolamento di Arredo Urbano.
- n)** Per le attività di cui al precedente comma 6.5) Polizza Fidejussoria bancaria o assicurativa, o attestazione di versamento cauzionale, a favore del Comune di Fermo di importo pari a **20,00 €/mq** di spazio pubblico occupato da strutture coperte, a garanzia degli impegni di cui alla precedente lettera l). Tale polizza sarà escussa anche ai fini dell’eventuale esecuzione in danno.
- o)** Elaborati tecnici di cui al successivo comma 6.11.2.

6.11.2 ELABORATI TECNICI:

I seguenti elaborati, vanno allegati alle richieste di occupazione di suolo pubblico.

Vista la variabile tipologia di richieste possibili, **gli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni possono, a loro discrezione, ridurre/semplificare o incrementare tali elaborati** a seconda delle varie fattispecie di domanda. Solo nei casi di progettazioni unitarie ai sensi dell’Art. 8 di questo Regolamento, nei casi di allestimenti complessivi di spazi per il ristoro e nei casi di installazioni stabili come dehors chiusi, chioschi, gazebo e simili, i seguenti documenti vanno presentati nella loro completezza.

a) Relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. La relazione dovrà descrivere:

- a1) lo stato dei luoghi con particolare attenzione alla disciplina viabile vigente sull’area, agli elementi che ne caratterizzano i valori estetici, storico-architettonici e ambientali;
- a2) il progetto di installazione giustificando le scelte progettuali, con particolare attenzione agli aspetti estetici, a quelli tecnici, ai materiali e ai colori utilizzati, definendo inoltre gli accorgimenti previsti per minimizzare l’impatto ambientale e per ottimizzare l’inserimento degli arredi e delle attrezzature previste nell’ambito urbano di appartenenza dell’esercizio commerciale interessato dalla richiesta;

b) Progetto contenente:

- **b1)** stralcio catastale con individuazione dell’immobile e/o dell’area interessata dalla richiesta di occupazione di suolo;
- **b2)** planimetria in scala 1:100 (o comunque in scala adeguata al caso) per la rappresentazione dello stato di fatto dell’area interessata nella quale sia riportato quanto segue:
 - indicazione delle quote planivolumetriche dei piani di calpestio;
 - indicazione dei percorsi pedonali e veicolari, dei chiusini e caditoie, degli elementi di arredo urbano esistenti, della disciplina di sosta e delle fermate dei mezzi pubblici, della segnaletica stradale, del verde pubblico esistente;
 - indicazione dell’area interessata dall’installazione (mediante tratteggio o retino non coprente) con le relative quote dimensionali;
- **b3)** pianta scala 1:50 (o comunque in scala adeguata al caso indicata dall’ufficio comunale di competenza), completa di quote piano altimetriche, nella quale sia riportato quanto segue:
 - delimitazione esatta dell’area da occupare con quote e riferimenti fissi che ne evidenzino il posizionamento esatto rispetto all’esistente, le aree lasciate libere per il transito dei pedoni e dei mezzi, le distanze dalle strade, i distacchi dagli edifici, e quant’altro necessario per rendere il progetto comprensibile;
 - disposizione degli arredi (pedane, pannellature frangivento, fioriere, tavoli e sedute, ombrelloni, e/o altri elementi consentiti dal presente Regolamento);
- **b4)** prospetti/sezioni scala 1:50 (o comunque in scala adeguata al caso) in cui siano riportate le altezze degli arredi, il profilo della pavimentazione esistente e i riferimenti alla composizione di facciata dell’edificio adiacente;

- **b5)** nel caso di pergolati, gazebo, dehors chiusi, chioschi, oltre al progetto completo scala 1:50 con piante, prospetti e sezioni è necessaria una rappresentazione con rendering/foto inserimento;
 - **b6)** schede tecniche dell’elemento da installare;
- c)** Documentazione fotografica a colori del luogo ove gli arredi devono essere inseriti;
- d)** Documentazione a colori (foto o depliant) degli elementi di arredo e delle attrezzature prescelti e certificazioni per uso outdoor;
- e)** Ove previsti, Progetto esecutivo degli impianti, in conformità alle normative vigenti, a firma di tecnico abilitato, e certificazioni di conformità relative agli elementi dell’impianto di illuminazione e di climatizzazione;
- f)** Ove ritenuto necessario l’ufficio comunale di competenza può richiedere un elaborato esplicativo con rendering o foto inserimento.
- g)** Ove ritenuto necessario l’ufficio comunale di competenza può richiedere campioni di materiali o prove colore.
- h)** Pareri e/o Autorizzazioni necessarie nel caso di interventi su aree o edifici sottoposti a specifici vincoli (ad esempio Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’Art.146 del D.lgs 42/2004 o Autorizzazione Monumentale ai sensi degli Artt.10 – 21 – 22 – 23 del D.lgs 42/2004, parere ufficio Ambiente del Comune nel caso di interventi su aree verdi).
- i)** Nulla osta della proprietà dell’edificio/condominio, e del proprietario dell’unità immobiliare, qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
- l)** Nulla osta della proprietà dell’edificio/condominio, del proprietario dell’unità immobiliare e dell’esercente del negozio adiacente qualora l’occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione dell’esercizio commerciale richiedente;
- m)** nel caso di “dehors” collocato nel raggio sferico di 5,00 ml. da finestre di altra proprietà è comunque necessario il nulla osta del proprietario interessato;
- n)** dichiarazione sostitutiva dell’Autorizzazione sanitaria per l’esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione alimenti;
- o)** dichiarazione sostitutiva dell’iscrizione alla Camera di Commercio;
- p)** dichiarazione sostitutiva dell’Autorizzazione per l’esercizio di attività di somministrazione o dichiarazione sostitutiva dell’Autorizzazione sanitaria per l’esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione alimenti;
- q)** dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
- r)** dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla-osta igienico sanitario;
- s)** versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti l’occupazione di suolo pubblico, relativi all’anno precedente (nel caso di rinnovo dell’Autorizzazione).

6.12 Sono soggetti a specifica approvazione da parte della **Giunta Comunale** gli interventi e le installazioni attuate attraverso i Piani Unitari di Arredo Urbano di cui al successivo Art.8.

6.13 In uno spirito di collaborazione, le società e gli Enti fornitori, così come i privati cittadini, possono chiedere all’ufficio comunale di competenza un **parere preliminare** agli interventi e alle installazioni di attrezzature o arredi urbani qualora lo ritenessero necessario.

6.15 Nei casi di **interventi in deroga** previsti dal presente Regolamento, è sempre obbligatoria la richiesta di parere agli uffici di competenza.

ART. 7 - INTERVENTI ATTUATI DA SOGGETTI PRIVATI

7.1 Negli ambiti del territorio comunale espressamente individuati dal presente Regolamento (centro storico), l’affissione, la segnaletica, la pubblicità commerciale, e ogni altra forma di esposizione al pubblico d’insegne o merci, o utilizzo di elementi di arredo di cui ai seguenti articoli, attuata da parte di soggetti privati; nonché le opere necessarie per l’installazione delle relative attrezzature, sono consentite solo nei limiti di cui al presente Regolamento attivando le procedure riportate nei precedenti Artt. 5 e 6.

7.2 Gli interventi ricadenti nelle fattispecie degli interventi di tipo urbanistico/edilizio sono assoggettati alla specifica normativa di riferimento in materia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; Regolamento Edilizio Comunale, ecc.).

7.3 La richiesta di autorizzazione all’installazione di pannelli/elementi solari termici e fotovoltaici andrà inoltrata al SUE per il tramite del portale comunale all’interno del quale sarà realizzata una sezione dedicata al RAU in questione. Nella medesima sezione a seconda della tipologia d’intervento nonché nell’ambito paesaggistico in cui l’intervento ricade, si procederà attraverso l’AEL (attività edilizia libera) o la PAS (Procedura Abilitativa Semplificata). In entrambe le procedure i richiedenti dovranno produrre la seguente documentazione necessaria al fine di acquisire il parere di codesta Soprintendenza:

a) Relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. La relazione dovrà descrivere:

- a1) lo stato dei luoghi con particolare attenzione agli elementi che ne caratterizzano i valori estetici, storico-architettonici e ambientali;
- a2) il progetto di installazione giustificando le scelte progettuali, con particolare attenzione agli aspetti estetici, a quelli tecnici, ai materiali e ai colori utilizzati, definendo inoltre gli accorgimenti previsti per minimizzare l’impatto visivo e per ottimizzare l’inserimento dell’impianto solare nello specifico ambito urbano; specificando le opere di riqualificazione complessiva della copertura contestuali alla installazione dell’impianto solare: rimozione di materiali incongrui esistenti e posa di finiture superficiali consone (es. rispetto dell’art. 18 del PPCS con la posa di manto costituito da laterizi di forme e colori tradizionali per la parte restante delle coperture interessate dall’impianto fotovoltaico) e, sulle coperture piane, la previsione di eventuali opere di schermatura degli impianti esistenti; esplicitando inoltre il posizionamento della restante impiantistica all’interno dei volumi degli edifici (ed eccezionalmente sulle coperture piane non visibili il posizionamento della restante impiantistica adeguatamente schermata);

b) Progetto contenente:

- b1) stralcio CTR, PRG e mappa catastale con individuazione dell’immobile interessato dall’intervento;
- b2) pianta della copertura in scala 1:50 (o comunque in scala adeguata al caso specifico) – stato di fatto e stato di progetto;

- b3) sezione trasversale e longitudinale della copertura in scala 1:50 (o comunque in scala adeguata al caso specifico) – stato di fatto e stato di progetto;

- b4) scheda tecnica dell’elemento da installare con specifica delle finiture scelte;

c) Riprese fotografiche a colori dell’immobile oggetto d’intervento, da spazi pubblici (vie, piazze, ecc.) e punti panoramici dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito; e cartografia con indicati i punti di ripresa fotografica;

d) Foto inserimento dell’intervento, se richiesto (vd. Tabella riepilogativa impianti solari – Allegato D- parte III), da medesimi scatti fotografici di cui al punto precedente, al fine di verificare il possibile impatto visivo dell’impianto solare termico/fotovoltaico proposto; inoltre:

e) dichiarazione conformità del progetto alle disposizioni del RAU – in caso di impossibilità di installazione dell’impianto solare di cui ai punti 1b e 2b della Tabella impianti solari – Allegato D- parte III, vengano esplicitate le “comprovate esigenze tecniche”;

f) relativamente alla casistica dei “coppi fotovoltaici invisibili” (vd. Tabella impianti solari – Allegato D- parte III) tale inserimento può essere assentito solo a seguito della presentazione all’Ufficio della Soprintendenza di campioni di coppi fotovoltaici posti a confronto con quelli esistenti in opera al fine di verificare la possibilità di un inserimento che non alteri l’immagine complessiva delle coperture dell’edificato storico anche nelle viste dall’alto. Il proponente dovrà produrre alla Soprintendenza un campione di cui sopra;

g) Pareri e/o Autorizzazioni necessarie nel caso di interventi su aree o edifici sottoposti a specifici vincoli (ad esempio Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’Art.146 del D. Lgs. 42/2004 o Autorizzazione Monumentale ai sensi degli Artt. 10 – 21 – 22 – 23 del D. Lgs. 42/2004).

L’Amministrazione procedente trasmetterà alla Soprintendenza per via telematica la suddetta documentazione, la quale nel caso di AEL dovrà pronunciarsi entro il termine perentorio di venti giorni (20 gg) dal ricevimento della medesima, mentre per la PAS dovrà pronunciarsi entro i termini stabiliti

dagli artt. 7 e 8 del D. Lgs. 190/2024 e smi. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti, il parere o l’autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizioni e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza dei termini sopra indicati è inefficace.

ART. 8 - INTERVENTI UNITARI

8.1 È consentita l’attuazione da parte di più soggetti pubblici e/o privati, di opere di arredo e sistemazione degli spazi e immobili pubblici e/o privati, con un progetto unitario riferito a specifici ambiti urbani e/o comunque a parti contigue e circoscritte di centro storico. Il progetto si configurerà come un Piano Unitario di Arredo Urbano (PUAR) e dovrà riguardare un ambito urbano omogeneo, mediante una proposta costituente progetto unitario riferito a singole vie o piazze, da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale. La proposta dovrà contenere criteri di unitarietà per l’intero ambito interessato.

8.2 All’interno degli Ambiti Urbani Unitari, individuati dall’Allegato B del presente Regolamento, possono altresì essere presentati Piani Unitari di Arredo Urbano per interventi su spazi e/o immobili pubblici da parte del Comune.

8.3 È comunque obbligatorio intervenire con Piani Unitari nei casi d’interventi e installazioni (di una o più tipologie di elementi di arredo) che prevedano il coinvolgimento di più esercizi commerciali o di interventi e installazioni con interessamento di aree omogenee comprese all’interno degli Ambiti Urbani Unitari di cui all’Allegato B o di parti del centro storico assimilabili ad ambiti urbani unitari per caratteristiche architettoniche, urbanistiche e ambientali.

8.4 I suddetti Piani Unitari di Arredo Urbano sono da considerarsi dei veri e propri strumenti di pianificazione attuativa. Gli stessi dovranno essere elaborati e firmati solo da tecnici laureati e regolarmente iscritti ai relativi Ordini Professionali di appartenenza così come stabilito all’art. 4 comma 4.

8.5 Per progetti Piani Unitari di Arredo Urbano, è necessario acquisire il preventivo parere della Soprintendenza. In tutti gli altri casi è facoltà dell’ufficio comunale di competenza richiedere il suddetto parere che sarà obbligatorio nei casi di immobili sottoposti a specifica tutela monumentale e/o paesaggistica. Si evidenzia il rispetto delle norme di tutela della Parte II del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, comprese quelle relative all’art. 10 comma 4 lettera g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico), salvo differenti indicazioni di normative vigenti, da parte di privati e dello stesso Ente Comunale, rispetto alle quali il presente R.A.U. non può costituire deroga.

8.6 L’intervento con Piano Unitario di Arredo Urbano è d’obbligo per i casi esplicitamente indicati nelle prescrizioni particolari di cui all’Allegato C.

ART. 9 - INTERVENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

9.1 Alla pubblica affissione, all’illuminazione, alla pavimentazione stradale, e alle altre opere di arredo pubblico, sistemazione e attrezzatura degli spazi pubblici, provvede l’Amministrazione Comunale, mediante piani di settore, specifici progetti di opere pubbliche o Piani Unitari di Arredo Urbano. Tali tipologie di intervento dovranno comunque adottare criteri di unitarietà per l’intero insediamento storico.

9.2 I Piani Unitari di Arredo Urbano d’iniziativa Comunale e il Programma di Adeguamento Triennale di cui all’Art.62 comma 62.6 del presente Regolamento, sono realizzati dall’ufficio LL.PP. che, sugli stessi, dovrà acquisire parere favorevole dell’Ufficio Pianificazione Territoriale e di tutti gli altri uffici ed enti di competenza.

TITOLO III: NORME PER L’ARREDO E IL DECORO DELL’AMBIENTE URBANO

ART. 10 - RIORDINO DELL’ARREDO URBANO MINORE

10.1 Ad integrazione delle norme del Regolamento edilizio Comunale, le presenti disposizioni sono finalizzate al riordino di tutti gli **elementi tecnologici pubblici e privati**, dell’**oggettistica funzionale** e dell’**oggettistica per la comunicazione** costituenti l’arredo urbano minore collocati nelle facciate degli edifici del centro storico e negli spazi del centro storico, che siano pubblici, o privati visibili da luoghi pubblici.

CAPO I: ELEMENTI TECNOLOGICI PUBBLICI E PRIVATI

ART. 11 - ELEMENTI TECNOLOGICI – DISPOSIZIONI GENERALI

11.1 Per elementi tecnologici pubblici e privati s’intendono gli elementi tecnologici connessi alla fornitura dei servizi a rete gestiti da Enti pubblici o privati, e gli elementi tecnologici d’uso privato la cui installazione interferisce con le facciate degli edifici e in generale con l’ambiente urbano.

11.2 Gli elementi tecnologici presi in considerazione sono i seguenti: rete di distribuzione dell’energia elettrica e linee telefoniche, condutture di acqua e gas, impianti di illuminazione pubblica, antenne e parabole, comprensivi di: cavi, armadi, scatole di derivazione, partitori telefonici, cassette, centraline e simili, e di tutti gli elementi tecnologici correlati agli impianti e situati in luogo pubblico, o in luogo privato visibile da luogo pubblico.

11.3 A partire dalla data di approvazione del presente Regolamento, le società fornitrice hanno l’obbligo di attenersi al rispetto delle sue direttive e prescrizioni, per tutte le nuove installazioni o per gli interventi di manutenzione dell’esistente.

11.4 In generale gli interventi sugli elementi tecnologici dovranno tendere a un riordino degli impianti sulle facciate degli edifici e lungo le strade, per realizzare installazioni che garantiscano il minimo impatto architettonico e ambientale.

11.5 Dove possibile e se le norme di sicurezza non lo impediscono, tutti i contatori devono essere alloggiati all’interno degli edifici.

11.6 Le nicchie di alloggiamento dei vari contatori (gas, acqua, Telecom, Enel, ecc) sulle facciate, nei limiti del possibile, devono essere allineate tra loro. In ogni caso la disposizione e le caratteristiche estetiche degli elementi tecnologici dovranno essere come descritto ai successivi commi, e concordate con l’ufficio comunale di competenza.

11.7 È vietata l’installazione anche temporanea di apparecchiature tecnologiche, e il passaggio di cavi di qualsiasi tipo sugli alberi.

11.8 È vietato il passaggio aereo di cavi, condotti e canalizzazioni di qualsiasi genere e tipo. Anche per gli attraversamenti di linee da edificio a edificio le società fornitrice dovranno realizzare passaggi interrati, o comunque occultati alla vista. Solo nei casi di assoluta e dimostrata impossibilità di realizzare il passaggio dei cavi sotto traccia o in altre maniere che risultino meno impattanti sarà possibile il passaggio di cavi aerei, previo parere favorevole da parte degli uffici comunali di competenza.

11.9 Fatto salvo quanto espressamente vietato ai precedenti commi 11.7 e 11.8 e al successivo Art.15 comma 15.2, non è vietata l’installazione di cavi, apparecchiature tecnologiche e impianti, di carattere temporaneo, utilizzati per le manifestazioni pubbliche approvate dall’Amministrazione Comunale. I suddetti elementi devono essere rimossi entro un massimo di dieci giorni dalla fine della manifestazione. La disposizione dei suddetti elementi dovrà comunque essere eseguita nel rispetto del decoro urbano, evitando di danneggiare o occultare gli elementi di valore storico architettonico e monumentale, nonché gli elementi di arredo urbano che caratterizzano il centro storico.

11.10 È consentita l’installazione di luminarie nel solo periodo natalizio, a partire dal 1° dicembre al 31 gennaio, per il decoro di attività commerciali, case, vie, piazze, cortili, giardini, terrazzi ecc.

11.11 L’Amministrazione Comunale s’impegna:

- a)** a stabilire con gli Uffici Tecnici degli Enti erogatori dei servizi pubblici un riordino totale delle reti distributive, concordando metodi e tempi operativi;
- b)** a provvedere, nei tempi e modalità di cui al successivo Art.62 comma 62.6, all’installazione di appositi alloggiamenti e/o elementi di sostegno per il passaggio di cavi e l’installazione di quadri o apparecchi tecnologici temporanei necessari per le eventuali manifestazioni pubbliche, evitando quindi di utilizzare passaggi occasionali non coerenti con il presente regolamento.

11.12 Ai sensi dell’Art.6 comma 6.13, le società e gli Enti fornitori e/o gestori, così come i privati cittadini, possono chiedere all’ufficio comunale di competenza un parere preliminare agli interventi qualora lo ritenessero necessario.

ART. 12 - CAVI ELETTRICI E TELEFONICI, ARMADIETTI TECNOLOGICI E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

12.1 Nel caso di interventi che interessino la ristrutturazione, manutenzione straordinaria e il restauro complessivo di facciate di edifici pubblici o privati, è obbligatorio riordinare in modo organico i cavi della rete elettrica e telefonica, in modo da rendere pienamente leggibile l’impianto architettonico e, nel contempo, occultare il più possibile alla vista la presenza dei cavi e degli altri elementi tecnologici suddetti.

12.2 L’organizzazione dei cavi dovrà essere prevista in fase di progetto e approvata dagli uffici comunali di competenza previo parere obbligatorio degli enti gestori che dovranno esprimersi anche sulla corretta sistemazione degli impianti in facciata ai fini di limitarne l’impatto visivo. I cavi dovranno essere alloggiati in apposite canalizzazioni interrate, in scanalature interne alle murature, o in condotti sottoterranei.

12.3 Sulle facciate degli edifici le calate verticali dovranno essere alloggiate in appositi discendenti posizionati in corrispondenza dei limiti delle unità edilizie; i passaggi orizzontali vanno posti sotto il manto di copertura, immediatamente sopra le gronde, nell’inserzione tra parete verticale e gronda; oppure, i cavi possono passare (sempre utilizzando appositi condotti di alloggiamento), al di sopra delle fasce marcapiano, delle cornici o delle fasce marca davanzale, il più possibile arretrati per essere occultati alla vista.

12.4 In ogni caso i condotti che alloggiano i cavi dovranno essere realizzati con materiali adeguati alle preesistenze o comunque equivalenti, e opportunamente mimetizzati adottando anche colori simili ai paramenti di fondo sui quali si inseriscono. È possibile altresì utilizzare condotti in rame laddove risultati difficile o inefficace l’occultazione o mimetizzazione degli stessi.

12.5 Gli armadietti tecnologici e le scatole di derivazione, devono essere occultati alla vista, posizionati, se possibile, sotto il manto stradale, o fuori terra su vie secondarie. Laddove non siano praticabili le soluzioni anzidette e laddove non compromettano la stabilità delle strutture e/o la compagine architettonica dell’edificio, tali elementi tecnologici possono essere posizionati anche in nicchie esistenti o ricavate sulle facciate laterali degli edifici, rivestendo gli sportelli con listelli di muratura che si mimetizzino alle murature esistenti.

12.6 Gli elementi tecnologici di cui al punto precedente, se installati in appoggio alle facciate degli edifici, dovranno essere posizionati riducendo al minimo l’impatto visivo e rispettando gli elementi architettonici di pregio delle facciate stesse. Dovranno quindi essere accorpati e ordinati razionalmente, impiegando il minimo della superficie possibile.

12.7 In linea di massima, gli armadietti e le scatole di derivazione, se a vista, dovranno essere color grigio canna di fucile, oppure se applicati sulla superficie delle facciate avere colorazioni o materiali che si mimetizzino con le stesse.

12.8 L’Amministrazione Comunale, coerentemente con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, consente in centro storico l’installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici (es: per e-bike, bicicletta a pedalata assistita con l’aiuto di un piccolo motore elettrico). Nel centro storico dovranno essere posizionati riducendo al minimo l’impatto visivo (minimizzare gli elementi incongrui con il tessuto edilizio circostante es. colorazioni coerenti a quelle previste dal RAU), in considerazione anche degli elementi accessori necessari (armadi, segnaletica orizzontale e verticale) rispettando le caratteristiche ambientali e architettoniche del contesto in cui si andranno a inserire, previo parere degli uffici competenti. È obbligatorio richiedere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del Codice per le tutele

previste dal codice su “pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico” ai sensi dell’art. 10 comma 4 lettera g, e comunque è vietato il posizionamento di colonnine di ricarica nell’immediata adiacenza dei prospetti principali di edifici tutelati ai sensi della Parte II del Codice, siano selezionate posizioni più consone al decoro urbano.

ART. 13 - TUBI DEL GAS E CANNE FUMARIE

13.1 Le tubazioni del gas, di norma, non possono essere istallate a vista sulla facciata; le stesse, devono trovare alloggiamento nelle facciate interne, nascoste alla vista dalla pubblica via – fatto salvo il rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti in materia.

13.2 Qualora sia dimostrata l’impossibilità di operare nel modo descritto al precedente comma, le tubazioni potranno essere collocate sulle facciate laterali prospicienti vie di minor importanza, e solo in ultima ipotesi sulla facciata principale. In quest’ultimo caso, le tubazioni dovranno essere ordinatamente allineate in una delle estremità della facciata, dipinte del colore della stessa, o inserite in appositi alloggiamenti e discendenti in rame. L’organizzazione delle tubazioni e degli armadietti relative alla distribuzione del gas metano deve essere valutata anche dagli enti gestori per quanto di loro competenza.

13.3 Sulla facciata prospiciente la pubblica via è tollerata solo la tubazione principale, disposta in modo da essere quanto più possibile nascosta alla vista. La tubazione deve essere alloggiata in un’apposita scanalatura o canalizzazione realizzata con materiali adeguati alle preesistenze o comunque equivalenti, e opportunamente mimetizzati adottando anche colori simili ai paramenti di fondo sui quali si inseriscono.

13.4 L’installazione in facciata del contatore del gas, se possibile, deve trovare alloggiamento in un’apposita nicchia opportunamente occultata da una chiusura, a filo facciata, fatta con sportelli in plastica, ghisa o acciaio che si mimetizzino alla facciata stessa come prescritto al successivo comma. Contatori esterni (e relativi armadietti) che non possono essere incassati, devono essere di color grigio canna di fucile o mimetizzati con la facciata.

13.5 Nel caso di facciate intonacate si ammettono sportelli opportunamente trattati per accogliere un intonachino identico a quello di facciata. Nel caso di facciate in pietra o mattone faccia vista, si devono utilizzare sportelli con telaio in ferro a scomparsa e rivestimento con gli stessi materiali (recuperati) della facciata.

13.6 È vietato il passaggio di canne fumarie in facciata.

13.7 Previo parere dell’ufficio comunale di competenza, in deroga al precedente comma, nei casi in cui sia dimostrata l’impossibilità di far passare le canne fumarie internamente agli edifici, o sottotraccia nelle murature, è possibile far passare le canne fumarie nelle chiostrine o nei cortili interni che non siano caratterizzati da elementi di pregio; o sulle facciate secondarie e più nascoste degli edifici. In questo caso le canne fumarie dovranno essere rigorosamente realizzate in rame, avere dimensioni del diametro ridotte allo stretto necessario per la loro funzionalità, non dovranno coprire eventuali elementi storico documentari o decorativi presenti sulle murature, non dovranno arrecare intralcio alla fruibilità delle strade, né alle vedute esistenti; dovranno partire da un’altezza minima di 2,20 m da terra. Resta comunque tassativamente vietato il passaggio di canne fumarie sulle facciate principali dei palazzi e su quelle che affacciano sugli ambiti urbani unitari di cui all’Allegato B. o che siano visibili da questi.

ART. 14 - CONDUTTURE ACQUA, SCARICHI FOGNARI, GRONDE, PLUVIALI.

14.1 Le condutture dell’acqua non possono essere posizionate in facciata.

14.2 Il contatore deve essere alloggiato all’interno dell’edificio, oppure in facciata se alloggiato in apposita nicchia, opportunamente occultata come previsto nell’articolo precedente.

14.3 Su una stessa facciata, le nicchie di alloggiamento dei vari contatori (gas, acqua, telecom, ecc) devono essere allineate tra loro.

14.4 In generale le condutture degli scarichi fognari devono essere occultate alla vista;

14.5 Gronde, canali, scossaline e discendenti installati in facciata devono essere in rame. I discendenti devono inoltre avere terminali in ghisa per un’altezza di min 1,5 mt da terra. I canali di gronda devono essere mantenuti in condizioni di pulizia e decoro, e ripuliti periodicamente.

14.6 L’organizzazione delle tubazioni e degli armadietti relative alla distribuzione dell’acqua deve essere valutata anche dagli enti gestori per quanto di loro competenza.

ART. 15 - IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA

15.1 Gli elementi della pubblica illuminazione devono adeguarsi alle apparecchiature storiche in ghisa e ferro esistenti, sia per la sostituzione che per la messa in opera di armature e sostegni. In ogni caso, per tali elementi dovrà essere utilizzato il colore grigio antracite/grafite/canna di fucile di cui all’All. D. In generale per la pubblica illuminazione, su palo, su mensola, o sospesa, il Comune dovrà adottare soluzioni volte al conseguimento di: uniformità, qualità estetica e sicurezza stradale, seguendo criteri di omogeneità tipologica, formale e materiale, nonché il rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico.

15.2 Sui lampioni del centro storico, è vietata l’affissione e l’installazione anche solo temporanee di locandine pubblicitarie, segnaletica stradale di qualsiasi tipo, ed elementi tecnologici (tipo altoparlanti, quadri elettrici, casse, corpi illuminanti estranei ai lampioni stessi, ecc.)

15.3 Gli impianti di videosorveglianza o altri apparecchi simili devono avere un colore integrato al supporto sul quale vengono installati.

ART. 16 - APPARECCHI DI CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA, PANNELLI SOLARI TERMICI E/O FOTOVOLTAICI**APPARECCHI DI CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA**

16.1 È vietata l’installazione di apparecchi di condizionamento d’aria, di caldaie, serbatoi, motori, o altri macchinari e apparecchiature tecniche simili, sulle facciate, nei balconi, sulle coperture, e in genere lungo le strutture perimetrali degli edifici prospicienti spazi pubblici o pubbliche vie. È altresì vietata l’installazione dei suddetti apparecchi all’interno di cortili o ambienti connotati da elementi architettonici e decorativi qualificanti o di particolare pregio. Laddove consentito, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, per l’installazione dei suddetti apparecchi tecnologici è necessaria semplice comunicazione al comune. L’installazione di tali attrezzature in assenza di comunicazione o in difformità alle norme del presente Regolamento sarà sanzionata ai sensi dell’Art.65 comma 65.1.1 e 66

del presente Regolamento e all’obbligo di rimessa in pristino.

16.2 Tali attrezzature, compatibilmente con le norme di sicurezza e le esigenze funzionali, potranno essere posizionate nei cortili privi di elementi decorativi e architettonici di pregio, in vani seminterrati o interrati provvisti di bocche di lupo, nei sottotetti, e, opportunamente mimetizzate, su terrazzi e balconi, purché l’impianto non risulti visibile da spazi pubblici o da pubbliche vie.

16.3 È ammesso altresì il posizionamento dei macchinari per condizionatori, in nicchie già esistenti prive di valore storico-architettonico, chiuse con sportelli a griglia in ferro con maglie di larghezza massima 1cm x1cm, color grigio canna di fucile o dello stesso colore della parete, prevedendo gli opportuni accorgimenti per la raccolta delle acque di condensa al fine di evitare fenomeni di dilavamento delle pareti. Sono comunque preferibili sistemi di condizionamento dell’aria senza unità estera (attualmente esistenti in commercio vedi All. D).

16.4 È ammesso il posizionamento delle bocchette dei condizionatori all’interno dei telai delle finestre. Tutte le apparecchiature tecnologiche suddette e di qualunque altro tipo, poste in facciata o sui balconi dei prospetti prospicienti le pubbliche vie, in contrasto con le presenti disposizioni dovranno essere rimosse.



Errato posizionamento in copertura della parabola, pienamente visibile da pubblica via e installata su edificio di particolare valore storico-architettonico

PANNELLI SOLARI TERMICI

16.5 Nell’ambito A1¹ del Centro Storico di Fermo, nel centro storico di Torre di Palme e nei centri storici minori, **previo parere favorevole della Soprintendenza, è ammessa sui tetti a falde inclinate/tetti piani** degli edifici pubblici/privati l’installazione di pannelli solari termici, finalizzati all’autoconsumo. E’ consentito un solo pannello per edificio (di dimensioni limitate allo stretto indispensabile) completamente integrato nelle falde del tetto (*3) (vd. TABELLA punto 1a); ove ciò non fosse possibile per comprovate esigenze tecniche, e solo se non visibili da punti panoramici (*1), è consentita l’installazione del pannello in aderenza alle falde di copertura con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento delle stesse (vd. TABELLA punto 1b); con le caratteristiche prescritte negli artt. 16.7 e 16.8;

16.6 Negli **ambiti A2²** del Centro Storico di Fermo, **previo parere favorevole della Soprintendenza:**

- è ammessa sui tetti a falde inclinate degli edifici pubblici/privati l’installazione di pannelli solari termici finalizzati all’autoconsumo a servizio dei singoli edifici. E’ consentito un solo pannello per edificio (di dimensioni limitate allo stretto indispensabile) completamente integrato nelle falde del tetto (*3) (vd. TABELLA punto 2a); ove ciò non fosse possibile, per comprovate esigenze tecniche, è consentita l’installazione del pannello in aderenza alle falde di copertura con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento delle stesse (vd. TABELLA punto 2b); con le caratteristiche prescritte negli artt. 16.7 e 16.8;

- è ammessa sui tetti piani degli edifici pubblici/privati l’installazione di pannelli solari termici, finalizzati all’autoconsumo a servizio dei singoli edifici, di dimensioni limitate allo stretto indispensabile, con le caratteristiche prescritte negli artt. 16.7 e 16.8., con le seguenti modalità:

se visibili da spazi pubblici e/o punti panoramici (*1) è consentito un solo pannello per edificio, in aderenza alla copertura (vd. TABELLA punto 3a);

se non visibili (*1) è consentito un solo pannello per edificio, inclinato rispetto alla falda di copertura, con altezza contenuta nell’altezza dei parapetti perimetrali della copertura piana (vd. TABELLA punto 3b).

- è ammessa, in aderenza alle pareti verticali che prospettano su cavedi o corti interne prive di valore architettonico, degli edifici pubblici/privati, non visibili da spazi pubblici e/o punti panoramici (*1), l’installazione di pannelli solari termici, finalizzati all’autoconsumo, posizionati con criteri e caratteristiche prescritti negli artt. 16.7 e 16.8 (vd. TABELLA punto 4).

16.7 I pannelli solari termici devono avere superfici non riflettenti, al fine di evitare eventuali fenomeni di abbagliamento e di riflesso di particolare disturbo, caratteri cromatici e forme che non contrastino con i caratteri morfologici, materici e cromatici dell’esistente, e serbatoio di accumulo non visibile (ovvero posizionato all’interno dell’edificio). Inoltre, al fine di ottimizzare una perfetta integrazione tra l’esistente e i nuovi elementi tecnologici, la composizione di questi ultimi si dovrà raccordare con gli elementi architettonici dell’edificio.

16.8 In considerazione dei possibili impatti cumulativi, al fine di limitarne l’eccessivo impatto visuale, risulta di fondamentale importanza individuare una adeguata posizione di installazione del pannello, attraverso una accurata analisi dello specifico contesto storico, della tipologia della copertura dell’edificio (forma, dimensioni, pendenza falde, materiali, cromatismi, ecc.) e del possibile impatto visivo dello stesso, percepito dai coni visivi di belvedere, dagli spazi pubblici, dai percorsi panoramici, e da altri siti significativi (è richiesto il fotoinserimento nei casi indicati nella Tabella – Allegato D parte III).

In copertura possono essere posti solo gli elementi dell’impianto che devono essere esposti al sole, mentre tutta la restante impiantistica dovrà essere posizionata all’interno dei volumi degli edifici; eccezionalmente sulle coperture piane non visibili potranno essere posti impianti adeguatamente schermati

¹ Nell’allegato B3 del RAU sono individuati gli ambiti A1 e A2 del centro storico di Fermo.

² Nell’allegato B3 del RAU sono individuati gli ambiti A1 e A2 del centro storico di Fermo.

I menzionati interventi su edifici vincolati ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/04 (Beni culturali) restano subordinati alle rispettive autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 146 del D.Lgs. 42/04.

PANNELLI FOTOVOLTAICI

16.9 Nell’ambito A1 del Centro Storico di Fermo, nel centro storico di Torre di Palme e nei centri storici minori, **previo parere favorevole della Soprintendenza:**

- è ammessa su tutti i tetti a falde inclinate degli edifici l’installazione di “Coppi fotovoltaici invisibili”, finalizzati all’autoconsumo, totalmente integrati nel manto di copertura, disposti secondo una geometria regolare e con stesse caratteristiche dimensionali e cromatiche dei coppi tradizionali in laterizio; (vd. TABELLA punto 5)

- è ammessa sui tetti piani degli edifici pubblici/privati di epoca antecedente al 1945 (*) l’installazione di “Elementi fotovoltaici invisibili” finalizzati all’autoconsumo, complanari alla copertura, calpestabili, con stesse caratteristiche cromatiche delle pavimentazioni tradizionali esistenti; (vd. TABELLA punto 6a)

- è ammessa sui tetti piani degli edifici pubblici/privati, di epoca posteriore al 1945 (*) **ed eccezionalmente** anche sui tetti piani degli **edifici pubblici** di epoca antecedente al 1945 (*) in alternativa alla soluzione di cui al punto 6a) della Tabella, l’installazione di pannelli fotovoltaici complanari alla copertura, disposti secondo una geometria regolare, schermati da quinte perimetrali, con superfici non riflettenti e stessa colorazione delle pavimentazioni esistenti; (vd. TABELLA punto 6b)

16.10 Negli **ambiti A2** del Centro Storico di Fermo, **previo parere favorevole della Soprintendenza:**

- è ammessa sui tetti a falde inclinate degli edifici pubblici/privati l’installazione di pannelli fotovoltaici, finalizzati all’autoconsumo, disposti secondo una geometria regolare, adeguatamente distanziati dai limiti della falda di copertura (maggiormente distanziati dalla linea di colmo), con superfici non riflettenti e stessa colorazione dei coppi tradizionali in laterizio, con le seguenti modalità: **se visibili** da spazi pubblici e/o punti panoramici (*) totalmente integrati nel manto di copertura; (vd. TABELLA punto 7a)

se non visibili (*) complanari alla copertura. (vd. TABELLA punto 7b)

- è ammessa sui tetti piani degli edifici pubblici/privati l’installazione di pannelli fotovoltaici, finalizzati all’autoconsumo, con le seguenti modalità:

se visibili da spazi pubblici e/o punti panoramici (*) complanari alla copertura, disposti secondo una geometria regolare, schermati da quinte perimetrali, con superfici non riflettenti e colorazione nei cromatismi delle pavimentazioni esistenti (vd. TABELLA punto 8a);

se non visibili (*) inclinati rispetto alla falda di copertura, con altezza contenuta nell’altezza dei parapetti di copertura (vd. TABELLA punto 8b).

16.11 Nel Centro Storico di Fermo (ambiti A1 e A2), nel centro storico di Torre di Palme e nei centri storici minori, **previo parere favorevole della Soprintendenza,**

è ammessa l’installazione di impianti fotovoltaici solo per scopo di pubblica utilità su attrezzature di proprietà comunale come pensiline delle fermate per i mezzi pubblici, pensiline a copertura di parcheggi pubblici, lampioni per l’illuminazione pubblica, per superfici comunque limitate e laddove ciò non comporti eccessivi impatti rispetto all’ambiente in cui tali strutture saranno inserite.

16.12 Negli edifici ubicati negli ambiti A2 del centro storico di Fermo, **previo parere favorevole della Soprintendenza,** sono consentiti l’installazione di vetri fotovoltaici, rigorosamente trasparenti. Inoltre nei giardini/cortili di pertinenza, è ammesso il posizionamento di “Elementi fotovoltaici invisibili” per pavimentazioni esterne, marciapiedi e rivestimenti di muretti, purché con finiture superficiali e colorazioni compatibili con i materiali e cromatismi dello specifico contesto edilizio urbanistico storico.

16.13 In considerazione dei possibili impatti cumulativi, al fine di limitarne l’eccessivo impatto visuale, risulta di fondamentale importanza individuare una adeguata posizione di installazione dell’impianto fotovoltaico, attraverso una accurata analisi dello specifico contesto storico, della tipologia della copertura dell’edificio (forma, dimensioni, pendenza falde, materiali, cromatismi, ecc.) e del possibile impatto visivo dello stesso, percepito dai coni visivi di belvedere, dagli spazi pubblici, dai

percorsi panoramici, e da altri siti significativi (è richiesto il fotoinserimento nei casi indicati nella Tabella – Allegato D parte III).

16.14 In copertura possono essere posti solo gli elementi dell’impianto che devono essere esposti al sole, mentre tutta la restante impiantistica dovrà essere posizionata all’interno dei volumi degli edifici; eccezionalmente sulle coperture piane non visibili potranno essere posti impianti adeguatamente schermati.

16.15 Contestualmente alla installazione dell’impianto fotovoltaico deve essere prevista la riqualificazione complessiva della copertura attraverso la rimozione di materiali incongrui esistenti e posa di finiture superficiali consone.

16.16 I coppi storici rimossi dovranno essere adeguatamente stoccati e mantenuti in vista di eventuali successive rimesse in pristino anche a fine vita degli impianti fotovoltaici realizzati.

I menzionati interventi su edifici vincolati ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/04 (Beni culturali) restano subordinati alle rispettive autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 146 del D.Lgs. 42/04.

ART. 17 - ANTENNE E PARABOLE

17.1 Le antenne e parabole televisive, in numero non superiore a una per ogni unità condominiale, devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici a distanza dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto; sono da escludersi pertanto le installazioni su balconi o terrazzi non di copertura. Diviene prescrittiva, quando possibile, l’installazione sulla falda tergale o su falde non prospicienti la pubblica via.

17.2 Per determinati ambiti urbani, individuati nell’Allegato B al presente regolamento, quando le dimensioni e la geometria della falda lo permettano, è comunque prescrittiva l’installazione delle parabole a una distanza dal filo di gronda pari a minimo il doppio della sua altezza. Possono essere ammesse, anzi sono consigliabili, collocazioni alternative (giardini o cortili, corpi edilizi ribassati, nicchie o chiostrine, ecc.) quando la conformazione dell’edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla copertura. Le parabole dovranno essere di colore tale da non arrecare contrasto con il colore delle coperture. Tutte le antenne dovranno essere prive di logotipi, fregi, scritte o altri elementi suscettibili di evidenziarne la presenza.

17.3 Nel caso di manutenzione ordinaria /straordinaria del tetto è obbligatoria la centralizzazione delle antenne televisive esistenti.

17.4 I dispositivi hotspot wifi WLAN o HYPERLAN, consentiti in centro storico a seguito della Delibera di C.C. n.23 del 18/02/2014 dovranno essere installati, previa comunicazione ai sensi dell’Art.35 comma 4 della L.111/2011, prevedendo sistemi di mitigazione dell’impatto visivo rispetto all’ambiente, in accordo con l’ufficio comunale di competenza.

17.5 Tutte le parabole in contrasto con le disposizioni di cui sopra dovranno essere rimosse o adeguate al presente regolamento.

17.6 Per l’installazione di antenne e parabole trasmittenti è necessaria l’attivazione di pratica di SCIA. L’installazione di tali attrezzature in assenza di SCIA o in difformità alle norme del presente Regolamento sarà sanzionata ai sensi dell’Art.37 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii..

Per l’installazione di antenne e parabole riceventi è necessaria semplice comunicazione al comune. L’installazione di tali attrezzature in assenza di comunicazione o in difformità alle norme del presente Regolamento sarà sanzionata ai sensi dell’Art.65 comma 65.1.1 del presente Regolamento e all’obbligo di rimessa in pristino.

CAPO II: OGGETTISTICA FUNZIONALE

ART. 18 - OGGETTISTICA FUNZIONALE

18.1 L’oggettistica funzionale contempla: i **contenitori espositivi**, i **contenitori distributivi**, le **bacheche informative**, e le **cassette postali, campanelli, citofoni e videocitofoni**.

18.2 Nel caso di esercizi commerciali non è consentita l’installazione, di contenitori o di oggetti pubblicitari al di fuori della vetrina, salvo che la stessa sia in posizione arretrata rispetto al filo esterno della facciata. Tutti i contenitori e vetrinette posti all’esterno, sulla pubblica via, in contrasto con le presenti disposizioni dovranno essere rimossi.



Errata tipologia dei contenitori espositivi, ed errato posizionamento degli stessi sul suolo pubblico

ART. 19 - CONTENITORI ESPOSITIVI

19.1 Per contenitori espositivi s’intendono le bacheche informative e le plance, gli espositori con cestelli o vetrinette mobili dei negozi. L’utilizzo degli stessi è consentito secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal presente Regolamento. Dovranno essere rimossi tutti quei contenitori e vetrinette che sono in contrasto con le presenti disposizioni e con l’ornato del fronte dell’edificio.

19.2 E’ possibile mettere su suolo pubblico gli espositori di cui al precedente comma, ai lati della vetrina, nel numero massimo di 2 (due) per ogni esercizio commerciale e per il solo orario di apertura, per la sola esposizione di giornali, libri, cartoline, piccoli oggetti, CD, DWD, souvenir. Tali attrezzi dovranno essere riposte all’interno dei locali di pertinenza durante gli orari di chiusura degli stessi.

19.2.1 Per l’esercizio commerciale posto sotto i portici di Piazza del Popolo, attualmente adibito ad edicola, con vetrina d’ingresso ad arco, per il quale non è consentito l’allestimento espositivo di tipo storico (es. Vetrina Maffei), può essere ammessa l’installazione di una vetrina espositiva esterna nello spazio marginale che non interferisce con gli elementi storico-architettonici dell’edificio, posta non in aderenza alla vetrina d’ingresso, a distanza opportuna dalla cornice della stessa, con struttura

autoportante semplicemente ancorata al supporto murario, di dimensioni adeguate al contesto (profondità massima contenuta nello spessore della lesena), caratteristiche cromatiche e dei materiali (ai sensi degli artt. 35.7 35.8) tali da risultare integrata ed in armonia con il disegno compositivo della facciata dell’edificio, previo parere favorevole della competente Soprintendenza.

19.3 Gli espositori di cui ai precedenti commi, devono essere realizzati con struttura color grigio canna di fucile (All.D), e se dotati di vetri, gli stessi devono essere di tipo infrangibile.

19.4 E’ consentito l’allestimento di massimo due espositori per ogni esercizio commerciale, d’ingombro massimo di cm 60x60x160, purché non intralciino il pubblico passaggio.

19.5 Non è ammesso l’appoggio e l’esposizione su suolo pubblico di altri articoli.


19.6 Non è ammesso l’appoggio su suolo pubblico di distributori automatici esterni alle vetrine di qualsiasi forma e tipo.



Corretto posizionamento di un espositore sul suolo pubblico

ART. 20 CONTENITORI DISTRIBUTIVI

20.1 Per contenitori distributivi s’intendono apparecchiature per la distribuzione di sigarette, caramelle, bibite, bancomat ecc. Per tali contenitori è vietata l’installazione a rilievo sulla facciata. Potranno essere installate, e nell’ambito di un progetto unitario, a filo vetrina di un negozio o istituto, possibilmente in posizione defilata.



- 1) *disposizione non corretta del distributore automatico che è aggettante rispetto al filo della parete e copre parte del bugnato di facciata*
- 2) *disposizione corretta del distributore a filo vetrina*



disposizione corretta del distributore a filo vetrina


ART. 21 - CASSETTE POSTALI, CAMPANELLI, CITOFONI E VIDEOCITOFONI

21.1 Preferibilmente, le cassette postali non vanno collocate esternamente sulle facciate degli edifici, soprattutto nei casi di condomini con numerose utenze. Le stesse possono essere ottenute realizzando un unico imbocco nel portone, qualora lo stesso non rivesta interesse storico-artistico, o poste all’interno degli androni d’ingresso degli edifici, laddove ve ne sia la possibilità; oppure, in deroga a quanto sopra, previo parere favorevole dell’ufficio comunale di competenza, possono essere ottenute ad incasso nelle murature, possibilmente mimetizzandosi con le stesse e lasciando a vista la sola buca per l’immissione della posta, salvaguardando le caratteristiche statiche e architettoniche, nonché gli elementi decorativi delle facciate interessate. La soluzione va comunque concordata con l’ufficio comunale di competenza.


21.2 L’apposizione di campanelli, citofoni e videocitofoni, deve avvenire preferibilmente negli sguiuci del vano porta, ma non sugli stipiti lapidei. Se ciò non fosse possibile devono trovare opportuna collocazione in facciata ai fianchi dell’ingresso, in modo da non alterare e coprire gli elementi architettonico-decorativi.

21.3 È ammessa l’installazione sul portone d’ingresso qualora lo stesso non rivesta interesse storico-artistico.

21.4 Nel caso di più appartamenti, i campanelli devono essere raggruppati in un’unica pulsantiera.



- 1) targhe disposte correttamente
- 2) disposizione corretta per i campanelli
- 3) disposizione corretta della buca per la cassetta postale



Particolare del campanello disposto nell’intradosso del vano porta (2)

21.5 I campanelli e le pulsantiere potranno avere rifinitura in: ottone, bronzo anticato. Soluzioni alternative devono ottenere il nulla osta dell’ufficio comunale di competenza. Sono vietati gli apparecchi in alluminio o materiali plastici.

21.6 Le pulsantiere storiche dovranno essere restaurate e riutilizzate.

21.7 È possibile progettare e proporre l’installazione di impianti che raggruppino varie funzioni (videocitofoni, campanelli, cassetta delle lettere, ecc...), purché realizzati in nicchia o comunque in modo tale da limitarne l’impatto visivo.

CAPO III: OGGETTISTICA PER LA COMUNICAZIONE

ART. 22 OGGETTISTICA PER LA COMUNICAZIONE

22.1 È definita oggettistica per la comunicazione l’insieme degli elementi architettonici pubblicitari ed espositivi volti alla comunicazione e alla pubblicità di attività commerciali ed uffici. Tale categoria comprende: **targhe, bacheche, totem, affissioni, striscioni, e insegne;** ed è soggetta alle presenti norme.

22.2 Nell’ambito del territorio comunale la pubblica affissione e la pubblicità sono effettuate mediante il servizio predisposto dall’Amministrazione Comunale negli spazi e secondo le modalità stabilite con apposito regolamento o piano di settore.

22.3 Ferme restando le norme specifiche dei vari regolamenti e piani di settore vigenti relativi alla pubblica affissione e alla pubblicità, per tutte le categorie di oggettistica per la comunicazione oggetto del presente Regolamento, valgono le seguenti norme volte al miglioramento del decoro urbano.

22.4 Nel caso d’intervento complessivo di facciata il progetto deve contemplare in modo specifico il riordino di tutti gli elementi per la comunicazione. Nel caso d’intervento parziale di facciata in cui si contempli la sola sistemazione degli elementi per la comunicazione, dovrà essere prioritariamente salvaguardata e resa fruibile la lettura delle caratteristiche architettoniche – decorative dell’edificio.

ART. 23 - REGOLE PER IL RIORDINO

23.1 Per ambiti urbani unitari, rappresentati da piazze, slarghi, o vie, comunque da parti urbanistiche morfologicamente omogenee, si tenderà a privilegiare interventi che affrontino in modo coordinato la progettazione e la sistemazione degli elementi di arredo e dell’ oggettistica per la comunicazione, particolarmente connessi a funzioni di tipo commerciale.

23.2 Complessivamente, nelle operazioni di riordino, gli elementi di comunicazione presenti in facciata dovranno soddisfare i requisiti di uniformità per unità edilizia o per ambito urbano, di qualità estetica, leggibilità, sicurezza, fermo restando il rispetto del vigente Codice della Strada.

23.3 Il “segno” deve evitare di occultare gli aspetti artistico-ambientali del luogo.

23.4 Anche attraverso la formazione di Piani Unitari di Arredo Urbano, si dovrà tendere a ottenere coerenza e integrazione fra l’oggettistica per la comunicazione e gli altri elementi di arredo urbano. I Piani Unitari di Arredo Urbano potranno anche individuare quei luoghi atti a ospitare totem, vetrinette, espositori, realizzati per contenere i segnali e i simboli del linguaggio cittadino.

23.5 Ogni installazione deve essere fatta nel rispetto del sito in cui viene collocata, purché abbia dimensioni e caratteristiche tali da non ostruire la visuale di bellezze panoramiche, elementi architettonici ed edifici d’interesse storico-artistico, o recare comunque pregiudizio alla sicurezza stradale.


23.6 Non sono soggette al presente regolamento le forme di comunicazione e di pubblicità effettuate per fini di pubblico interesse degli organi della Pubblica Amministrazione, o comunque espressamente regolate da specifiche norme o disposizioni di leggi statali e regionali.

ART. 24 - SEGNALETICA PER INDICAZIONE ATTIVITÀ PROFESSIONALI E SEGNALETICA PER I MONUMENTI

24.1 Per contrassegnare la sede di uffici privati, studi professionali, aziende, associazioni e istituti, può essere collocata, lungo le facciate al piano terra degli edifici, una targa per ogni specifico soggetto. Le targhe vanno installate di fianco alle aperture nelle modalità di cui al successivo comma 24.3, e in caso di più unità, vanno raggruppate e organizzate razionalmente, senza occultare gli elementi decorativi che caratterizzano la facciata. Nei casi di dimostrata impossibilità all’installazione di fianco alle aperture, le targhe possono essere collocate sul portone d’ingresso, qualora lo stesso non rivesta interesse storico - artistico.

24.2 Nel caso di più targhe da installare su uno stesso edificio o di fianco ad uno stesso vano, dovrà essere utilizzata una composizione con targhe aventi medesime caratteristiche per dimensioni forme e materiali, e dovranno essere installate allineate su un unico telaio portante.

24.3 Ogni targa può avere misura massima di cm. 21 x 30, sporgenza massima di cm. 2 dalla parete dell’edificio su cui è installata, e distanza min di cm 15 dallo spigolo interno del vano, o da quello esterno di eventuali aperture incorniciate.



disposizione errata delle targhe


disposizione corretta delle targhe

24.4 Complessivamente, anche nelle operazioni di raggruppamento e riorganizzazione, accanto ad ogni lato del portone d’ingresso la superficie occupata da targhe non può essere superiore a 0,35 mq con un ingombro massimo di cm 36 di larghezza x cm 95 di altezza. È possibile accoppiare due raggruppamenti di targhe (sup. max 0,65 mq) solo nel caso in cui sia impossibile disporre della parete su entrambe i lati del vano interessato. Se le targhe raggruppate interessano superfici superiori occorre prevedere la collocazione delle stesse nell’atrio di ingresso dell’edificio.

24.5 Le targhe potranno essere in metallo, ottone o bronzo anticati, in pietra, in terracotta, in vetro/plexiglass trasparente.

24.6 I caratteri utilizzati per le iscrizioni, potranno essere incisi, stampati; oppure applicati sulla superficie della targa. Anche per le scritte devono essere utilizzati materiali coerenti con quelli richiamati al comma precedente e colori adeguati al contesto.

24.7 Non possono essere installate targhe su elementi di valore storico artistico, o su elementi architettonici decorativi che contribuiscano a caratterizzare l’architettura delle facciate degli edifici.



Esempio di errata disposizione di alcuni elementi in facciata:

- 1) il corpo illuminante aggettante rispetto al filo della parete per l’illuminazione della vetrina non è consentito*
- 2) la targa occulta la traccia di un’antica apertura*
- 3) la targa occulta un antico paramento murario del cantonale*

24.8 Le targhe per la segnalazione dei monumenti e dei luoghi d’interesse artistico, devono essere realizzate ricorrendo a Piani Unitari di Arredo Urbano, al fine di ottenere una segnaletica omogenea, coerente ed efficace. La presenza di segnali con tipologie e materiali diversi nello stesso contesto urbano oltre ad essere poco rispettosa del decoro della città, genera confusione per il corretto orientamento e l’agevole fruizione dei monumenti e degli spazi urbani da parte di cittadini e turisti.

24.9 Le attrezzature di cui al precedente comma devono essere realizzate con forme semplici. Il loro posizionamento non deve occultare elementi caratteristici di edifici e monumenti. Gli eventuali disegni o grafici esplicativi e le scritte devono essere ben leggibili. I materiali da utilizzare per tali attrezzature possono essere i seguenti: ferro/metallo verniciato color grigio grafite/canna di fucile; ottone brunito; corten; vetro o plexiglass trasparenti. La scelta dei materiali e dei colori, così come la loro reciproca combinazione, dovrà essere frutto di attente valutazioni progettuali che tengano conto anche delle specifiche caratteristiche degli ambienti e dei monumenti su cui si andranno a inserire le varie installazioni.

24.10 È opportuno che la segnaletica stradale direzionale relativa ai monumenti della città sia sempre coordinata e coerente con le attrezzature di cui ai precedenti commi 24.8 e 24.9.

24.10 Per gli artefatti di cui ai precedenti commi 24.8 e 24.9 dovrà essere richiesto preventivo parere alla competente Soprintendenza.

ART. 25 - BACHECHE INFORMATIVE

25.1 L’Amministrazione, anche su proposta di più Enti o Società, previa presentazione di un progetto unitario, potrà concedere l’installazione di bacheche informative, da posizionarsi

convenientemente raggruppate, in particolari luoghi del Centro Storico, da realizzare secondo le tipologie di cui ai successivi punti.

25.2 L'affissione in luoghi esposti alla pubblica vista di giornali, manifesti, comunicati e fogli in genere stampati o manoscritti, effettuata direttamente dai soggetti interessati potrà avvenire, nel rispetto delle leggi vigenti, esclusivamente entro apposite bacheche, le quali verranno predisposte e installate a cura e a spese degli interessati, previa autorizzazione rilasciata dai competenti organi comunali.

25.3 È vietata la realizzazione di scritte, figure o disegni direttamente sui prospetti degli edifici, sul fondo stradale o su altri tipi di supporto fisso.

25.4 Sono ammesse deroghe alle disposizioni precedenti per quelle comunicazioni da esporre in occasione di particolari manifestazioni o eventi straordinari, purché l'esposizione sia comunque limitata al tempo di durata della manifestazione e ai 30gg. precedenti, sia realizzata in modo da non produrre modifiche irreversibili ai supporti (prospetti degli edifici, sul fondo stradale o su altri tipi di supporto fisso) cui è applicato il materiale esposto, e venga prontamente rimossa allo scadere del periodo autorizzato.

25.5 Le bacheche ad uso di associazioni private o attività commerciali dovranno avere dimensioni massime di cm. 80x120, e potranno essere realizzate con struttura in ferro color grigio antracite/canna di fucile e vetro infrangibile.

25.6 L'installazione delle bacheche non potrà riguardare gli edifici tutelati ai sensi del D.lgs n.42/2004, o avvenire comunque in modo da sovrapporsi a lapidi, stemmi, superfici bugnate, affrescate o altrimenti decorate, ovvero a cornici, stipiti, lesene, marcapiani, archivolti, zoccolature e altri elementi dell'ornato architettonico.

25.7 La collocazione delle bacheche dovrà rispettare opportuni criteri di proporzionalità e simmetria, in modo tale che il perimetro delle bacheche risulti pressoché equidistante dagli elementi elencati sopra, e comunque:

- a) ad una distanza dal bordo esterno di tali elementi non inferiore a cm 40;
- b) ad un'altezza da terra non inferiore a cm 90 e non superiore a cm 130.


25.8 La collocazione delle bacheche è consentita sulle pareti degli edifici prospicienti le pubbliche vie o piazze i cui paramenti murari, i rivestimenti, le decorazioni architettoniche, siano mantenuti in condizioni di integrità e decoro. In **Piazza del Popolo** le bacheche potranno essere disposte solo sui pilastri - lato interno dei portici.

25.9 La collocazione di più bacheche su uno stesso prospetto dovrà seguire criteri di distribuzione omogenei ed unitari.

25.10 Dovranno essere rimosse tutte le bacheche esistenti che risultino in contrasto con le presenti disposizioni e con l'ornato del fronte dell'edificio.

25.11 La struttura portante degli impianti destinati alle pubbliche affissioni e di altri mezzi pubblicitari, dovrà essere realizzata esclusivamente in metallo color grigio grafite/antracite/canna di fucile (All. D). Per tali attrezzature non sono ammessi impianti con luci a intermittenza. Sono ammessi impianti con quadranti a schermo luminoso solo per comunicazioni di carattere sanitario o di pubblica utilità fatte dall'Ente Comunale o di altri enti addetti alla pubblica sicurezza. Resta comunque fermo il divieto di usare luci intermittenenti e colori vivaci.

25.12 Sono esenti dai limiti dimensionali di cui al precedente comma 25.5 le bacheche o i pannelli destinati alle affissioni da parte dell'amministrazione pubblica che necessitano di dimensioni maggiori. Tali artefatti, che potranno essere sia a parete che con struttura su palo/i, dovranno avere le caratteristiche dimensionali e geometriche previste dagli specifici piani di settore. Restano comunque ferme le prescrizioni di cui al precedente comma 25.11, e le seguenti prescrizioni: le dimensioni di tali artefatti dovranno sempre essere proporzionate ai luoghi in cui sono inseriti; tali artefatti dovranno essere costituiti da elementi architettonicamente adeguati alle caratteristiche del centro storico; non devono occultare gli apparati architettonici che caratterizzano gli edifici; non devono coprire vedute o scorci di paesaggio.



ART. 26 - INSEGNE PUBBLICITARIE DI ESERCIZI COMMERCIALI

26.1 L’inserimento di insegne ed indicazioni di carattere commerciale all’interno del centro storico concorre in maniera importante alla qualificazione o dequalificazione del contesto architettonico e ambientale esistente. Le insegne non devono pertanto alterare la percezione degli spazi urbani e degli elementi architettonici e di decoro degli edifici, e non possono essere installate in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi e riquadri di porte, finestre, balconi, inferiate, cornici marcapiano o marcadavanzale, lesenature, né interessare arcate di portici, sottoportici e relative strutture architettoniche. Devono avere sagoma regolare ed essere collocate in modo da non ostacolare la visibilità di segnali stradali, né creare pericolo per la circolazione. Nel caso siano effettuati lavori manutentivi e/o di restauro delle facciate di edifici in cui siano inserite delle attività commerciali, è fatto perciò obbligo di procedere contestualmente, e a seconda dello stato dei luoghi, al riordino, all’adeguamento e all’eventuale sostituzione delle insegne ed indicazioni commerciali e pubblicitarie esistenti, armonizzando le soluzioni nel contesto di un progetto unitario delle facciate, salvaguardando al contempo le insegne di valore storico-artistico e documentario.

Nel caso di esercizi commerciali provvisti di insegne o vetrine di tipo storico, laddove sia prevista una nuova destinazione o diversa tipologia di attività commerciale, le insegne e le vetrine preesistenti dovranno essere conservate sotto il profilo formale, dimensionale e cromatico; è perciò consentita la sola modifica dell’iscrizione e della denominazione del nuovo esercizio, nel rispetto delle caratteristiche stilistiche preesistenti, ma non delle dimensioni, dei materiali, dei colori e della grafia.

e preesistenti, ma non delle dimensioni, dei materiali, dei colori e della grafia.
Per ambiti urbani unitari, rappresentati da slarghi o porzioni di vie, o comunque da parti urbanisticamente omogenee, si dovranno privilegiare interventi che affrontino, in modo coordinato ed unitario, la progettazione e la sistemazione anche degli elementi che hanno funzioni commerciali.



ART. 27 - TIPOLOGIE DI INSEGNE AMMESSE PER IL CENTRO STORICO

27.1 Nel centro Storico, ai locali destinati ad attività commerciali, artigianali, o a pubblici esercizi, è consentita unicamente l’installazione di insegne e scritte di tipo frontale completamente contenute entro il vano delle aperture esistenti ai piani terra, con esclusione delle finestre, senza interessare altre parti dell’edificio (balconi e pareti). Le insegne dovranno essere contenute entro il vano delle aperture sia in pianta che in prospetto, e arretrate di almeno 10 cm rispetto al filo esterno della muratura o di eventuali stipiti incorniciati. Laddove lo spessore delle murature del vano non lo consenta è ammessa deroga all’arretramento di 10 cm dell’insegna pur rimanendo fermo l’obbligo di un arretramento minimo rispetto al filo della parete esterna da concordarsi con l’ufficio comunale di competenza. In ogni caso, le insegne non potranno essere sporgenti rispetto al filo esterno del muro di facciata né collimare con lo stesso, evitando contaminazioni con elementi architettonici connotanti la facciata stessa.


27.2 Sono ammesse, previa valutazione della congruità degli interventi con i caratteri ambientali del centro storico e con le caratteristiche architettoniche della facciata da parte degli uffici competenti, le seguenti tipologie di insegna:

- a)** insegna formata da simboli e/o caratteri assoluti montati su supporto autoportante entro la luce netta delle vetrine, aventi altezza massima di 35 – 40 cm (l’altezza della scritta è da valutare in base allo spazio di installazione, al luogo e alle caratteristiche architettoniche della facciata);
- b)** insegna a pannello, sulla quale siano ottenuti i caratteri mediante stampa, pittura, traforo, incisione, rilievo ecc. entro la luce netta delle vetrine. L’altezza massima del pannello deve essere di 40cm. Tale altezza può essere incrementata fino a raggiungere un’altezza massima di 50 cm, solo nel caso in cui l’insegna vada inserita in vani più alti di 3 m e aventi dimensioni generali (larghezza e superficie

complessiva) tali da non rendere l’impatto dell’insegna eccessivo rispetto al vano vetrina. Su una stessa facciata ove siano presenti più vetrine di esercizi commerciali l’altezza dei pannelli dovrà essere quanto più possibile omogenea tra le diverse insegne. La scritta dovrà essere contenuta tutta entro il pannello e l’altezza massima dei caratteri che la compongono dovrà essere in funzione dell’altezza del pannello considerando di lasciare un distacco minimo di almeno 5 cm tra i bordi della scritta e quelli del pannello. Nel caso di insegne inserite sotto archi ribassati l’altezza massima del pannello misurata all’estremità dell’arco non deve comunque superare i 40 cm;

c) scritte apposte direttamente sui vetri / vetrofanie che non occupino più del 20% della vetrina.

27.3 Le insegne e le scritte dovranno essere formate da segni e caratteri disposti su pannelli opachi o trasparenti, comunque non luminosi, inseriti tra l’intradosso dell’architrave e una linea orizzontale a quota non inferiore a ml. 2.20 da terra.




Tipologia di insegna non ammessa ed errata disposizione della stessa sulla facciata di un palazzo storico

27.4 Nel caso di vani con architrave ad arco, i pannelli potranno essere inseriti nelle lunette comprese tra l’intradosso dell’arco e la linea d’imposta dell’arco medesimo. In ogni caso i pannelli dovranno essere estesi a tutto il contorno superiore del vano. Dovranno essere salvaguardate inferriate ed elementi di facciata di pregio storico.

27.5 Nel caso di portali aventi cornici e modanature di particolare pregio storico-architettonico, eventuali modifiche o sostituzioni di serramenti e infissi, e/o l’inserimento di eventuali insegne (possibile solo all’interno dell’intradosso dell’apertura), dovrà essere fatto adottando materiali e soluzioni progettuali volte al conseguimento del minimo impatto, nel rispetto dei caratteri storico-architettonici del portale e della facciata in cui esso è inserito.

ART. 28 - CONTENUTO DELLE INSEGNE

28.1 Le insegne e le scritte pubblicitarie potranno contenere unicamente il nominativo dell'esercizio e/o la denominazione dell'attività svolta, nonché un contrassegno o emblema stilizzato riferito alla sola attività svolta, ovvero simboli riferiti all'artigianato locale.



Esempio di tipologie di insegne non consentite:
1) *insegna scatolare luminosa e a bandiera*
2) *insegna scatolare luminosa*

ART. 29 - MATERIALI E MANUTENZIONE DELLE INSEGNE

29.1 Tutti gli elementi che compongono l'insegna devono essere realizzati con materiali aventi caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici; eventuali strutture di sostegno devono essere opportunamente dimensionate e saldamente realizzate e ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Tali strutture devono essere non invasive e facilmente rimovibili.

29.2 Si devono utilizzare materiali e colori adeguati al contesto storico-architettonico di appartenenza, possibilmente coordinati con gli infissi della vetrina, privilegiando grafica e soluzioni stilistiche richiamanti le tipologie di insegne tradizionali, e l'uso di insegne con pannelli realizzati in metallo, smaltato o verniciato a polvere, in legno verniciato con caratteri stampati, intagliati, o a rilievo. Altri tipi di pannelli realizzati con materiali come: terracotta/ceramica, pietra, rame, ottone brunito, corten, o pannelli trasparenti (non luminosi) in vetro o metacrilato, con caratteri serigrafati, a traforo, o a rilievo, sono da valutare caso per caso con l'ufficio comunale di competenza. I colori delle insegne dovranno obbligatoriamente intonarsi e attenersi all'assetto cromatico della facciata nel suo insieme. Non sono consentiti colori vivaci o fortemente contrastanti (da concordare, comunque, con l'ufficio

comunale di competenza). Sui pannelli di fondo delle insegne non sono consentiti trattamenti grafici o texture visivamente impattanti.

29.3 Per le insegne, così come per qualsiasi altro elemento dell’arredo urbano, deve essere assicurato il mantenimento delle condizioni d’integrità e decoro. Qualora ciò non avvenisse, l’ufficio comunale di competenza può applicare la relativa sanzione, e ordinarne l’immediata rimozione.

ART. 30 - ATTREZZATURE E MATERIALI NON CONSENTITI PER LE INSEGNE

30.1 Non è consentita l’installazione di strutture diverse da quelle sopra descritte, e in particolare non è ammessa:


- l’installazione di pannelli e cassonetti luminosi o con caratteri scatolari luminosi;
- l’impiego prevalente di legname d’abete o altre essenze resinose al naturale (trattate con vernici trasparenti), se non per rifiniture, cornici o porzioni di minimo impatto;
- l’impiego di metalli zincati o anodizzati, o comunque non verniciati, ad eccezioni di quelli espressamente consentiti nel presente Regolamento.
- l’impiego di materiali riflettenti/specchianti.
- l’impiego di colori eccessivamente contrastanti con la parete di fondo.
- l’impiego di lastre in metallo con superficie effetto martellato.

Sono vietati inoltre i seguenti tipi di insegne: con neon a vista; con struttura scatolare in materiale plastico lucido; lampeggianti; con luci policrome o con display e caratteri in movimento.

30.2 Non sono consentite insegne la cui illuminazione disturbi la vista degli elementi caratterizzanti le facciate. Si privilegia di fatto come unico colore possibile la luce bianca con tonalità calde.

30.3 È vietata l’installazione di insegne, targhe e simili, effettuate in modo da nascondere anche parzialmente eventuali cornici, stipiti, zoccolature, paraste, bugnati, elementi architettonici che definiscono gli angoli degli edifici, ed altri elementi architettonici e decorativi.

30.4 È vietata l’apposizione di corpi illuminanti sporgenti dalle facciate.



Esempi di errata disposizione di insegne che occultano elementi decorativi di pregio

30.5 Sono concesse deroghe al precedente comma, previo parere favorevole dell’ufficio di competenza, solo nei casi in cui i corpi illuminanti siano di dimensioni ridotte, integrati al sistema del pannello/insegna, aventi materiali e colori che li mimetizzino efficacemente con l’intera installazione.

30.6 Eventuali attrezzature pubblicitarie quali listini prezzi e simili, devono essere installate all’interno delle vetrine, o, con espositori in legno o ferro verniciato color antracite e relativo pannello/lavagna nell’area esterna occupata. Tali elementi devono essere posti in prossimità dell’area occupata e avere le seguenti dimensioni: Lmax= 60 cm, hmax=100 cm. Le scritte dei listini esposti devono essere leggibili e ben ordinate.

30.7 È vietata l’installazione d’insegne a bandiera. È consentito il mantenimento delle sole insegne a bandiera esistenti di carattere storico e quelle appartenenti alle categorie di cui all’Art.31.5. Nei casi di esercizi commerciali situati in vie di scorrimento veicolare è possibile segnalare l’attività con totem di larghezza max di 60 cm e altezza max di cm 200, con le caratteristiche indicate nelle schede dell’All.D, a condizione che tali elementi siano disposti sul marciapiede lasciando almeno 1,20m per il passaggio dei pedoni. Nei casi delle vie secondarie del centro storico, escluse quelle, inserite tra gli ambiti di cui all’All.B, si possono utilizzare degli indicatori da disporre agli angoli degli edifici come meglio precisato nell’All.D.



l’immagine mette in risalto alcuni corpi illuminanti non consentiti

30.8 Non è consentita l’installazione di targhe e insegne con emanazione diretta di luce; è consentita l’illuminazione indiretta, solo nelle ore stabilite per la pubblica illuminazione, a condizione che gli apparecchi sorgente di luce siano convenientemente occultati alla vista.

30.9 Ogni esercizio commerciale che svolga attività di somministrazione di cibi e bevande ha l’obbligo di esporre il listino prezzi completo e comprensibile.

ART. 31 - DEROGHE AL POSIZIONAMENTO E ALLA TIPOLOGIA CONSENTITA DI INSEGNE

31.1 In casi particolari, ove non vi siano condizioni oggettive per il rispetto del posizionamento delle insegne così come previsto dall’all’Art.27 comma 27.1 del presente Regolamento, e in particolare nei casi di cui al successivo comma 31.2, previo parere favorevole dell’ufficio comunale di competenza e ove necessario della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, potranno essere considerate soluzioni differenti che assicurino comunque il rispetto dei caratteri compositivi e architettonici della facciata interessata, utilizzando insegne conformi alle prescrizioni di cui ai successivi commi.

Per gli edifici privi di valore storico-architettonico che, pur compresi nella zona A del PRG, si trovino posizionati esternamente rispetto al perimetro delle mura antiche, e con la facciata disposta lungo le strade di circonvallazione del centro storico, è possibile applicare in generale una deroga al posizionamento delle insegne rispetto ai vani vetrina, come previsto ai successivi commi del presente

articolo con la sola eccezione che per tali edifici la deroga è possibile a prescindere dall’altezza del vano vetrina.

Isto ai successivi commi del presente articolo con la sola eccezione che per tali edifici la deroga è possibile a prescindere dall’altezza del vano vetrina.

no vetrina.

31.2 Nei locali che abbiano aperture con altezza netta all’intradosso dell’architrave inferiore a ml 2,80 , o nel caso di aperture ad arco che abbiano imposta dell’arco inferiore a ml 2,20, e/o vani vetrina con luce inferiore a ml 1,50, o in altri casi ove vi sia una comprovata impossibilità di installare l’insegna all’interno del vano apertura (non rientrano in quest’ultima ipotesi generica tutti quei casi in cui il motivo di impedimento per l’installazione dell’insegna sia legato alla presenza di elementi non conformi al presente Regolamento per i quali è necessario un adeguamento alle sue prescrizioni), è consentita l’installazione di insegne poste:

a) di fianco alla vetrina a un’altezza minima dal pavimento di mt. 1,70 per una lunghezza massima di mt 1,50 (come meglio evidenziato nei grafici dell’All.D);

b) al di sopra del vano dell’esercizio, simmetricamente rispetto all’asse verticale del medesimo, con una larghezza massima pari alla larghezza del vano stesso o di sue eventuali cornici - la larghezza massima dovrà essere di 1,50 m se l’insegna è posta sopra ad aperture con luce inferiore o uguale a 1,50 m.

31.3 Per casi di cui ai precedenti commi 31.1 e 31.2, le insegne, che dovranno riportare il solo nome della ditta o dell’attività, potranno essere dei tipi seguenti:

31.3.1 insegne a pannello (non scatolari luminose), con pannello in legno, ferro verniciato o corten, con spessore massimo comprensivo di cornice di circa 3 o 4 cm, con scritte stampate o incise, o con lettere a caratteri assoluti retroilluminati (montati su pannello). Il pannello deve essere disposto sopra al vano vetrina, in asse con questo, non potrà debordare oltre la larghezza delle aperture o di eventuali cornici, e dovrà avere un’altezza massima e una scritta come disposto al precedente Art.27 comma 27.2 lettera b. Nel caso di attività commerciali con più vetrine non è consentito fare pannelli unici che coprano più vetrine.

31.3.2 insegne con scritta frontale a caratteri assoluti, indipendenti, autoportanti, fissati direttamente alla parete (senza pannello di fondo). In questo caso, per attività commerciali con più vetrine, solo in casi di comprovata necessità e laddove l’installazione non comprometta la compagine architettonica della facciata e dei suoi elementi costitutivi, è possibile estendere la scritta per una lunghezza massima di due vani.

Per tale tipo di insegna: le scritte devono essere composte esclusivamente di lettere singole, distanziate di circa 5 cm dalla parete e sporgenti per un massimo di 8 – 10 cm dalla stessa; le scritte dovranno avere un’altezza massima di 35 – 40 cm come disposto nel precedente Art.27 comma 27.2 lettera a) (comunque proporzionate agli spazi esistenti e al contesto in cui sono inserite, rispettando la grandezza media delle insegne delle altre attività esistenti) e essere poste a una distanza di almeno 15 cm dal limite superiore dell’architrave, o di eventuali trabeazioni o archi; i caratteri devono essere non luminosi, retroilluminati, realizzati in rame, ottone o bronzo anticati/bruniti (materiali non lucidi o riflettenti) – altri tipi di materiali (tipo ferro verniciato, corten, o pietra) dovranno essere valutati dall’ufficio comunale di competenza; sono comunque vietati effetti cromatici vivaci o eccessivamente contrastanti.

31.3.3 insegne a pannello laterale tipo targa. Indicate per strutture di tipo ricettivo (B&B, Hotel ecc.), possono essere utilizzate anche dagli esercizi commerciali, in alternativa alle insegne di cui ai precedenti commi, in deroga alla tipologia d’insegna consentita di cui all’Art. 27 comma 27.1. Tale tipologia di insegna è preferibile nei casi in cui le altre tipologie di insegna compromettano una adeguata lettura di eventuali elementi architettonici di pregio (ad esempio nei casi di aperture ad arco o nei casi in cui la disposizione di un’insegna sopra il vano vetrina risulti eccessivamente invasiva rispetto allo spazio esistente tra il limite superiore del vano stesso o di sua cornice ed eventuali cornici o aperture ad esso soprastanti).

in cui la disposizione di un’insegna sopra il vano vetrina risulti eccessivamente invasiva rispetto allo spazio esistente tra il limite superiore del vano stesso o di sua cornice ed eventuali cornici o aperture ad esso soprastanti).

sopra il vano vetrina risulti eccessivamente invasiva rispetto allo spazio esistente tra il limite superiore del vano stesso o di sua cornice ed eventuali cornici o aperture ad esso soprastanti).

Tali insegne vanno installate di fianco alle aperture/ingressi a distanza adeguata dal limite del vano o delle cornici delle aperture (circa 15 cm), nel numero massimo di una, e con dimensioni massime di cm 45 di base per cm 60 di altezza. Tali insegne non dovranno coprire elementi architettonici e/o decorativi di pregio o caratterizzanti la facciata. L’Allegato D fornisce alcune linee guida ed esempi per l’installazione di tale tipologia d’insegna. Sono ammesse solo insegne a targa fatte nei seguenti modi: **a)** a pannello semplice con scritte stampate, incise o a rilievo; **b)** a pannello con lettere intagliate disposto su contro pannello di sostegno (spessore massimo 3-4 cm). Sono comunque vietate insegne di tipo scatolare completamente illuminate. Le insegne di cui al presente comma potranno essere: in lastra metallica verniciata, in corten, in legno in ceramica, in pietra, in rame, ottone o bronzo anticati, in vetro/plexiglas trasparenti. Nel caso di facciate con paramenti bugnati questa tipologia di insegna potrà essere solo in vetro/plexiglas trasparente rispettando la geometria e le dimensioni delle bugne.

Per l’illuminazione di questa tipologia di insegna dovranno essere trovate soluzioni non invasive, possibilmente con corpi illuminanti di piccola dimensione, meglio se completamente occultati alla vista nel caso di insegne a pannello di tipo a), retroilluminate nel caso del tipo b).

trovate soluzioni non invasive, possibilmente con corpi illuminanti di piccola dimensione, meglio se completamente occultati alla vista nel caso di insegne a pannello di tipo a), retroilluminate nel caso del tipo b).

31.4 Nel caso di paramenti a bugnato è preferibile l’uso delle sole vetrofanie, o le tipologie di insegne con caratteri assoluti di cui al seguente comma, o insegne con pannello trasparente tipo targa di cui al precedente comma che rispettino la geometria e le dimensioni delle bugne.

31.5 Derogano inoltre dalle disposizioni di cui al precedente Art. 27 le attrezzature destinate alla segnalazione di ospedali, farmacie, poste, telefoni, monopoli dello Stato e altre sedi di uffici o servizi di pubblico interesse, per le quali s’intende ammessa l’installazione delle sole insegne di tipo tradizionale adottate uniformemente per tutto il territorio nazionale secondo le disposizioni e i regolamenti propri di ciascuna amministrazione competente.

31.6 Non è ammesso installare più tipologie di insegne per una stessa attività commerciale. Salvo nei casi di cui al successivo comma 31.8, nei casi di cui ai precedenti commi (31.1 e 31.2), per i quali si preveda l’installazione di insegne esterne al vano vetrina, non è consentito installare più di un’insegna per la stessa categoria commerciale. Per particolari, dimostrate esigenze, nei soli casi di attività commerciali con più vetrine che adottino insegne interne al vano vetrina, con altezze inferiori ai 30 cm, è possibile l’installazione dell’insegna sulle diverse vetrine come meglio illustrato nell’Allegato D.

31.7 La disposizione delle insegne di cui al presente articolo dovrà essere fatta come meglio specificato negli schemi dell’allegato D. Nelle facciate degli edifici su cui siano presenti più attività commerciali le diverse insegne dovranno, per quanto possibile, avere altezze omogenee ed essere allineate tra loro.

31.8 Gli esercizi commerciali che, pur compresi all’interno della zona A di PRG (tessuto storico), siano posizionati esternamente rispetto alle mura urbane, lungo le vie di scorrimento veicolare che perimetrono il centro storico stesso, possono installare un’insegna per ogni vetrina di propria pertinenza, anche nei casi in cui tale insegna debba essere posizionata fuori dal vano delle aperture al di sopra delle stesse. La suddetta deroga di cui al presente comma, non vale per esercizi commerciali che si trovino in edifici storici e/o monumentali per i quali si applicano tutte le prescrizioni previste dal RAU.

ovino in edifici storici e/o monumentali per i quali si applicano tutte le prescrizioni previste dal RAU.
in edifici storici e/o monumentali per i quali si applicano tutte le prescrizioni previste dal RAU.

31.9 In casi molto particolari (come ad esempio nei casi di enti o istituti di credito/bancari) che necessitino di insegne composte da scritte con un numero elevato di caratteri, è possibile, in deroga a quanto stabilito dall’Art. 27 e dai precedenti commi del presente articolo, l’installazione di insegne poste al di sopra dei vani delle vetrine per la lunghezza strettamente necessaria, stabilendo il giusto rapporto tra l’altezza dei caratteri e la lunghezza della scritta, anche disponendo (se necessario) la scritta su due righe per un’altezza massima occupata dall’intera insegna di circa 40 cm. Tali insegne dovranno essere costituite esclusivamente da caratteri assoluti (retroilluminati) aventi caratteristiche dimensionali, materiali ed estetiche come previsto al precedente comma 31.3.2.

ART. 32 - TUTELA DI PARAMENTI MURARI, PAVIMENTAZIONI DI STRADE E PIAZZE, FONTANE PUBBLICHE E MONUMENTI, BUCHE PONTAIE.

32.1 Eventuali fori nelle murature per l’installazione delle attrezzature indicate ai precedenti articoli dovranno essere praticati con apparecchi a rotazione, nella misura strettamente necessaria, e comunque in modo da non creare danni ai paramenti murari di prospetto. La chiusura delle eventuali tracce dovrà essere completata con la ripresa dell’intonaco e della colorazione in perfetta analogia a quella esistente. Non potranno essere realizzate tracce nei paramenti a faccia vista.

32.2 In centro storico è vietata la realizzazione di muri fioriti con blocchi color cemento o di muri di contenimento con finitura in cemento. Per la realizzazione di muri fioriti dovranno essere utilizzati blocchi color sabbia/arenaria, nel caso di murature in cls si dovranno adottare finiture con intonaci aventi colorazioni adatte al centro storico, nella gamma delle terre naturali, o rivestimenti con mattoni faccia vista con tipologia e colori analoghi a quelli utilizzati nel centro storico.

32.3 Fino a quando non sarà realizzato uno specifico Piano del Colore, in centro storico, per le facciate degli edifici aventi finitura ad intonaco (pareti o porzioni di esse), devono essere utilizzati colori sulla gamma delle terre naturali.

32.4 Le pavimentazioni e le murature di tipo tradizionale del centro storico devono essere tutelate.

32.4.1 È vietato asfaltare le pavimentazioni tradizionali del centro storico.

Per interventi sulle pavimentazioni tradizionali di strade e piazze del centro storico, siano esse in pietra o in mattoni, dovrà essere posta particolare cura nella scelta dei materiali, nella posa in opera degli elementi e nella ricostituzione delle fughe, riprendendo il disegno originale della trama.

Per la sistemazione di strade e piazze con pavimentazioni di tipo tradizionale in pietra è sempre preferibile utilizzare materiali lapidei tipici originari del luogo, e comunque, laddove si intervenga per ricostruzioni parziali si deve sempre utilizzare materiali uguali alla preesistenza. La sigillatura delle fughe per le suddette pavimentazioni va sempre fatta con sabbia semplice o con boiacca di sabbia e cemento, e comunque con malte cromaticamente adeguate alle colorazioni tradizionali. Nel caso di interventi parziali su pavimenti danneggiati o bisognosi di manutenzione, si dovranno sempre evitare sigillature con malte che producono effetti cromatici differenti rispetto alle sigillature preesistenti.

32.4.2 Per gli interventi sulle murature resta fermo quanto stabilito dal Piano Particolareggiato del Centro Storico.

32.5 È vietato imbrattare o danneggiare le pavimentazioni e i muri. Qualsiasi occupazione del suolo pubblico tramite installazione di palchi, pedane, o altri tipi di attrezzature, devono essere fatte garantendo la protezione delle pavimentazioni storiche e delle murature esistenti.

32.6 È vietato imbrattare o danneggiare le fontane monumentali e/o storiche, così come i monumenti, le statue, le lapidi commemorative, e gli artefatti pubblici celebrativi e/o di valore artistico e/o storico-documentale posti a decoro della città in genere.

32.7 È vietata l’installazione anche temporanea di striscioni, manifesti, cartelli pubblicitari, segnali stradali o per l’informazione, e di cavi e impianti tecnologici sugli artefatti di cui al comma precedenti.

32.8 In generale le murature degli edifici pubblici o privati, e i relativi elementi decorativi (bugne, cornici, cornicioni, balaustre ecc), così come le statue, le fontane pubbliche, e ogni tipo di elemento decorativo o di arredo urbano (pubblico o privato), devono essere mantenuti in condizioni di pulizia e decoro.

32.9 In caso di lavori di ristrutturazione, restauro o manutenzione ordinaria o straordinaria di facciate sulle quali siano presenti buche pontaie, dovranno essere previsti interventi per impedire l’accesso alle medesime di piccioni o uccelli, tramite opportuni accorgimenti che al contempo lascino traccia delle aperture esistenti.

32.10 E’ categoricamente vietata l’installazione anche temporanea di cartelli pubblicitari a ridosso delle mura urbane.

Particolare attenzione sia posta al non posizionamento nelle immediate adiacenze delle mura di cassonetti dell’immondizia e armadi tecnologici. L’installazione di tali elementi è sottoposta ad autorizzazione ai sensi del Codice D.Lgs.42/04.

ART. 33 - SEGNALETICA PER INFORMAZIONI E ORIENTAMENTO E SEGNALETICA STRADALE

33.1 Per segnali di informazione e orientamento si intendono quei messaggi che facilitano l’uso dei servizi presenti in città, come: mappe cittadine del centro storico e dei parchi; mappe dei servizi pubblici, indicazioni di luoghi, strade, monumenti, eventi.

33.2 Per il riordino della segnaletica per l’informazione e l’orientamento, per le zone oggetto del presente regolamento, si rimanda a uno specifico strumento di pianificazione generale degli impianti pubblicitari che dovrà adeguarsi ai seguenti indirizzi:

33.3 La segnaletica per informazioni e orientamento del centro storico dovrà essere ben riconoscibile e coordinata con quella esterna al centro storico;

33.4 Vi sia chiara distinzione tra le diverse tipologie di segnali utilizzate, e leggibilità nei messaggi;

33.5 Si abbia particolare cura nella scelta dei materiali e della grafica di simboli e caratteri per la segnaletica del centro storico, utilizzando forme e colori che tengano opportunamente conto dei caratteri specifici del luogo;

33.6 I segnali di informazione potranno essere collocati anche in strutture che prevedano altri gruppi di segni urbani;

33.7 Dovranno essere definiti i supporti e la localizzazione per le informazioni pubbliche a carattere provvisorio (bandi, concorsi, manifestazioni, ecc.);

33.8 Poiché gli striscioni interferiscono pesantemente con la percezione della scena urbana, dovranno essere adottate soluzioni che ne prevedano l’eliminazione e la sostituzione con altre forme di segnale. Pertanto si dovrà privilegiare l’uso di segnali più consoni alla fruizione pedonale del centro storico, sul modello dello stendardo o del totem, realizzati con materiali, simboli, caratteri, forme e colori rispondenti all’immagine della città storica.

33.9 È vietata l’installazione di segnali di qualsiasi tipo, anche a carattere provvisorio, su elementi architettonici o di arredo urbano che abbiano un valore storico artistico;

33.10 Il riordino della segnaletica di cui ai precedenti commi potrà essere deciso dalla Giunta Comunale, sulla base di un progetto organico ed unitario che tenga conto delle peculiari caratteristiche del centro storico cittadino e delle indicazioni contenute nel presente regolamento dell’arredo urbano, previo parere degli uffici comunali di competenza e della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

33.11 Il presente regolamento, pur rimandando a uno specifico successivo strumento di pianificazione il riordino della segnaletica per l’informazione e l’orientamento, rende comunque fin da ora tassativo il divieto di danneggiare, modificare e occultare, anche se in maniera temporanea, gli elementi architettonici e di arredo urbano che caratterizzano gli ambiti del centro storico, con l’installazione o l’apposizione di elementi di segnaletica stradale, e/o di segnaletica per l’informazione e l’orientamento di qualsiasi genere e tipo. Per l’installazione di eventuale segnaletica temporanea potranno essere utilizzati opportuni supporti a totem.

TITOLO IV: STRUTTURE ESPOSITIVE E ATTREZZATURE ANNESSE

ART. 34 - INTERVENTI CONSENTITI

34.1 Nei locali posti al Piano Terra è consentita l’installazione di vetrine e attrezzature interne ai vani per l’esposizione, la vendita e il consumo dei prodotti trattati, nonché per la chiusura e la protezione dei locali stessi, secondo le norme indicate nei successivi articoli.

CAPO I: VETRINE E SERRAMENTI

ART. 35 - VETRINE E ATTREZZATURE ESPOSITIVE INTERNE AI VANI

35.1 Le vetrine corrispondenti a impianti storici di facciata dovranno essere mantenute e restaurate. Il collocamento di telai e strutture di vetrine non deve in alcun modo impedire la lettura della composizione architettonica della facciata interessata. Il telaio dovrà rispettare le linee, gli allineamenti, gli ingombri e le forme esistenti.



vetrina aggettante non consentita

35.2 Gli elementi componenti le vetrine, le strutture che le costituiscono e le parti di queste sono vincolate al rispetto delle facciate degli edifici e non debbono interferire con esse e impedirne la lettura. Il disegno delle vetrine dovrà essere adeguato alle aperture e rispettarne le linee, gli ingombri, gli allineamenti e le forme. Il prospetto dell’edificio interessato dall’intervento dovrà essere considerato unitariamente.

35.3 Nel caso di aperture ad arco i traversi orizzontali della vetrina dovranno rispettare la linea d’imposta dell’arco stesso. Qualora il rispetto di tale linea non consenta un’altezza minima di mt. 2.10 dovranno essere proposte soluzioni che non evidenzino alcuna linea: in tal senso il telaio potrà essere a vetro unico. Stessi criteri sono da adottarsi in tutte le situazioni analoghe, anche in presenza di architravi in piano, ma che comunque caratterizzano precise linee ideali e strutture formali.

35.4 Non sono consentite installazioni di vetrine aggettanti verso l’esterno del filo della facciata. Le vetrine, le porte e le altre attrezzature inserite nell’ambito delle aperture che prospettano sulla pubblica via dovranno essere completamente contenute entro il vano delle aperture medesime ed essere arretrate dal filo esterno delle murature di prospetto di almeno 10 cm.

35.5 Le vetrine dovranno: avere forme e partizioni semplici, forme richiamanti la tradizione locale, adeguarsi alle aperture in cui vengono installate, e inserirsi in modo armonico nella composizione architettonica delle facciate a cui appartengono. Le soglie delle vetrine potranno essere realizzate utilizzando laterizio, pietra, travertino o similare.

35.6 I proprietari di locali con vetrine prospicienti spazi pubblici devono provvedere all’idonea manutenzione e al mantenimento del decoro delle vetrine stesse anche se trattasi di attività chiuse. I proprietari che non rispettino tale prescrizione sono passibili di sanzione pecunaria.

35.7 Gli infissi delle vetrine dovranno essere realizzati con profilati che abbiano, preferibilmente, sezioni di piccole dimensioni onde evitare montanti e traversi che formino fasce verticali e orizzontali di eccessivo impatto visivo, soprattutto nei casi in cui si utilizzino colorazioni scure. Sono consentite pannellature nella fascia basamentale, ove strettamente necessario per esigenze espositive, ma in questi casi si dovranno adottare installazioni meno impattanti per colori, forme e materiali utilizzati, creando soluzioni formali armonicamente inserite nella facciata.

35.8 I materiali consentiti sono i seguenti: ferro e alluminio colorato, nei colori: verde vagone, grigio palombino, bianco, grigio grafite/piombo/canna di fucile (da non confondere con il colore nero che non è consentito in quanto troppo contrastante con i materiali delle facciate degli edifici storici); corten; legno verniciato, laccato, nei colori verde vagone, grigio palombino o bianco, legno naturale con trattamenti di finitura trasparente. È vietato l’uso di acciaio lucido o satinato, alluminio anodizzato e/o satinato di colore argento, oro ottone o bronzo (colori comunque vietati per le vetrine).

35.9 I vetri delle vetrine devono essere trasparenti e non devono essere occultati con manifesti, adesivi o altro. Sui vetri sono consentite solo vetrofanie così come descritto al comma 35.13 del presente articolo e all’Art.27 comma 27.2 del presente Regolamento.

35.10 Le soglie inserite nei vani delle vetrine non devono essere fatte con materiali che non siano adeguati al contesto architettonico delle facciate. In generale sono consentiti materiali tradizionali tipo: pianellato in mattoni, travertino, e simili.

35.11 Il movimento degli sportelli, e in generale delle attrezzature mobili, dovrà essere orientato verso l’interno, o comunque in modo da non impegnare alcuna parte dello spazio pubblico. È vietato ripiegare gli sportelli e qualsiasi altro elemento mobile sulle pareti della facciata.

35.12 Tutte le vetrine dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

35.13 In **Piazza del Popolo**, le vetrine dovranno essere realizzate tenendo conto degli elementi storici e architettonici che caratterizzano il luogo e le facciate degli edifici in cui si inseriscono. Pertanto, per gli esercizi commerciali posti sotto i portici: insegne, eventuali cornici esterne e pannelli decorativi dovranno essere realizzati in legno o ferro verniciato adottando prevalentemente il colore verde vagone di cui all’All.D. Modanature di materiali e colori diversi potranno essere adottate abbinandole in armonia al colore dominante di cui sopra, tenendo sempre presente il divieto di utilizzare colori vivaci non congrui all’ambiente. Gli infissi delle vetrine possono essere in ferro o legno verniciati colore verde vagone o in legno naturale con trattamenti di finitura trasparente.

Per le insegne devono essere utilizzati pannelli in legno o metallo, privilegiando grafica e soluzioni stilistiche richiamanti le tipologie di insegne utilizzate tra la fine dell’ottocento e i primi anni del novecento. I caratteri potranno essere serigrafati, intagliati, o a rilievo, in ferro o legno verniciati con colori non vivaci, in bronzo o ottone anticati, e retroilluminati o illuminati con luce diretta la cui fonte sia occultata alla vista. È consentito l’uso di vetrofanie (con il nome del locale e/o del tipo di attività) purché la loro superficie non superi il 20% della superficie del vetro su cui sono applicate.

Per gli infissi di Palazzo dei Priori e della Biblioteca Comunale, dovranno essere adottati infissi che si armonizzino con gli infissi storici presenti in facciata. Essendo entrambe gli edifici oggetto di vincolo monumentale, gli interventi sono consentiti previo parere favorevole della competente Soprintendenza.

35.14 Le vetrine non conformi al presente regolamento dovranno adeguarsi a esso nei tempi e modi previsti al successivo Art.62.

35.15 In generale le vetrine dovranno limitarsi ad esporre prodotti inerenti la merce in vendita nei rispettivi esercizi commerciali. Sono consentiti addobbi e decorazioni interne, finalizzati all’esposizione e promozione della merce, purché rispettino i principi generali del decoro stabiliti dal presente regolamento. Sono altresì consentiti gli addobbi natalizi per il solo periodo del Natale come meglio precisato al seguente Art.48. I vetri delle vetrine devono mantenere la loro trasparenza, le loro superfici non possono fungere da supporto per l’affissione di poster pubblicitari, stampe e simili. Sui vetri sono consentite le sole scritte/vetrofanie di cui all’Art.27 del presente Regolamento, o caratteri a rilievo non luminosi per formare l’insegna dell’attività commerciale.

ART. 36 - VETRINE DI PREGIO

36.1 Degli allestimenti espositivi realizzati in legno pregiato intagliato, intarsiato, altrimenti decorato, ovvero in ferro o altro materiale tradizionale decorato artigianalmente, aventi come tali caratteri stilistici e qualità di apprezzabile interesse artistico e documentario, non è consentita la rimozione o la modifica sostanziale ma solo la manutenzione e il restauro adottando tecniche idonee alla conservazione.

ART. 37 – SERRAMENTI

37.1 È vietato l’uso di cancelli esterni scorrevoli o ripiegati sulle parti murarie fiancheggianti le aperture degli esercizi commerciali.

È vietato l’uso di saracinesche e serrande a superficie continua a servizio delle vetrine degli esercizi commerciali. Possono derogare da tale norma gli esercizi destinati alla trattazione di valori/oggetti preziosi, armi, e le farmacie.

37.2 Le serrande avvolgibili devono essere a maglia aperta, rettangolare, e a scorrimento verticale, e dovranno avere forme semplici e colore grigio come indicato nelle relative schede dell’Allegato D.

In casi particolari di vetrine di impianto storico che siano conformi alle norme del presente Regolamento, laddove esistano saracinesche con colore abbinato agli infissi delle vetrine stesse, è possibile mantenere il colore originale.

In nessun caso il cassonetto dell’avvolgibile dovrà essere visibile dall’esterno, o essere in aggetto rispetto al prospetto dell’edificio.

37.3 Serrande e saracinesche esistenti, che non siano a maglia aperta, ovvero che non rispettino le prescrizioni di cui ai commi precedenti, **devono essere adeguate** contestualmente al prossimo intervento edilizio (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ecc.) del relativo locale commerciale e comunque **entro e non oltre la data del 31/12/2035**.

Le saracinesche a chiusura continua esistenti dovranno essere sottoposte a manutenzione ordinaria e adottare il colore grigio palombino (All.D).

37.4 I serramenti e i relativi infissi dovranno essere applicati all’interno dei vani, senza modificare la sagoma né lo spessore originale di stipiti, soglie, architravi e cornici.

La posizione della serranda avvolgibile, indipendentemente dalla posizione dell’infisso, sarà sempre sul filo interno della mazzetta della muratura.

37.5 I cancelli e le inferiate di recinzione per cortili, corti, giardini e simili devono essere realizzati in metallo e avere i colori indicati nell’Allegato D.

ART. 38 - SERRAMENTI E INFISSI DI TIPO TRADIZIONALE

38.1 Qualora siano tuttora presenti in opera serramenti di tipo tradizionale come: porte e portoni, inferiate, cancelli, e infissi, è obbligatorio il mantenimento degli stessi tramite restauro conservativo.

38.2 Per la colorazione dei portoni si potrà fare riferimento alle tavole cromatiche dell’Allegato D. In generale per i portoni verniciati si dovrà adottare il color verde vagone, mentre per quelli lasciati al naturale con finitura trasparente si dovrà fare riferimento alle tonalità riportate nell’ultima tavola cromatica del suddetto allegato.

CAPO II: TENDE AGGETTANTI

ART. 39 - TENDE AGGETTANTI SULLO SPAZIO PUBBLICO

39.1 Non sono ammesse tende aggettanti. L’installazione delle tende aggettanti è ammessa solo al piano terra e a servizio esclusivo degli esercizi commerciali, compatibilmente con la sicurezza e la fruibilità stradale, nei casi di effettiva necessità (orientamento, deterioramento dei prodotti esposti, ecc.), escludendo l’uso della tenda come elemento decorativo del negozio. È consentita l’installazione di tende aggettanti a servizio delle residenze solo su cortili poco visibili dall’esterno, lastrici solari praticabili e terrazzi non aggettanti che costituiscano copertura piana di edifici, e comunque in luoghi ove tale tipologia di arredo resti poco visibile e non alteri la corretta percezione dei valori estetici degli edifici.

39.2 Le tende, per posizione e forma, devono essere adeguatamente collocate rispettando il decoro edilizio e ambientale, poiché costituiscono parte integrante del prospetto. L’apposizione delle tende potrà avvenire solo qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro corretta installazione e funzionamento e, in particolare, quando l’intera linea di appoggio sull’edificio risulti piana e non interessi contorni, modanature o altri eventuali elementi di facciata.

39.3 Le tende aggettanti sono vietate in tutti i casi in cui la loro installazione pregiudichi la fruibilità e la buona visibilità della strada.

ART. 40 - TENDE AGGETTANTI: TIPOLOGIE, MATERIALI E COLORI

40.1 Le tende dovranno essere con un solo telo frontale, di tipo retrattile, a falda inclinata, di larghezza pari alla luce dei vani delle aperture, e realizzate in tela di cotone a tinta unita, di colore bianco panna, o avorio/ecru o, nel caso di facciate intonacate, dello stesso colore della facciata in cui sono inserite. Per ogni prospetto avente carattere di unitarietà, la tipologia, il materiale e il colore delle tende devono essere uniformi. Sulle tende potranno essere apposte unicamente scritte relative all’attività, inserite solo sulla fascia di finitura verticale posta sul fronte della tenda con caratteri aventi altezza massima di 20 cm.

40.2 Sono vietati teli in materiale plastico, e in genere materiali riflettenti che non abbiano superficie opaca.

40.3 Durante l’orario di chiusura notturno dell’esercizio, le tende devono essere completamente raccolte e contenute, assieme ai propri meccanismi, entro il vano nel quale sono collocate.


40.4 Sono vietate le tende a cappottina o a bauletto. Sono vietate altresì le pensiline fisse. Non è ammesso l’utilizzo di un’unica tenda a riparo di più vetrine.

40.5 Per i vani ad arco di piccole dimensioni, in deroga a quanto prescritto nel precedente comma, previa verifica della congruità con gli elementi di carattere artistico e decorativo, è consentita l’installazione di tende con tipologia a cappottina, ferme restando tutte le altre prescrizioni.


40.6 Lo sbraccio della tenda dovrà essere contenuto entro mt. 1,20. Il posizionamento della stessa, dovrà garantire un’altezza minima di mt. 2,20 dal piano stradale, misurata comprendendo le intelaiature e le appendici verticali.

40.7 Sono preferibili tende con posizionamento interno al foro vetrina, laddove ciò non sia possibile, anche per motivi di rispetto delle altezze minime per la fruibilità dei vani, è consentita l’installazione sopra il vano vetrina.

40.8 Le tende applicate alle arcate dei portici di **Piazza del Popolo**, non devono essere aggettanti. Vanno collocate (in verticale) sulla linea interna del fusto dei pilastri e dell’intradosso degli archi, lasciando ben visibili gli spessori di archi e pilastri dalla piazza. Tali tende devono essere composte di una parte fissa applicata immediatamente sotto l’arco, e di una parte mobile avvolgibile (verticalmente) che potrà estendersi dall’alto verso il basso (e viceversa), lasciando almeno 2,50 ml di altezza rispetto al piano di calpestio dei portici per il passaggio. Nelle arcate di testa è vietato l’uso di tende.



disposizione disomogenea delle tende parasole – non consentita



disposizione omogenea delle tende parasole – consentita

40.9 Le tende di cui al punto precedente dovranno essere realizzate, previo parere favorevole dell’ufficio di competenza e della Soprintendenza, secondo un progetto unitario, in tela di cotone a tinta unita, avere uguale colorazione in ogni arcata utilizzando (a prescindere da quanto riportato al punto 40.1) un colore che richiami tonalità in accordo con quelle delle murature o meglio della tinta delle pareti intonacate presente sulle facciate di fondo dei portici, e avere scritte poste in predella con caratteri di massimo 25 cm di altezza (vedi schema All. D).

40.10 Per gli ambiti urbani di cui all’Allegato B, la fattura e il colore delle tende di cui ai precedenti commi dovrà seguire criteri di unitarietà.



Piazza del popolo. Saranno ammesse strutture stagionali conformi al RAU. Nell’immagine gli elementi di arredo urbano sono puramente indicativi. Ombrelloni, tavoli e sedie dovranno rispettare le tipologie previste dal regolamento al successivo Titolo V. Le fioriere non possono essere utilizzate all’interno di Piazza del Popolo e dei suoi porticati per perimetrale interamente gli spazi esterni occupati. I cestini portarifiuti dovranno essere del tipo indicato nei successivi articoli.

ART. 41 - TENDE AGGETTANTI: PRESCRIZIONI FINALI

41.1 Le tende non dovranno: occultare la segnaletica stradale e le informazioni e indicazioni di orientamento, arrecare ostacolo alla viabilità, occultare la pubblica illuminazione. Inoltre, l’installazione delle tende è ammessa se non provoca interferenza con gli elementi di carattere artistico e decorativo che connotano la facciata dell’edificio, e con gli elementi di valore storico architettonico dell’ambiente urbano in cui si inseriscono. Le tende dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia e di decoro, e sostituite allorché presentino livelli eccessivi di deterioramento. La mancata manutenzione è motivo di sanzione e di revoca dell’Autorizzazione.

41.2 Le tende dovranno essere omogenee per ogni fronte di edificio per forma, colore e materiale, e non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all’incolumità delle persone.

41.3 È vietata l’installazione di tende aggettanti in tutte le strade o aree urbane ove non sia assolutamente necessaria, o dove la loro presenza potrebbe comportare problemi alla circolazione stradale o occultare elementi architettonici che caratterizzino le facciate degli edifici storici. L’installazione delle tende aggettanti è vietata in particolar modo nei seguenti luoghi: sotto i portici di Piazza del Popolo; su Corso Cefalonia e Corso Cavour; in Via Matteotti; in Via Recanati; e Via Perpenti.

ART. 42 - TENDE AGGETTANTI: INTERVENTI UNITARI

42.1 Come per altri elementi costituenti l’arredo urbano, in zone urbane omogenee, e su proposta anche di più esercenti di servizi pubblici, quali ristoranti, pizzerie, tavole calde e similari, bar gelaterie e similari, sono auspicabili installazioni di tende realizzate secondo un progetto unitario che coinvolga più esercenti, onde garantire omogeneità degli elementi di arredo e coerenza degli stessi con le caratteristiche architettoniche del luogo nel suo insieme.


TITOLO V: OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO: ELEMENTI DI ARREDO PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ DI RISTORO, ED ELEMENTI DI ARREDO PUBBLICO URBANO

CAPO I: NORME GENERALI

ART. 43 - NORME GENERALI

43.1 Attraverso il presente Regolamento s’intende tutelare le valenze architettoniche del centro storico adottando nuovi criteri d’intervento per l’arredo relativo agli esercizi commerciali e, in generale, per l’arredo pubblico urbano, nella finalità di un miglioramento della qualità estetica e del decoro.

43.2 Può essere concessa ai gestori di esercizi commerciali dediti alla somministrazione di cibi e bevande (quali: bar, ristoranti, pub, attività artigianali tipo gelaterie, e simili), nel rispetto delle norme di cui ai successivi articoli, e degli altri obblighi di legge, l’occupazione parziale di vie, piazze e altre parti del suolo pubblico comunale, nelle immediate vicinanze degli esercizi medesimi, onde consentire su tali aree la disposizione di: **dehors aperti** (spazi esterni arredati con sedie e tavolini, vasi/fioriere e schermature, ombrelloni, pedane, o quant’altro considerato nel presente regolamento); **dehors chiusi; pergolati; chioschi, gazebo, ecc.**



Piazzale Azzolino. Esempio d’installazione di dissuasori in ferro o in ghisa per l’individuazione corretta di uno spazio di permanenza escluso al traffico, nel quale siano collocati elementi di arredo temporanei delle attività commerciali, realizzati con forme dimensioni e materiali idonei.

43.3 L’occupazione di suolo pubblico per le diverse categorie di elementi è rilasciata nelle modalità previste dal regolamento comunale vigente in materia di occupazione di suolo pubblico, dalle norme vigenti in materia di sicurezza stradale, e dall’Art.6 del presente Regolamento.

In generale, fatto salvo il rispetto delle altre norme del presente regolamento e dei limiti evidenziati ai successivi commi del presente articolo (e dei successivi articoli di cui al Capo II del presente Titolo V), negli spazi pubblici o di uso pubblico quali strade, slarghi, piazze, parchi e giardini, l’occupazione di suolo pubblico può essere concessa solo in prossimità dell’attività commerciale richiedente, di fronte all’attività stessa, per una lunghezza massima pari al fronte dei locali dell’esercizio commerciale e per una superficie massima pari alla superficie massima di somministrazione interna al locale, comunque non superiore a 60 mq, fatti salvi i limiti imposti dalla situazione viaria, dal rispetto degli spazi disponibili e dall’impatto ambientale dell’installazione.

Per particolari comprovate esigenze, **sono possibili le deroghe** di cui al successivo comma 43.9.

L’occupazione sarà valutata dagli uffici competenti in sede di rilascio dell’Autorizzazione, in base alle caratteristiche del contesto interessato, alla tipologia di installazione proposta, alle attività commerciali esistenti e alle aree già autorizzate all’occupazione fatto salvo il rispetto della sicurezza e fruibilità stradale.

La distribuzione degli arredi all’interno dell’area occupata dovrà essere tale da assicurare tutti gli spazi necessari alla funzionale e sicura fruibilità dell’area stessa e l’accesso ai locali interni all’esercizio commerciale di riferimento, nonché ai relativi servizi igienici.

Nel caso di parchi e giardini il parere del Settore Ambiente risulterà vincolante per quanto riguarda l’indicazione delle modalità di collocazione dei dehors e delle varie attrezzature.

Laddove si presentino problemi legati a carenza di suolo pubblico disponibile, in caso di compresenza e attivazione di più esercizi commerciali, la distribuzione delle aree da dare in concessione va sempre fatta seguendo principi di proporzionalità tra superfici di somministrazione interna dei locali e superfici esterne disponibili, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento, fatti salvi i diritti di terzi.

Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi e ai successivi per i casi di Piazza del Popolo e Piazzale Azzolino (vedi anche Allegato D), in generale, sono demandate alla Polizia Locale le decisioni relative a: posizionamento delle aree concesse (fatti salvi i necessari pareri di competenza relativi alle questioni urbanistiche ed edilizie e alle tutele di tipo monumentale e/o ambientale), distacchi dagli edifici, percorsi pedonali, sicurezza stradale.

Non è consentito installare artefatti in genere, dehors o attrezzature, in contrasto col Codice della Strada.

Eventuali spese relative all’installazione di nuova segnaletica stradale necessaria in seguito a concessione di suolo pubblico sono a carico del concessionario.

43.4 All’interno dei portici di **Piazza del Popolo** è vietata ogni forma di occupazione del suolo, ad esclusione di quanto previsto al precedente art.19, ai successivi commi del presente articolo e al successivo Art.49.

43.5 All’interno dei portici di **Piazza del Popolo** è possibile l’occupazione di parte dello spazio da parte degli esercizi commerciali che somministrano cibi e bevande, come meglio descritto ai successivi commi, solo ed elusivamente con tavoli e sedie.

43.6 Fatto salvo il rispetto della sicurezza stradale e della fruibilità veicolare e pedonale dei luoghi, le porzioni di suolo pubblico occupate dalle attività commerciali situate in Piazza del Popolo e nei relativi portici/loggiati dovranno essere disposte come segue:

a) sulla **Piazza**, di fronte all’attività di pertinenza per una lunghezza pari al fronte dell’attività stessa (corrispondente all’estensione interna dei locali di pertinenza) e per una profondità massima non superiore a **1/5** della larghezza della piazza (per larghezza della piazza si intende la distanza tra i due lati porticati della stessa) comprensiva del distacco minimo di cm 160 da lasciare tra le aree occupate e il filo esterno dei porticati (vedi schema Allegato D).

b) sotto ai **portici di Piazza del Popolo**, di fronte all’attività di pertinenza per una lunghezza pari al fronte dell’attività stessa, disposte lungo il solo lato parete su cui si trovano le aperture degli esercizi commerciali, lasciando almeno 120 cm di corridoio per la fruizione dei pedoni tra il limite interno dei pilastri che formano il porticato e il limite dell’area occupata con i tavoli e le sedie i 120 cm per il transito pedonale devono essere netti e il corridoio deve avere un andamento lineare costante senza anse o deviazioni di percorso (vedi schema Allegato D). È vietato disporre arredi tra i pilastri dei porticati o in altri spazi non esplicitamente autorizzati.

c) sotto le **Logge di San Rocco**, di fronte all’attività di pertinenza per una lunghezza pari al fronte dell’attività stessa, disposte lungo il lato parete, lasciando almeno 120 cm di distacco dal limite interno delle basi delle colonne che formano il loggiato.

Le attività poste in corrispondenza di tale loggiato possono altresì chiedere l’occupazione di suolo pubblico sulla parte di piazza posta al di sotto delle logge. Anche in questo caso, l’estensione degli spazi occupati deve corrispondere al fronte dell’attività di pertinenza, e rispettando una profondità massima delle aree concesse non superiore a **1/5** della larghezza della piazza, come prescritto al precedente punto a) del presente comma (vedi schema Allegato D).

43.7 Fatto salvo il rispetto della sicurezza stradale e della fruibilità veicolare e pedonale dei luoghi, le porzioni di suolo pubblico occupate dalle attività commerciali situate in **Piazzale Azzolino** dovranno essere disposte come segue:

- sul lato sud della piazza, di fronte all’attività di pertinenza, in aderenza alla stessa, per una lunghezza pari al fronte dell’attività (corrispondente all’estensione interna dei locali di pertinenza) e per una profondità massima di 4,50 m;

- per le attività presenti sui fronti dell’edificio che occupa l’angolo sud-est e il lato est di Piazzale Azzolino (edificio tutelato ai sensi dell’art.10 del Dlgs 42/2004) la profondità massima di occupazione di suolo pubblico dovrà essere di 3,50 m. Previo parere favorevole della Polizia Locale, la profondità massima suddetta può essere estesa fino a 4 m.

- sul lato nord della piazza, per eventuali attività dedito alla somministrazione di cibi e bevande è possibile l’occupazione di parte del portico, lungo il lato nord (lato parete) con tavoli e sedie, lasciando almeno 120 cm di corridoio per la fruizione dei pedoni tra il limite interno dei pilastri che formano il porticato e il limite dell’area occupata. In caso di intervento con Piano Unitario, previo parere favorevole degli uffici di competenza, potrebbe essere prevista la possibilità di occupare anche parte della piazza per una profondità massima di 4,50 m;

- tranne che per particolari eventi approvati dall’Amministrazione comunale (ad esempio nel periodo dei mercatini), la zona panoramica disposta nell’angolo nord-est di Piazzale Azzolino deve essere sempre fruibile al pubblico;

- anche il passaggio voltato (con le sue mura storiche) che porta da Piazzale Azzolino a via Recanati deve essere sempre fruibile e ben visibile.

43.8 Fatto salvo il rispetto della sicurezza stradale e della fruibilità veicolare e pedonale dei luoghi, le porzioni di suolo pubblico occupate dalle attività commerciali situate in **Piazzale Card. Brancadoro** dovranno essere disposte come segue: sul lato sud del piazzale, di fronte all’attività di pertinenza, in aderenza alla stessa, per una lunghezza pari al fronte dell’attività e per una profondità massima di 3,50 m. Previo parere favorevole della Polizia Locale, la profondità massima suddetta può essere estesa fino a 4 m.

43.9 In **deroga** a quanto previsto al precedente comma 43.3, previo parere favorevole degli uffici di competenza, fatti salvi i diritti di terzi (proprietari/gestori delle proprietà/attività confinanti, condomini ecc.), laddove non esistano problemi di reperibilità degli spazi necessari, per particolari comprovate esigenze:

a) è possibile incrementare la lunghezza dello spazio di occupazione di suolo pubblico di cui al precedente comma 43.3 fino a un massimo del 40% in più rispetto al fronte degli edifici;

b) oltre alla deroga di cui al precedente punto a) del presente comma, per esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a 30 mq, spazio permettendo, è possibile ottenere una concessione di suolo pubblico per una superficie superiore a quella di somministrazione interna del locale fino a un massimo di 30 mq;

c) solo in casi di effettiva necessità, laddove siano presenti: problemi relativi a un’eccessiva concentrazione di esercizi commerciali, o problemi relativi alla conformazione degli immobili (ad esempio per locali con fronti inferiori a 5 mt, o che presentino fronti in sovrapposizione con altri esercizi commerciali, ecc), o ancora problemi dovuti a un posizionamento particolarmente sfavorevole degli esercizi o degli spazi esterni attigui (vedi anche Allegato D), l’occupazione di suolo pubblico può essere concessa anche se non posta di fronte all’attività richiedente (fatto salvo quanto previsto al successivo comma 43.10), ma comunque nelle immediate vicinanze del locale di pertinenza, e il posizionamento e dimensionamento dell’area da occupare dovrà essere valutato e approvato dagli uffici comunali di competenza.

Le deroghe di cui al presente comma si applicano ai soli dehor aperti. Per i dehor chiusi si veda il successivo Art. 54.

Gli spazi concessi in più rispetto a quelli di pertinenza di ogni singolo esercizio commerciale, dovranno comunque essere ridistribuiti in caso di attivazione di nuovi esercizi commerciali e nuove richieste di occupazione di suolo pubblico.

43.10 Non sono comunque concedibili occupazioni di suolo pubblico di spazi separati da una strada carrabile o da una pista ciclabile rispetto all’esercizio commerciale richiedente.

43.11 Resta fermo l’obbligo, da parte delle attività concessionarie di occupazione di suolo pubblico, di lasciare uno spazio sufficiente a garantire la piena visibilità e il libero accesso alle proprietà e alle attività confinanti, nonché ai locali vicini anche se chiusi. Resta inoltre fermo l’obbligo di lasciare lo spazio necessario alla fruibilità di luoghi, attrezzature e arredi urbani pubblici (come indicato anche negli schemi grafici contenuti nelle norme generali relative agli arredi degli esercizi commerciali di cui all’Allegato D). Pertanto, i tavoli, le sedie, gli ombrelloni gli arredi e le attrezzature d’ogni genere e tipo a servizio delle attività commerciali con cui vengono occupate porzioni di suolo pubblico, dovranno sempre essere posizionati lasciando una distanza adeguata alla fruizione degli spazi e degli arredi pubblici esistenti come: panchine, cestini portarifiuti, giochi, fioriere ecc.; dovranno inoltre lasciare spazio di manovra per accedere ad eventuali estintori, attacchi antincendio o attrezzature simili destinate alla sicurezza.

43.12 A meno di eventuale Piano Unitario di Arredo Urbano con cui si potranno stabilire scelte differenti rispetto a quanto stabilito dal presente comma (scelte comunque sempre coerenti con i principi e le prescrizioni specifiche del presente Regolamento), al fine di garantire una certa omogeneità cromatica, gli arredi di **Piazza del Popolo** (sedie, tavoli, e attrezzature varie a servizio degli spazi occupati) utilizzati dalle attività commerciali dovranno essere prevalentemente in ferro verniciato di colore grigio antracite/canna di fucile.

43.13 Tra lo spazio occupato da un’attività e quello occupato da un’altra deve essere lasciato un corridoio di minimo 120 cm di larghezza. Tale separazione può essere omessa solo nel caso l’occupazione di suolo di più attività non raggiunga una estensione (senza soluzione di continuità) superiore ai 10 ml di lunghezza.

43.14 Fermo restando il rispetto delle norme specifiche del presente regolamento e dei suoi allegati, l’occupazione di suolo pubblico è consentita, nel rispetto di quanto previsto dall’Art.20 del D.lgs 285/92 e ss.mm.ii. e dagli strumenti normativi citati all’Art.6, dove ciò non sia in contrasto con la tutela di edifici e cose d’interesse culturale e ambientale, e dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità o barriera architettonica per quella pedonale. Le zone concesse agli esercizi commerciali per l’occupazione del suolo pubblico con gli arredi e gli elementi di cui ai successivi commi e articoli, devono essere, ben riconoscibili e delimitate tramite l’applicazione di piccole borchie in bronzo anticato infisse a terra, o con altro tipo di segnalazione scelta dall’ufficio comunale di competenza che abbia simili caratteristiche di sobrietà. La segnalazione dei limiti concessi deve essere sempre visibile; ogni sua manomissione è considerata un abuso.

43.15 Le occupazioni con arredi da parte dei pubblici esercizi dovranno essere omogenee per caratterizzazione degli spazi, tipo e qualità dei materiali.

43.16 Per l’installazione di nuovi elementi di arredo urbano pubblici o privati, e per la disposizione delle attrezzature esterne dei locali commerciali e la loro organizzazione, si dovrà sempre considerare le peculiarità architettoniche degli edifici e degli elementi esistenti caratterizzanti il contesto urbano con cui tali attrezzature si andranno a rapportare; adottando come principio di base il conseguimento dell’unitarietà e omogeneità degli elementi, dell’armonizzazione all’ambiente, e del decoro complessivo dei luoghi.

43.17 Le attrezzature esterne e gli arredi di pertinenza degli esercizi, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà, e possono essere mantenuti in situ sino alla scadenza della concessione del suolo. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole rimozione; nessun elemento potrà essere infisso nella pavimentazione.

43.18 È vietata l’apposizione di qualsiasi tipo di pubblicità sugli arredi urbano e sugli elementi tecnologici.

43.19 È vietato installare su suolo pubblico attrezzature destinate alla preparazione di cibi e bevande, tipo: cucine portatili, forni, barbecue, griglie, distributori o miscelatori di bevande, gelatieri e simili. L’uso di tali attrezzature deve essere circoscritto agli appositi locali interni alle attività commerciali.

ART. 44 - REGOLE PER IL RIORDINO

44.1 Per ambiti urbani unitari, rappresentati da piazze, slarghi, o vie, comunque da parti urbanistiche morfologicamente omogenee di cui all’Allegato B, si tenderà a privilegiare interventi che affrontino in modo coordinato la progettazione e la sistemazione degli elementi di arredo, particolarmente connessi all’arredo su suolo pubblico e privato legato a funzioni di tipo ricettivo per la somministrazione di cibi e bevande (tipo bar, ristoranti, pizzerie etc.). Per una più specifica definizione degli elementi di arredo, gli operatori in forma associata possono promuovere proposte unitarie finalizzate al miglioramento della qualità formale e del decoro degli arredi stessi.

44.2 Complessivamente, nelle operazioni di riordino, degli elementi di arredo si dovranno soddisfare i requisiti di uniformità, di qualità estetica, sicurezza stradale e sanitaria.

44.3 Anche attraverso la formazione di Piani Unitari di Arredo Urbano, si dovrà tendere a ottenere coerenza e integrazione fra gli elementi sopra citati e gli interventi in materia di pavimentazioni, rampe, sedute, ecc. e integrazione e coerenza con il Piano Urbano del Traffico, e con gli altri strumenti di governo della mobilità, privilegiando la concessione di suolo pubblico su aree pedonali o a traffico limitato.

44.4 Non è consentita l’esposizione di oggetti o l’installazione di strutture con caratteristiche diverse da quelle descritte nel presente Regolamento.

CAPO II: ELEMENTI DI ARREDO A SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

ART. 45 - ELEMENTI DI ARREDO E ATTREZZATURE PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI DEDITE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE

45.1 Si considerano arredi per l’esercizio di attività commerciali per la somministrazione di cibi e bevande tutti quegli elementi di arredo che vengono solitamente utilizzati da bar, pub, pizzerie, ristoranti, gelaterie e simili, nelle aree esterne ai locali gestite con occupazione di suolo pubblico, o anche nelle aree esterne ai suddetti esercizi commerciali che siano private ma visibili da luogo pubblico. Rientrano tra questi elementi: sedie, tavoli, vasi e fioriere, elementi per l’illuminazione, ombrelloni, elementi per il riscaldamento esterno invernale, e qualunque altro elemento di arredo esterno necessario allo svolgimento dell’attività commerciale/artigianale.

Sono inoltre oggetto di trattazione del presente Capo II le seguenti attrezzature: pannelli frangivento, palchi e pedane, pergolati, gazebo, chioschi e dehors chiusi.

45.2 L’occupazione di suolo pubblico con gli arredi di cui al precedente comma potrà essere concessa nel rispetto delle norme del presente regolamento, e dei distacchi e dei rapporti dimensionali meglio illustrati negli schemi grafici riportati nell’Abaco di cui all’Allegato D.

ART.46 – SEDIE, TAVOLI E COMPLEMENTI DI ARREDO

46.1 Le sedie e i tavoli, nonché i complementi di arredo (di cui al successivo comma 46.4) ad essi abbinati posti all’esterno dei locali dediti alla somministrazione di cibi e bevande (bar, pub, pizzerie, ristoranti, gelaterie, e simili) dovranno essere coerenti tra loro per stile e colorazioni utilizzate.

I tavoli e le sedie potranno avere struttura in: legno al naturale o verniciato (con colori tenui), ferro battuto o metallo verniciato color grigio antracite/canna di fucile (o, previo parere favorevole dell’ufficio comunale di competenza, con altri colori purché non si utilizzino tinte vivaci – vedere All.D per avere dei riferimenti).

Per tali arredi si dovranno privilegiare forme semplici, e materiali e colorazioni che garantiscano coerenza e integrazione con le pavimentazioni e con gli elementi di facciata che concorrono a definire l’aspetto esteriore degli edifici storici, nonché con gli elementi (vetrina, insegna, arredo) che concorrono a definire l’immagine e la qualità dell’esercizio commerciale di appartenenza.

46.2 È in generale vietato l’uso di arredi in plastica, resine o simili.

46.3 I tavoli per i locali dediti alla somministrazione di cibi e bevande, devono essere di forma quadrata o rettangolare, avere dimensioni massime non superiori a cm 70x70, sono ammessi inoltre tavoli con forma circolare, di diametro non superiore a cm 70, e devono essere privi di decori troppo vistosi. I tavoli possono essere accoppiati per formare superfici maggiori in caso di necessità occasionali, ma devono essere distaccati una volta terminato l’uso da parte dei clienti. Le sedie devono avere dimensioni contenute. Vanno promosse soluzioni che adottino tipologie tradizionali, o moderne, che sappiano inserirsi in modo armonico nel contesto architettonico del luogo.

Al fine evitare una distribuzione spaziale disomogenea ed anche per diversificare i locali tra loro, ogni attività deve installare esclusivamente una tipologia di tavolo (solo quadrato o solo rotondo).

46.4 I complementi di arredo che comprendono i vari elementi che completano l’arredo degli spazi occupati necessari anche per il servizio ai tavoli (tipo: carrelli portavivande, piani d’appoggio, consolle, di piccole dimensioni), devono essere abbinati, per materiali e colorazioni, ai tavoli e alle sedie, creando un insieme armonico.

46.5 È vietato lasciare accatastati o impilati tavoli e sedie (ed elementi di arredo o attrezzi varie) all’esterno del locale sia durante gli orari di apertura che di chiusura.

46.6 Per gli arredi di Piazza del Popolo si richiama quanto stabilito all’Art.43.

ART.47 - COPERTURE PARASOLE: OMBRELLONI

47.1 È consentita la disposizione di ombrelloni a servizio delle attività commerciali che ne abbiano dimostrata necessità, o per lastrici solari e giardini privati. Questi dovranno essere del tipo con telo a pianta rettangolare/quadrata; realizzati esclusivamente in tela a tinta unita, di colore bianco panna, avorio/ecru, o comunque con colorazione che si armonizzi con il fronte dell’edificio; dovranno essere montati su una propria ossatura con sostegno unico in legno o metallo verniciato color grigio graffite/antracite ed avere dimensioni massime di mt 4 per lato.

47.2 Sono vietate finiture laterali dei telo a frangia e la stampa di scritte, simboli e pubblicità.

47.3 In **Piazza del Popolo, Piazzale Girfalco. e Piazzale Azzolino** dovranno essere uniformate le tipologie degli ombrelloni utilizzate dalle varie attività commerciali, per forma, dimensioni, materiali e colori.

47.4 Gli ombrelloni dovranno essere sempre puliti e mantenuti in condizioni che ne garantiscano il perfetto decoro.

47.5 Per le basi degli ombrelloni si dovranno utilizzare zavorre cromaticamente adeguate ad accordarsi con la pavimentazione storica esistente.

ART.48 - ELEMENTI PER L’ILLUMINAZIONE DELLE AREE ESTERNE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI, E LUMINARIE NATALIZIE

48.1 L’illuminazione artificiale delle aree di ristoro esterne ai locali per la somministrazione di cibi e bevande dovrà essere sobria, e potrà essere realizzata con lampade da tavolo o corpi illuminanti disposti al di sotto degli ombrelloni, candelabri o candele con accorgimenti atti a garantire la sicurezza dal rischio incendi. I corpi illuminanti dovranno essere di dimensioni contenute ed emettere una luce bianca calda.

48.2 È consentita, per il solo periodo natalizio, dal 1 dicembre al 31 gennaio, l’installazione di luminarie a decoro delle attività commerciali o di cortili e alberi posti su suolo privato e visibili da luogo pubblico. Le luminarie dovranno essere rimosse entro e non oltre il 31 gennaio. I contravventori saranno passibili di relativa sanzione pecunaria.

ART.49 – VASI, FIORIERE E TELI OMBREGGIANTI

49.1 In centro storico si possono utilizzare vasi e fioriere per piante in fiore o sempreverdi, con l’esclusione di rampicanti, ove ciò non comporti impedimenti alla circolazione veicolare e pedonale. È consentita anche l’installazione di vasi/fioriere sui balconi e i terrazzi purché sia assicurata la loro manutenzione e il loro decoro, salvaguardando gli elementi storici e architettonici dallo scolo delle acque. Le attività commerciali possono utilizzare qualche vaso o fioriera per decorare lo spazio di loro pertinenza, ma non possono utilizzare vasi o fioriere per delimitare o recintare completamente lo spazio loro concesso su suolo pubblico, tranne in alcuni casi ove l’installazione di fioriere attenui l’impatto visivo di pedane o elementi estranei all’ambiente architettonico in cui sono inserite, o nei casi

in cui l’area occupata sia confinante con parcheggi per cui il filare di vasi/fioriere può essere utilizzato quale limite a protezione dell’area stessa per i soli lati confinanti con il parcheggio.

49.2 Le fioriere devono avere forme semplici e prive di elementi decorativi; possono essere realizzate, in base alle caratteristiche dei luoghi e agli arredi urbani esistenti, in: terracotta, metallo (color grigio antracite/grafite/canna di fucile), acciaio corten, o pietra naturale. I materiali utilizzati non devono essere mai riflettenti. Piante e fiori installati devono essere naturali (sono vietati piante e fiori finti).

49.3 Deve essere sempre garantita la pulizia e la manutenzione dei vasi, delle fioriere e delle essenze piantumate. Deve essere garantita armonia con gli elementi architettonici che caratterizzano i luoghi nei quali vanno inseriti tali elementi di arredo.

49.4 L’altezza massima consentita per le piante è di cm 120 misurata dall’appoggio a terra del vaso o della fioriera fino alla parte superiore delle piante. Le piante non devono arrecare fastidi al transito di veicoli o pedoni, e non devono occultare: la segnaletica stradale, gli elementi architettonici significativi delle facciate, eventuali monumenti, opere, e targhe commemorative, o altri elementi di pubblico arredo.

49.5 In ogni caso l’installazione di vasi e fioriere sul suolo pubblico deve essere autorizzata dall’ufficio comunale di competenza.

49.6 L’allestimento di vasi e fioriere negli Ambiti Urbani Unitari individuati dall’Allegato B, deve essere fatta avendo particolare cura nella creazione di composizioni armoniche e unitarie per scelta di materiali, forme, e dimensioni, nonché per le essenze piantumate, tutelando la conservazione e l’integrità delle facciate degli edifici ed evitando di occultarne gli elementi decorativi che le caratterizzano.

49.7 Per le attività commerciali non è consentita l’installazione di cortine di fioriere sulla pavimentazione di **Piazza del Popolo** anche a parziale perimetrazione degli spazi di suolo pubblico concessi dal Comune. Ogni attività potrà disporre qualche vaso/fioriera con posizionamento puntuale a decoro dello spazio occupato con i propri arredi, limitandone l’uso al massimo per segnare i quattro angoli dell’area occupata o per segnalare l’accesso alla stessa. Il materiale da utilizzare per tali elementi deve essere coerente con le caratteristiche materiali e cromatiche degli altri elementi di arredo previste dal presente regolamento per Piazza del Popolo. Sono vietati vasi e fioriere sotto i portici; è possibile utilizzare al massimo due vasi a decoro degli ingressi dei negozi disponendoli ai lati degli stessi (uno per lato), in prossimità della vetrina, nell’intradosso della strombatura non invadendo la pavimentazione del portico.

49.8 Tutti i vasi e le fioriere che non rispettano le suddette prescrizioni, devono essere rimossi, o adeguati alle norme del presente regolamento.

49.9 L’Amministrazione Comunale può prevedere l’installazione di fioriere, in qualsiasi ambito del centro storico, così come di altri elementi di arredo urbano, attraverso Piani Unitari di Arredo Urbano o comunque tramite progettazione unitaria degli spazi estesa ad interi ambiti urbani omogenei.

49.10 Sono vietati in centro storico i teli verdi ombreggianti posti, in modo permanente, lungo la recinzione perimetrale di corti e giardini, visibile da vie e spazi pubblici, tali elementi, estranei al contesto storico-architettonico, sono consentiti in via del tutto eccezionale solo per il periodo di accrescimento delle piante. Si ritiene opportuno valorizzare i cortili verdi, in relazione al tessuto edilizio storico, per l’alto valore ambientale e paesaggistico che rappresentano.

ART.50 - ELEMENTI PER IL RISCALDAMENTO ESTERNO INVERNALE

50.1 Per le attività di bar, pub, gelaterie, ristoranti, o esercizi di ristoro in genere, che somministrino cibo e bevande è possibile l’utilizzo di funghi per il riscaldamento invernale delle aree occupate al di fuori dei locali. Tali attrezzature, in numero strettamente necessario all’area di pertinenza, potranno essere a fiamma nascosta o a fiamma viva (con le dovute protezioni in vetro temperato e rispettando tutte le norme di sicurezza del caso); dovranno avere il minimo impatto con l’ambiente; dovranno essere di color grigio antracite/canna di fucile (altre eventuali colorazioni devono essere valutate e approvate dall’ufficio comunale di competenza), non potranno emettere luci intense (tipo luce a infrarossi), e dovranno essere rimosse e depositate all’interno dei locali durante gli orari di chiusura degli stessi. Tali attrezzature devono essere espressamente autorizzate dagli uffici comunali di competenza.

ART.51 - DELIMITAZIONE DELLE AREE OCCUPATE CON PANNELLATURE FRANGIVENTO

51.1 È possibile, per la sola stagione invernale, l’installazione di pannellature frangivento trasparenti. Tali elementi potranno essere posti lungo il perimetro dell’area occupata, nei soli tratti ove sia strettamente necessaria la loro installazione, evitando la completa perimetrazione dell’area stessa. I pannelli dovranno avere forma rettangolare e modulare, con larghezza massima di cm 120 e altezza massima di cm 150, e dovranno essere realizzati interamente in vetro (trasparente) o in materiali che garantiscono una perfetta trasparenza e sicurezza, e non potranno arrecare scritte di alcun genere. È consigliabile trovare soluzioni che non prevedano intelaiature di supporto dei pannelli. Nel caso di impossibilità di reperire strutture con pannelli autoportanti completamente trasparenti, la struttura di sostegno dovrà essere composta di elementi in metallo di ridotto spessore e di colore grigio piombo/canna di fucile. Il basamento dovrà essere ridotto al minimo necessario a garantire una tenuta sicura e la resistenza al vento. In nessun caso le protezioni verticali possono essere collegate con le protezioni aeree (ombrelloni e tende), formando un unico elemento chiuso o chiudibile.

51.2 L’installazione dei suddetti elementi è possibile solo laddove sia compatibile con la fruibilità e sicurezza stradale e dove non entrino in contrasto con le caratteristiche ambientali e architettoniche del luogo interessato.

51.3 È vietato l’uso di pannellature frangivento in Piazza del Popolo. Tali attrezzature possono essere previste in Piazza del Popolo solo tramite Intervento Unitario ai sensi dell’Art.8 del presente Regolamento.

ART.52 - PALCHI, PEDANE, E RAMPE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

52.1 È consentita l’installazione temporanea di palchi in occasione di eventi pubblici. L’installazione di tali strutture non deve apportare danni alla pavimentazione, né agli edifici, ai monumenti, o agli elementi di arredo urbano esistenti. Le strutture devono essere facilmente rimovibili, e devono essere rimosse al termine della manifestazione in relazione alla quale sono state realizzate.

52.2 In caso di comprovata necessità, è ammesso l’uso di pedane limitatamente agli esercizi commerciali che prevedano la somministrazione di cibo e bevande (tipo: bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, e simili).

52.3 In generale, non è consentita l’installazione di pedane che compromettano la fruibilità e la sicurezza stradale.

52.4 Le pedane dovranno essere in legno o metallo, a elementi smontabili e facilmente rimovibili, verniciate con colori che garantiscono integrazione e coerenza con le pavimentazioni in cui si inseriscono. Il piano di calpestio potrà essere in legno o rivestito di tessuto o laminato dello stesso colore. Se accostate ai muri degli edifici non dovranno coprire vani di porte e finestre, o impedirne l’apertura e la luce, né addossarsi a elementi architettonici o decorativi. La loro estensione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per regolarizzare l’andamento del suolo, senza arrivare a dislivelli superiori ai 30 cm. In caso di comprovata necessità (attestata dagli Uffici Comunali a seguito di puntuali verifiche), eventuali deroghe al suddetto dislivello massimo potrà essere consentito dagli uffici comunali di competenza, nei casi in cui tale incremento non comporti un eccessivo impatto ambientale o non comprometta la vista di elementi decorativi, targhe, lapidi e simili. Sia sempre valutata la possibilità di realizzare nello spazio concesso due o più livelli con dislivello contenuto rispetto alla quota della pavimentazione; le pedane nel punto più basso siano sempre in quota con la pavimentazione senza dislivelli precostituiti. Dovrà essere comunque garantita l’accessibilità alle persone con ridotte capacità motorie. Eventuali rampe per il superamento delle barriere architettoniche dovranno essere contenute all’interno del perimetro della pedana, e comunque all’interno del suolo pubblico concesso; tuttavia, ove ciò non fosse possibile, per comprovate esigenze tecniche, è consentito l’utilizzo di rampe estraibili o posizionabili all’occorrenza, realizzate con materiali e pendenze idonee, purché non visibili quando inutilizzate.

52.5 I bordi delle pedane dovranno essere coperti con rinfianchi che impediscono l’accumulo di sporco al di sotto delle stesse.

52.6 Le pedane dovranno sempre rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza.

52.7 Le pedane dovranno essere disposte di fronte al relativo esercizio commerciale, non dovranno creare irregolarità nella percezione e fruizione delle strade e dello spazio urbano in cui vengono inserite. Pertanto nel caso di esercizi commerciali vicini o adiacenti, le pedane dovranno essere allineate e avere dimensioni unitarie regolari da concordarsi, in relazione all’ambito urbano in cui si inseriscono, caso per caso, con l’ufficio comunale di competenza.

52.8 In **Piazza del Popolo** non è consentita l’installazione delle pedane a uso degli esercizi commerciali.

52.9 Per l’installazione di rampe per il superamento delle barriere architettoniche dovranno essere adottate soluzioni che tengano conto di limitare al massimo l’impatto ambientale delle strutture.

ART.53 - PERGOLATI E PENSILINE

53.1 È possibile la realizzazione di **pergolati** su lastrici solari praticabili e terrazzi non aggettanti che costituiscono copertura piana di edifici, su corti o giardini, a **servizio della residenza**, laddove tali strutture non risultino in contrasto con i valori architettonici degli edifici.

Questo tipo di strutture sono da considerarsi arredi a **servizio della residenza**; nelle more di approvazione di un regolamento specifico la loro **superficie** dovrà essere \leq (inferiore o uguale) al 25% della S.U.L. ad esse correlata, con un massimo di 30mq; potranno avere **altezza esterna massima** pari a mt 2,40 all’estradosso della copertura, e **altezza massima al colmo** pari a mt 3,00 all’estradosso della copertura (tali altezze possono subire lievi incrementi – fino a un massimo di 25 cm – nei casi in cui vi siano condizioni particolari della facciata che ne impediscono il pieno rispetto, come ad esempio: aperture esistenti troppo alte, presenza di cornici e modanature da salvaguardare, o altro). Al fine di limitarne l’impatto visivo, tali strutture, se poste in quota, su lastrici o terrazzi, devono essere posizionate a una distanza minima di 50 cm dai limiti perimetrali degli spazi interessati, ovvero a minimo 50 cm dai parapetti, considerando per il calcolo di tale distanza la proiezione a terra dell’ingombro massimo della copertura.

Tali manufatti devono essere aperti su tutti e quattro i lati, ovvero su tre qualora fossero addossati alla parete dell’edificio esistente; devono essere strutturalmente costituiti da elementi verticali e orizzontali in legno mordenzato o ferro verniciato color grigio antracite/canna di fucile, o verde muschio, nel rispetto dei caratteri ambientali e architettonici del luogo in cui si vanno a inserire. Gli elementi strutturali verticali possono essere collocati al suolo con fissaggi metallici, quelli orizzontali in sommità devono formare un reticolato avente una copertura non rigida ad unica falda composta da teli di stoffa color bianco/ecru, teli ombreggianti, piante rampicanti. Gli elementi orizzontali di copertura devono determinare un rapporto di foratura non inferiore a 4/5.

Trattasi quindi di intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra, e come tali sono costituite da elementi leggeri, assemblati fra loro in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni, e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione.

53.2 È vietata l’installazione di pergolati sui balconi e in tutti gli spazi che non siano quelli ove espressamente concesso richiamati dal precedente comma 53.1.

53.3 È altresì possibile, su lastrici solari praticabili e terrazzi non aggettanti che costituiscono copertura piana di edifici, su corti o giardini di proprietà privata, la realizzazione di **pergolati a servizio delle attività commerciali** per la somministrazione di cibi e bevande. In base alle esigenze degli esercenti, la superficie complessiva possibile per tali strutture dovrà essere valutata caso per caso nel rispetto del contesto nel quale devono essere inserite, dei valori architettonici e ambientali di ogni specifica zona e del rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza stradale. In ogni caso non sono consentite superfici maggiori di 30 mq. Restano valide tutte le altre prescrizioni di cui ai precedenti commi 53.1, 53.2.

53.4 Per pergolati posti su aree pubbliche o private a servizio di attività commerciali dedita alla somministrazione di cibi e bevande, fatte salve la fruibilità e sicurezza stradale e la minimizzazione dell’impatto ambientale della struttura, per particolari comprovate esigenze (da documentare in base ad opportuno piano di sviluppo aziendale), previo parere degli uffici comunali di competenza, fatti salvi i diritti di terzi, la superficie massima potrà essere incrementata fino a un massimo di mq 40, a condizione che il pergolato venga installato in aderenza all’edificio che ospita l’attività richiedente e che l’estensione del pergolato non superi quella del locale interno.

Nel caso di occupazione permanente di suolo pubblico il suddetto incremento di superficie deve essere approvato dalla Giunta Comunale.

La superficie massima delle suddette strutture non potrà comunque essere mai superiore alla superficie massima di somministrazione interna dell’esercizio commerciale di riferimento.

53.5 Ad eccezione delle zone esplicitamente individuate dall’Allegato C, non si possono installare pergolati su suolo pubblico all’interno del centro storico.

53.6 Laddove consentita, l’installazione delle suddette strutture, è autorizzata nei modi e tempi di cui all’Art.6 del presente Regolamento, fermo restando l’obbligo di acquisizione preventiva di Autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche.

53.7 Non è consentita l’installazione dei pergolati a servizio delle attività commerciali sul suolo pubblico di **Piazza del Popolo** a Fermo, **nel livello superiore del borgo antico di Torre di Palme**, ossia nei vicoli, piazze, piazzette, slarghi e giardini afferenti il corso principale che collega Piazza della Rocca con Piazza Lattanzi (belvedere) e in tutte le altre aree pubbliche del centro storico ove tali strutture contrastino con i valori storico-architettonici dei luoghi, e con le norme di sicurezza stradale.

53.8 È vietata l’installazione di pensiline. Le uniche pensiline permesse sono quelle aventi pubblica utilità come le pensiline per le fermate degli autobus, o quelle a servizio dei parcheggi pubblici.

53.9 Laddove consentite, le pensiline dovranno essere realizzate con struttura in metallo verniciato color antracite/canna di fucile, in corten o in legno naturale mordenzato, e copertura con lastre trasparenti in vetro o plexiglas e simili, o in rame. Le coperture con elementi di altro materiale (es. coppi in laterizio), sono consentite esclusivamente in casi specifici, previo parere favorevole dell’ufficio comunale di competenza, nel rispetto dei criteri stabiliti dal RAU.

53.10 Gli schemi geometrico-dimensionali riportati nel capitolo “chioschi, dehors chiusi, gazebo, barriere frangivento” dell’Allegato D, richiamati al comma 54.5.11 dell’Art. 54, sono da considerarsi validi come riferimenti (per ciò che riguarda gli aspetti dimensionali e geometrici) anche per i pergolati.

53.11 In deroga al comma 53.8. sono consentite, in ambito A2, pensiline a sbalzo per gli ascensori, nell’ambito del progetto complessivo dell’ascensore **previo parere favorevole della Soprintendenza**.

ART.54 – GAZEBO, DEHORS CHIUSI, CHIOSCHI

54.1 Ad eccezione delle zone esplicitamente individuate dall’Allegato C, non si possono installare gazebo, chioschi e dehors chiusi su suolo pubblico all’interno del centro storico.

54.2 Non è consentito installare gazebo o dehors chiusi o parti di essi a contatto o sul marciapiede perimetrale di edifici o monumenti sottoposti a vincolo monumentale o ambientale, se non previa autorizzazione della Sovraintendenza. Le suddette strutture non devono occultare la vista di targhe, lapidi, cippi commemorativi e simili, autorizzati dal Comune, né possono occultare elementi architettonici o decorativi che caratterizzino la facciata dell’edificio interessato dall’installazione o altri elementi di valore architettonico, artistico o ambientale, che caratterizzino l’ambiente circostante.

54.2 Laddove consentita, l’installazione delle suddette strutture, è autorizzata nei modi e tempi di cui all’Art.6 del presente Regolamento, previo parere della Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche.

54.3 Per **gazebo** si intendono strutture, a servizio delle attività per la somministrazione di cibi e bevande, in tutto simili ai pergolati di cui al precedente Art. 53 alle quali è possibile applicare una copertura tamponata con telo impermeabile color bianco/ecru (l’uso di altri colori è da valutare in base alle caratteristiche cromatiche delle facciate e agli altri fattori ambientali, ed è possibile utilizzarli solo previo parere favorevole dell’ufficio comunale di competenza).

54.4 Per **dehors chiusi** s’intende l’insieme degli elementi allestiti in delimitazione e chiusura (con pareti e copertura) a protezione di uno spazio esterno per il ristoro di esclusiva pertinenza di un locale di pubblico esercizio per la somministrazione di cibi e bevande.

All’interno di tali strutture potranno essere alloggiati solo tavoli e sedie per il consumo di cibi e bevande. Nessun’altra attrezzatura potrà essere ospitata all’interno dei dehors chiusi, tranne eventuali elementi per la climatizzazione e l’illuminazione interna.

54.5 Il presente regolamento fornisce per le suddette strutture (gazebo e dehors chiusi) le **prescrizioni di carattere generale** di cui ai seguenti commi (dal 54.5.1 al 54.5.10):

54.5.1 potranno essere disposti di fronte all’attività commerciale di pertinenza o nelle immediate vicinanze, staccati o in aderenza rispetto agli edifici. Nei casi di strutture disposte in aderenza, è necessario l’assenso della proprietà e/o del condominio – devono comunque essere fatti salvi i diritti di terzi anche nel caso di strutture staccate dagli edifici.

L’**estensione massima** delle strutture in aderenza deve coincidere con l’estensione massima dei locali interni dell’esercizio richiedente, e potrà essere concesso un incremento del 30% in più rispetto al limite di estensione dell’esercizio stesso previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e dei condomini adiacenti.

L’Allegato C riporta le zone del centro storico ove è possibile l’installazione di tali elementi di arredo su suolo pubblico.

Ferme restando le prescrizioni particolari di cui all’Allegato C, e spazio permettendo, la **profondità massima** di tali strutture in generale non deve superare i 4,50 m. La suddetta profondità massima può essere ridotta nel caso gli uffici comunali rilevino un eccessivo impatto delle strutture rispetto agli ambienti in cui le stesse devono essere inserite.

Di contro, in caso di comprovata necessità, eventuali deroghe alla suddetta profondità massima potranno essere consentite dagli uffici comunali di competenza, per profondità comunque non superiori a un incremento massimo del 15% rispetto alla profondità massima prevista, nei casi in cui tale incremento non comporti un eccessivo impatto ambientale o non comprometta la vista di elementi decorativi, targhe, lapidi e simili.

54.5.2 dovranno utilizzare forme semplici e regolari (pianta rettangolare o quadrata);

54.5.3 non devono essere stabilmente fissate a terra; dovranno essere completamente rimovibili senza arrecare danni alle eventuali pavimentazioni storiche esistenti o agli edifici cui sono ancorate.

54.5.4 potranno avere **altezza esterna massima** pari a mt 2,40 all’estradosso della copertura, e **altezza massima al colmo** pari a mt 3,00 all’estradosso della copertura (tali altezze possono subire lievi incrementi – fino a un massimo di 25 cm – nei casi di strutture addossate alle facciate per le quali vi siano condizioni particolari che ne impediscono il pieno rispetto, come ad esempio: aperture esistenti troppo alte, presenza di cornici e modanature da salvaguardare, o altro) .

54.5.5 potranno avere **superficie massima** di mq 30.

Per strutture poste su aree pubbliche o **private a servizio di attività commerciali** dedita alla somministrazione di cibi e bevande, fatte salve la fruibilità e sicurezza stradale e la minimizzazione dell’impatto ambientale della struttura, per particolari comprovate esigenze (da documentare in base ad opportuno piano di sviluppo aziendale), previo parere degli uffici comunali di competenza, fatti salvi i diritti di terzi, tale superficie massima potrà essere incrementata, a condizione che il gazebo o dehor chiuso sia installato in aderenza all’edificio che ospita l’attività richiedente, la sua estensione non superi quella del locale interno e la sua superficie massima non sia superiore alla superficie massima di somministrazione interna dell’esercizio commerciale di riferimento.

Nel caso di occupazione permanente di suolo pubblico il suddetto incremento di superficie deve essere approvato dalla Giunta Comunale.

54.5.6 gli elementi strutturali potranno essere realizzati in ferro color antracite/canna di fucile (o verde muschio/verde vagone per inserimenti in aree verdi) e, solo in alcuni casi, previo parere favorevole dell’ufficio comunale di competenza, in legno trattato al naturale. La copertura potrà essere piatta o inclinata, in telo impermeabile color bianco/ecru (altri tipi di copertura e colori sono da valutare con l’ufficio comunale di competenza in base al contesto in cui la struttura sarà inserita) .

54.5.7 le pareti dei dehors chiusi dovranno essere trasparenti (con pareti perimetrali in vetro, composte da elementi modulari, che nella stagione calda possono essere rimossi o sistemati in posizione adeguata, al fine di consentire l’apertura totale della struttura) – su di esse non potranno essere applicate tende.

54.5.8 i dehors chiusi devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche insormontabili, comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.

54.5.9 per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, si stabilisce che, al fine del calcolo dell’estensione massima del gazebo o dehors chiuso, si debba tener conto della larghezza del livello con maggiore estensione e che, nel caso in cui tale livello non corrisponda a quello del piano terreno, eventuali prospicenze su altre attività commerciali dovranno essere autorizzate da queste ultime.

54.5.10 Nel caso di strutture con permessi stagionali su suolo privato: l’involtucro esterno delle pareti potrà essere realizzato, oltre che con vetro, anche con telo antipioggia completamente trasparente, senza superfici opache; la copertura potrà essere realizzata con gli stessi materiali e colori di cui ai precedenti punti 54.3 e 54.5.6 .**54.5.11** Gli aspetti geometrico-dimensionali e tipologici delle strutture di cui al presente articolo sono meglio chiariti nell’Allegato D, e in particolare negli schemi grafici riportati nelle norme generali del capitolo dedicato ai “chioschi, dehors chiusi, gazebo, barriere frangivento”.

54.6 Ferme restando le indicazioni e prescrizioni di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione si riserva a proprio insindacabile e unilaterale giudizio, tramite i propri organi tecnici, ogni valutazione sulle caratteristiche dimensionali (decidendo di prescrivere, in alcuni casi, dimensioni anche inferiori rispetto alle massime possibili previste nei commi precedenti) ed estetiche dei dehors, in funzione: delle specifiche caratteristiche architettoniche ambientali dello spazio pubblico da occuparsi (ad esempio: area belvedere lato nord ex casa custode nel P.le Girfalco, per il cui contesto specifico, si raccomanda una accurata progettazione ai sensi dell’art. 4.4 del RAU), delle dotazioni del soprassuolo e sottosuolo, nonché nel rispetto del Codice della Strada.

54.7 Se previste da specifici piani, o regolamenti per il commercio, zone (postazioni fisse) per l’installazione di **chioschi** per la vendita di fiori o destinati a piccole attività commerciali per la somministrazione di cibi e bevande, per realizzare dei punti informativi turistici, per edicole, o simili, tali manufatti potranno essere installati anche in centro storico, solo in alcune specifiche aree, individuate dai suddetti piani o regolamenti, previo parere favorevole degli Enti e degli uffici comunali di competenza. L’installazione di tali strutture, può avvenire tramite occupazione di suolo pubblico, ai sensi dell’Art.6 del presente Regolamento, laddove non pregiudichino la sicurezza stradale e non costituiscano disturbo rispetto ai valori architettonici e ambientali dei luoghi.

Le suddette strutture dovranno comunque avere dimensioni contenute limitate allo stretto indispensabile, anche in rapporto ai luoghi, con superficie complessiva massima di mq 15 (superficie da valutare anche in base al luogo interessato); altezza max pari a 2,40 m e altezza max del colmo pari a 3,00 m.

Potranno essere realizzate in metallo verniciato color ferro anticato, grigio antracite/canna di fucile o, se installate all’interno di zone verdi destinate a parchi e giardini, potranno essere in metallo color verde muschio/verde vagone o in legno naturale mordenizzato. Le coperture dovranno essere in lamiera verniciata dello stesso colore della struttura o in rame. Gli infissi dovranno utilizzare vetro trasparente.

54.8 Per l’individuazione delle aree dove sia possibile l’installazione dei chioschi si rimanda ad altro apposito piano o regolamento.

54.9 Non è consentita l’installazione di gazebo, chioschi e dehors chiusi a servizio delle attività commerciali sul suolo pubblico di **Piazza del Popolo a Fermo**, e nel livello superiore del borgo antico di **Torre di Palme**, ossia nei vicoli, piazze, piazzette, slarghi e giardini afferenti il corso principale che collega Piazza della Rocca con Piazza Lattanzi (belvedere) e in tutte le altre aree pubbliche del centro storico ove tali strutture contrastino con i valori storico-architettonici dei luoghi, e con le norme di sicurezza stradale.

CAPO III: ALTRI ELEMENTI DI ARREDO URBANO

ART.55 - DISSUASORI

55.1 In centro storico, i dissuasori utilizzati quali elementi di sicurezza stradale o di perimetrazione di spazi pubblici riservati ai pedoni, potranno essere realizzati in metallo (ferro, acciaio, fusione di alluminio o ghisa) color antracite/canna di fucile, o in pietra naturale (vedi All. D), non si esclude l’uso del corten purché in armonia con gli altri elementi di arredo urbano disposti nel contesto interessato dall’intervento.

ART.56 - INFERRIATE, RINGHIERE, BALAUSTRE E TRANSENNE

56.1 L’Amministrazione comunale, si pone l’obiettivo di rendere omogenea la tipologia di inferriate, ringhiere, balaustre e transenne da utilizzate in centro storico in spazi pubblici e pubbliche vie.

56.2 Per le inferriate, ringhiere, e le balaustre di carattere storico, aventi come tali caratteri stilistici e qualità di apprezzabile interesse artistico e documentario, non è consentita la rimozione o la modifica sostanziale ma solo la manutenzione e il restauro adottando tecniche idonee alla conservazione, come meglio specificato all’All. D.

56.3 È consentita l’installazione di inferriate realizzate in ferro color grigio antracite/ canna di fucile, per le finestre disposte al piano terra. Tali manufatti dovranno essere preferibilmente installati all’interno del vano delle finestre e arretrate rispetto al filo facciata, o se aggettanti potranno essere consentite, fatta salva la fruibilità e sicurezza stradale, previo parere favorevole dei vigili urbani. Sono preferibili forme semplici.

56.4 Per l’installazione di ringhiere, balaustre e inferriate nel centro storico, disposte su spazi pubblici e pubbliche vie o su spazi privati che siano visibili da spazi pubblici, si dovranno utilizzare materiali e forme che siano in armonia con le preesistenze storiche, e utilizzando, se realizzate in metallo, colorazioni grigio antracite o canna di fucile, come da Allegato D, non si esclude l’uso del corten purché in armonia con gli altri elementi di arredo urbano disposti nel contesto interessato dall’intervento.

56.5 È tra gli obiettivi del presente regolamento l’incentivazione alla dotazione, da parte del Comune, di transenne idonee ai caratteri ambientali del centro storico, da utilizzare in caso di eventi e manifestazioni pubbliche di vario tipo. Tali elementi dovranno avere caratteristiche formali e colorazioni (grigio antracite/canna di fucile) adeguate al contesto architettonico del centro storico.

ART.57 - PANCHINE

57.1 Le panchine utilizzate nei parchi e negli spazi pubblici del centro storico, potranno essere con struttura in pietra naturale, in metallo (ferro battuto, acciaio, fusione di alluminio o ghisa) color grafite/canna di fucile. Potranno altresì essere realizzate in corten, o con elementi in legno.

Si potranno utilizzare anche panchine con materiali misti (ad esempio con struttura in ferro e seduta in legno) scelti tra quelli indicati sopra, purché sia sempre garantita la qualità estetica di tali arredi che dovranno comunque essere sempre coordinati con gli altri elementi di arredo urbano che concorrono a caratterizzare i luoghi di installazione.

ART.58 - CESTINI PORTARIFIUTI E CASSONETTI

58.1 Per i cestini portarifiuti si dovranno privilegiare soluzioni formali omogenee per l’intero centro storico; applicando, nei limiti del possibile, anche ai cestini portarifiuti di diversa grandezza, una stessa linea stilistica, e utilizzando materiali e colorazioni identici. I cestini potranno essere con struttura in ferro/acciaio color antracite/grafite/canna di fucile, in corten, in legno, o in pietra naturale, sempre coordinati agli altri elementi di arredo urbano che concorrono a caratterizzare gli spazi in cui sono installati.

58.2 L’Amministrazione Comunale, in ottemperanza all’art. 40 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 – *Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*, ha disposto di installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale

appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo, in tutto il territorio comunale, al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono di tale rifiuto.

Negli ambiti del centro storico, tali elementi dovranno avere la stessa linea stilistica ed altezza dei cestini portarifiuti esistenti. Conseguentemente dovranno essere modificate le tipologie di cestini portarifiuti con posacenere.

58.3 In corrispondenza di edifici vincolati ai sensi della Parte II del DLgs n.42/2004, l’installazione dei suddetti cestini/raccoglitori può essere consentita solo in caso di comprovata necessità, previo parere favorevole della Soprintendenza.

CAPO IV: OBBLIGHI E DEROGHE

ART.59 - OBBLIGHI

59.1 Per l’occupazione degli spazi pubblici di cui ai precedenti commi e articoli è obbligatorio inoltrare regolare richiesta all’ufficio comunale di competenza nelle modalità di cui all’Art. 6 del presente Regolamento.

59.2 Per le attrezzature e gli arredi descritti ai capi precedenti è fatto obbligo di rispettare sempre le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene.

59.3 È fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico occupato in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui e' stato autorizzato (anche durante l’orario di chiusura).

59.4 Tutti gli elementi che costituiscono l’arredo esterno delle attività commerciali (dehors aperti o chiusi, o altri elementi presi in considerazione dal presente Regolamento, disposti su suolo pubblico o su suolo privato visibile da suolo pubblico) devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, e sostituiti quando presentino livelli eccessivi di deterioramento. Ad essi non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, o altri oggetti non autorizzati. La mancata manutenzione e pulizia delle aree occupate è motivo di applicazione di sanzione o revoca dell’Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico.

59.5 Nei casi di aree verdi, l’Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico con dehors aperti o chiusi non costituisce autorizzazione a effettuare interventi sull’area verde occupata o le potature delle alberature esistenti.

59.6 L’eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti (regolarmente autorizzati ai sensi del presente Regolamento) per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

59.7 Fatto salvo il caso dei dehors chiusi, allo scadere dell’orario di interruzione del servizio all’aperto, gli elementi di arredo dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana, all’interno della apposita delimitazione, pena l’applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento.

59.8 Nel caso di dehors aperti, senza pedana, è facoltà del titolare dell’esercizio cui è annessa la struttura, di non ritirare gli elementi di arredo allo scadere dell’orario di interruzione del servizio all’aperto, esclusivamente nei casi in cui l’intervallo di chiusura notturna dell’esercizio commerciale non superi le 10 ore, a condizione che gli elementi di arredo rimangano collocati come da progetto e che ne venga assicurata la sorveglianza al fine di garantire la sicurezza e l’igiene ambientale previste dalla normativa vigente.

59.9 È vietato lasciare accatastati o impilati tavoli, sedie, e/o qualsiasi altro tipo di attrezzature, arredi e materiali all’esterno degli esercizi commerciali e in generale nelle aree pubbliche o private visibili da luogo pubblico, sia negli orari di apertura che di chiusura delle attività commerciali stesse.

È vietato lasciare, anche temporaneamente, sacchi dell’immondizia e scatoloni, imballaggi e rifiuti in genere, e materiale non consentito dal presente Regolamento o da altri regolamenti comunali lungo le strade e nelle piazze.

59.10 In occasione della chiusura per periodo feriale dell’esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall’esterno, pena la revoca dell’Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico.

59.11 Allo scadere del termine dell’Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell’esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento.

ART. 60 - TASSAZIONI PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, E ALTRI TIPI DI IMPOSTE E TRIBUTI

60.1 Per le imposte e i tributi dovuti dagli esercenti in materia di occupazione di suolo pubblico o di pubblicità, o per qualsiasi altro tipo di tributi non esplicitamente richiamati dal presente Regolamento, vale quanto stabilito dalle normative e dai regolamenti comunali vigenti.

ART. 61 - DEROGHE


61.1 La Giunta Comunale, in occasione di eventi o manifestazioni cittadine, può decidere di installare o far installare, in spazi o aree pubblici strutture, arredi o attrezzature, a carattere temporaneo, anche in deroga alle norme del presente regolamento. Tali strutture e attrezzature dovranno essere installate, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, in modo da poter essere completamente rimosse, garantendo la tutela dei luoghi, il cui stato dovrà essere ripristinato al termine delle iniziative.

61.2 Le suddette deroghe sono concesse dalla Giunta Comunale, previo parere favorevole espresso sulla domanda, corredata d’idonea documentazione, dagli uffici comunali di competenza, per un periodo di tempo corrispondente allo svolgimento della manifestazione e per quanto ritenuto necessario per il completo montaggio e smontaggio delle strutture e il ripristino dei luoghi.

61.3 La Giunta Comunale, può per motivi di pubblico interesse, decidere di installare elementi di arredo urbano per il decoro degli spazi pubblici, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, nel rispetto dei principi generali sui quali lo stesso è stato redatto, previo approvazione di un apposito progetto o Piano Unitario dell’Arredo Urbano o stralcio funzionale di quest’ultimo, previo parere favorevole degli uffici comunali di competenza, e laddove necessario, della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

61.4 In deroga al comma 43.19 dell’Art. 43, è consentito, su suolo pubblico, l’uso di attrezzature destinate alla preparazione di cibi e bevande, tipo: cucine portatili, forni, barbecue, griglie, distributori o miscelatori di bevande, gelatieri e simili, solo in occasione di manifestazioni di pubblico interesse (tipo feste, sagre, palio), da parte delle attività partecipanti all’evento e autorizzate dal Comune, in spazi circoscritti e aperti ai soli addetti ai lavori. Tali spazi dovranno essere parte integrante ed armonica del sistema di piazzole (box o bancarelle) allestito per la specifica manifestazione, separati dalle aree destinate ai tavoli, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e igiene vigenti. Sono esclusi dalla suddetta deroga gli spazi situati sotto i portici di Piazza del Popolo, dove dovranno comunque essere rispettate tutte le zone in cui è vietata la disposizione di arredi o in cui è prevista la sola disposizione di tavoli e sedie, come indicato negli schemi dell’Allegato D.

61.5 Si evidenzia il rispetto delle norme di tutela della Parte II del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, comprese quelle relative all’art. 10 comma 4 lettera g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico), salvo differenti indicazioni di normative vigenti, da parte di privati e dello stesso Ente Comunale, rispetto alle quali il presente R.A.U. non può costituire deroga.



Cortile di palazzo Gigliucci

TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 62 - DECORRENZA E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PER LE STRUTTURE ESISTENTI

62.1 Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla data di esecutività del relativo atto di approvazione.

62.2 Qualora si verifichi che le norme del presente regolamento entrino in contrasto con quelle di altri regolamenti del Comune, per il principio di specialità prevale il presente regolamento.

62.3 a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i privati, gli esercizi commerciali, le società fornitrice e gli Enti gestori dei servizi per luce, acqua, gas, elettricità, linee telefoniche, ecc., hanno l’obbligo di attenersi al rispetto delle norme in esso contenute, per tutte le nuove installazioni o per gli interventi di manutenzione dell’esistente;

62.4 Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi del presente articolo, i **tempi di attuazione** del presente regolamento, relativamente agli arredi e alle attrezzature già esistenti alla data di approvazione del medesimo, sono i seguenti:

62.4.1 a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

a) hanno applicazione immediata le prescrizioni relative alle modalità di disposizione degli arredi su suolo pubblico: le dimensioni massime delle aree occupate, la segnalazione a terra dei limiti delle aree concesse, il rispetto dei distacchi e delle aree ove è espressamente previsto il divieto di occupazione di suolo pubblico;

b) dovranno essere rimossi tutti gli arredi e le attrezzature, mobili o fissi, disposti su suolo pubblico che siano vietati in quanto tali o non espressamente consentiti dal RAU;

c) devono essere rimossi gli elementi pubblicitari di carattere provvisorio non coerenti con le norme del presente regolamento (cartellonistica, menù turistici, striscioni, poster, volantini, e simili - non rientrano in questi casi le insegne fisse delle attività commerciali).

d) tutte le attrezzature esistenti inserite stabilmente nell’ambito dei vani commerciali e non (come vetrine, infissi e saracinesche, serramenti, insegne commerciali, ecc.), che non siano conformi a quanto previsto dalle norme del presente regolamento, dovranno essere rimosse, o adeguate al R.A.U., quando sia presentata una richiesta d’intervento per manutenzione straordinaria, rinnovo o sostituzione delle attrezzature stesse. Resta fermo l’obbligo di tenere comunque tali attrezzature in adeguato stato di sicurezza e di decoro.

e) alla scadenza del periodo di occupazione autorizzato, devono essere rimosse, o adeguate al presente Regolamento, tutte le seguenti strutture/attrezzature: pedane, pergolati, gazebo, dehors chiusi, coperture stagionali aperte o chiuse con teli, ricadenti su suolo pubblico o su suolo privato visibile da spazio pubblico che, pur regolarmente autorizzate (con occupazione di tipo temporaneo), siano in contrasto con le norme del RAU.

62.4.2 entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere:

a) rimosse tutte le attrezzature, gli arredi e gli elementi decorativi, mobili o fissi, disposti su suolo privato visibile da luogo pubblico che siano vietati in quanto tali o non espressamente consentiti dal presente Regolamento;

b) rimossi o risanati, con opere di manutenzione, gli infissi di attività commerciali e di edifici privati che presentino un avanzato stato di degrado;

c) rimossi, o adeguati alle norme del presente Regolamento: le insegne, gli infissi, le saracinesche e i serramenti che presentino un avanzato stato di degrado, dei locali commerciali chiusi per cessata attività. Dovranno altresì essere resi decorosi gli spazi interni di tali locali che siano visibili dall’esterno delle vetrine;

d) pubblicati, sul sito del comune, i dati di cui all’Art. 6 comma 6.6.2, relativi alle concessioni di suolo pubblico rilasciate dal comune. Tali dati andranno poi costantemente aggiornati dagli uffici di competenza;

e) adottate dagli esercizi commerciali titolari di concessione di suolo pubblico, e inserite nelle rispettive vetrine le targhe di cui all’Art. 6 comma 6.6.2 del presente Regolamento.

62.4.3 entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, dovranno:

- a)** essere rimossi: la segnaletica e gli elementi tecnologici (ad esempio altoparlanti, scatole di derivazione, quadri elettrici e cavi elettrici volanti, e simili) di carattere provvisorio, che non siano coerenti con i principi e le norme del presente Regolamento;
- b)** essere rimosse o sostituite in adeguamento al RAU tutte le attrezzature di cui agli articoli 19; 20; 21; 24, e 25 che siano consentite dal presente Regolamento ma non adeguate alla sua normativa.

62.4.4 entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, dovranno:

- a)** essere rimossi tutti gli elementi di arredo urbano a servizio delle attività commerciali, disposti su suolo pubblico o su luogo privato visibile da luogo pubblico, che siano consentiti ma non adeguati alle norme del RAU (ad esempio tutti gli arredi mobili tipo: tavolini, sedie, ombrelloni, tende, complementi di arredo, e simili).
- b)** essere rimosse, o adeguate al presente Regolamento, tutte le seguenti strutture/attrezzature: pergolati, pedane, gazebo, dehors chiusi, coperture stagionali aperte o chiuse con teli, ricadenti su suolo pubblico (autorizzati con occupazione di tipo permanente) o su suolo privato visibile da spazio pubblico, che, pur regolarmente autorizzate, siano in contrasto con le norme del RAU.
- c)** essere rimosse, o adeguate al presente Regolamento, le attrezzature di cui ai precedenti articoli 16 e 17.

62.5 Sono fatte salve le attrezzature di particolare qualità e pregevole fattura, di valore storico-documentale.

62.6 Per tutte le attrezzature e gli elementi di arredo urbano di competenza comunale, il Comune dovrà procedere al loro adeguamento alle presenti norme attraverso l’attuazione di uno specifico programma di adeguamento e la previsione di un capitolo di spesa che dovrà essere aggiornato con scadenza triennale. Tale programma dovrà essere attuato attraverso specifici progetti unitari. Sono fatti salvi gli interventi di urgenza.

62.7 Per la determinazione delle tariffe da applicare nel caso di occupazione di suolo pubblico si rimanda alle norme e al regolamento comunale vigenti in materia al momento del rilascio dell’Autorizzazione.

62.8 La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo implica l’immediata revoca del permesso di occupazione del suolo pubblico (laddove sia stato rilasciato), e l’applicazione delle sanzioni, nelle modalità di cui al successivo Titolo VII del presente Regolamento.

ART. 63 – CONTRIBUTO PUBBLICO PER ADEGUAMENTO ANTICIPATO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ESISTENTI

63.1 Al fine di consentire il rinnovo graduale delle **attrezzature/arredi fissi (vetrine, infissi, serramenti, insegne, ed elementi a esse strettamente connessi)** di cui al precedente Art.62 comma 62.3 lettera b), per i soli esercizi commerciali esistenti che non abbiano tali attrezzature adeguate alle norme del R.A.U., e che le adeguino **entro due anni** dall’entrata in vigore del presente Regolamento, è prevista una partecipazione economica, **una tantum**, da parte dell’Amministrazione Comunale per un importo fisso di **€ 300,00 per attività dotate di singola vetrina, e di € 300,00 + € 150,00 per ogni vetrina in più** alle attività dotate di più vetrine.

È inoltre prevista una partecipazione economica una tantum per un importo di € 100,00 per le attività commerciali presenti in Piazza del Popolo che intendano rinnovare le tende disposte all’interno degli archi dei loggiati, purché realizzate in conformità alle norme del presente regolamento, previo parere obbligatorio dell’ufficio comunale di competenza. Tale contributo sarà corrisposto per ogni tenda realizzata.

I suddetti incentivi saranno conferiti ai titolari (o proprietari dell’immobile) di quelle attività che ne facciano richiesta e abbiano i seguenti requisiti:

- essere compresi entro gli Ambiti Urbani Unitari individuati nell’Allegato E;
- essere attivi e operanti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento;

- essere in regola con i pagamenti dei tributi;
- non avere procedimenti penali in corso;
- non avere contenziosi in corso con il Comune;
- dimostrare di aver eseguito i lavori per i quali viene richiesto il contributo comunale ai sensi del presente articolo del RAU;
- dimostrare di aver eseguito i suddetti lavori in conformità alle norme del presente Regolamento, allegando alla richiesta apposito nulla osta degli uffici comunali di competenza.

I suddetti incentivi potranno essere incrementati del 30% se gli interventi vengono eseguiti entro il periodo suddetto (due anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento) nell’ambito di un Progetto Unitario che coinvolga almeno il 70% delle attività commerciali appartenenti ad un medesimo Ambito Urbano ai sensi dell’Art.8 del presente Regolamento.

63.2 Per gli esercizi commerciali esistenti dediti alla somministrazione di cibi e bevande che intendano rinnovare i propri **arredi (sedie, tavoli, ombrelloni ecc.) entro un anno** dall’entrata in vigore del presente regolamento, è prevista una partecipazione economica, **una tantum**, da parte dell’Amministrazione Comunale per un importo di **€ 10,00/mq** (dieci al metro quadro) per ogni mq di suolo pubblico regolarmente occupato con i suddetti arredi, da conferirsi ai titolari (o proprietari dell’immobile) di quelle attività che ne facciano richiesta e abbiano i seguenti requisiti:

- essere compresi entro gli Ambiti Urbani Unitari individuati nell’Allegato E;
- essere attivi e operanti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento;
- essere in regola con i pagamenti dei tributi;
- non avere procedimenti penali in corso;
- non avere contenziosi in corso con il Comune;
- dimostrare di aver eseguito i lavori per i quali viene richiesto il contributo comunale ai sensi del presente articolo del RAU;
- dimostrare di aver eseguito i suddetti lavori in conformità alle norme del presente Regolamento, allegando alla richiesta apposito nulla osta degli uffici comunali di competenza.

I suddetti incentivi potranno essere incrementati del 30% se gli interventi vengono eseguiti entro il periodo suddetto (un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento) nell’ambito di un Progetto Unitario che coinvolga almeno il 70% delle attività commerciali appartenenti ad un medesimo Ambito Urbano ai sensi dell’Art.8 del presente Regolamento.

63.3 L’Amministrazione comunale promuoverà gli incentivi di cui ai precedenti commi attraverso apposito bando con cui saranno definite le specifiche modalità per l’accesso agli incentivi stessi.

TITOLO VII: SANZIONI

ART. 64 - UFFICI COMUNALI DI COMPETENZA

64.1 L’ufficio di Polizia Municipale, coadiuvato laddove necessario dagli altri uffici comunali di competenza, vigila sull’osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

ART.65 - DISPOSIZIONI PER L’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

65.1 Salvo che il fatto non costituisca reato, o non sia perseguitabile in base a disposizioni speciali, le violazioni al presente regolamento sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

65.1.1 per tutte le violazioni al presente regolamento che non siano riconducibili a quelle di cui ai seguenti commi si applica la sanzione amministrativa pecunaria da € 25,00 (venticinque virgola zero zero) a € 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

65.1.2 per le violazioni al presente regolamento che siano riconducibili a violazioni di tipo urbanistico – edilizio si applicano le sanzioni disposte dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii.. Rientrano nella casistica di cui al presente comma anche le violazioni relative a: pergolati, gazebo, dehors, chioschi, e le violazioni relative ad interventi che riguardino gli elementi inseriti in maniera stabile sulle facciate degli edifici come: infissi, vetrine, inferiate, aperture, e/o modifiche prospettiche di edifici in generale.

65.1.3 per l’occupazione abusiva di suolo pubblico o per occupazione di suolo pubblico difforme dall’occupazione regolarmente autorizzata, con qualsiasi tipo di arredo o attrezzatura, si provvede, laddove necessario, al recupero del canone dovuto, e si applicano le sanzioni previste dall’Art.20 comma 4 del D.lgs 30/04/1992 n. 285, partendo da una sanzione minima di € 125,19 (centoventicinque virgola diciannove) a una massima di € 500,76 (cinquecento virgola settantasei).

Nei casi di recidiva per la violazione suddetta, oltre all’applicazione delle suddette sanzioni, si applica l’annullamento dell’Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico.

ART. 66 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

66.1 Qualsiasi tipo di violazione al presente regolamento comporta, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecunaria prevista, anche l’obbligo, per l’autore (o gli autori) della violazione stessa, di rimuovere le opere abusive o comunque non conformi al presente regolamento, e di riparare eventuali danni e ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento.

66.2 Oltre al pagamento della sanzione prevista, i responsabili degli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, devono ordinare agli interessati la rimessa in pristino a spese degli interessati stessi.

66.3 Laddove gli interessati non provvedano in proprio al ripristino dello stato dei luoghi i responsabili degli uffici comunali di competenza dispongono l’esecuzione d’ufficio a spese degli interessati stessi.

66.4 Nel caso in cui gli inadempienti di cui al comma precedente, interessati dall’ordinanza di rimessa in pristino, siano soggetti facenti capo ad attività commerciale in possesso di Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per la quale sia stato eseguito versamento cauzionale o accesa polizza fideiussoria a favore del Comune ai sensi dell’Art.6 comma 6.5, del presente Regolamento, le spese per l’esecuzione d’ufficio del ripristino dello stato dei luoghi sarà fatta attingendo dal deposito del versamento cauzionale, e rivalendosi sugli inadempienti per le eventuali spese in più non coperte dal suddetto deposito.

ART.67-SANZIONE ACCESSORIA-SOSPENSIONE E REVOCA DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

67.1 Per il contravventore in possesso di Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e/o di altri provvedimenti autorizzativi a essa attinenti rilasciati dal Comune, si dispone la sospensione/ritiro degli stessi nei seguenti casi:

67.1.1 recidiva nell’inoservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell’attività del beneficiario dell’atto concessorio o autorizzativo;

67.1.2 mancata esecuzione degli obblighi previsti dai precedenti Artt. 65 e 66.

67.2 Fermo restando quanto specificato ai commi precedenti del presente articolo e agli articoli precedenti del presente Titolo, dopo **3 (tre) anni** dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’Amministrazione Comunale, unilateralmente, revoca le concessioni di suolo pubblico di quelle attività che non abbiano adeguato le proprie strutture e i relativi arredi alla presente normativa, e/o che non siano in regola con le concessioni e i pagamenti relativi all’occupazione del suolo pubblico. E comunque è facoltà dell’Amministrazione Comunale il potere di revoca unilaterale delle concessioni di suolo pubblico per motivi di pubblica utilità o per violazioni al presente regolamento da parte dei soggetti interessati.

ART. 68 - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

68.1 Le violazioni al presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

68.2 Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 (novanta) giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di 360 (trecentosessanta) giorni dall’accertamento.

ART. 69 - NORME GENERALI FINALI

69.1 Per quanto non esplicitamente disposto negli articoli del presente titolo, per tutto ciò che concerne le procedure di contestazione e notifica delle sanzioni, il rapporto e il procedimento ingiuntivo e le modalità per l’applicazione delle sanzioni sia pecuniarie che accessorie, si rimanda a quanto già stabilito dalle vigenti leggi in materia di sanzioni amministrative (vedi Legge n.689 del 24/11/1981 e ss.mm.ii; D.lgs 30/04/1992, n. 285), al Regolamento di Polizia Urbana della Città di Fermo.

69.2 Per quanto non esplicitamente disposto nel presente Regolamento si rinvia a quanto dispone il Codice Civile e ogni altra norma legislativa in materia.

FONTI BIBLIOGRAFICO-NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- Regolamento per l’Arredo e il Decoro dell’Ambiente Urbano – Comune di Orvieto.
- Regolamento dell’Ornato e dell’Arredo Urbano dei Centri Storici di Viterbo.
- Regolamento Arredo Urbano e Colore di Cuneo.
- Piano per l’Ornato Pubblico della Città di Jesi.
- Nuovo Piano di Arredo Urbano – Comune di Assisi.
- Regolamento per l’Occupazione del suolo pubblico mediante l’allestimento di dehors stagionali e continuativi della Città di Torino.
- Regolamento per l’utilizzo delle superfici pubbliche e le tipologie di elementi di arredo urbano del centro storico soggetti a procedure di autorizzazione – Comune di Ascoli Piceno.
- Design per lo spazio pubblico della Città di Ascoli Piceno – (progetto UNICAM e Comune di Ascoli: prof.ssa Lucia Pietroni, Prof. Federico Orfeo Oppedisano, prof. Carlo Vinti, arch. Mauro Amurri, dott. Flavia Aventaggiato, arch. Maria Grazia Fioravanti, arch. Jacopo Mascitti, arch. Anna Laura Petrucci)
- Regolamento per l’Occupazione di Suolo Pubblico con manufatti ed elementi di arredo urbano – Comune di Cremona.
- Regolamento di Polizia Urbana e Regolamento di polizia Rurale del Comune di Fermo.

Si ringrazia per la collaborazione esterna

Marco Ewald (ISAF Fermo)